

ANNUARIO
DEL R. ISTITUTO TECNICO
ANTONIO ZANON DI UDINE

ANNO SCOLASTICO 1931-1932
(Serie V - Anno VIII - Volume XLIII, della intera Collezione)

Tipografia Editrice D. Del Bianco & Figlio
Udine 1933 - XI

BIBLIOTECA COMUNALE
VINCENZO JOPPI

BIBLIOTECA CIVICA V. JOPPI
Annali del R. Istituto Tecnico di Udine

Inv.....

274492

Colloc.: CORGNALI C.25 V.A

ANNUARIO

DEL R. ISTITUTO TECNICO

ANTONIO ZANON DI UDINE

ANNO SCOLASTICO 1931-1932

(Serie V - Anno VII - Volume XIII, della Inter. Collezione)



Tipografia Editrice B. Del Bianco & Figlio

Udine 1932 - XI

LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
SMITHSONIAN INSTITUTION
WASHINGTON, D. C.

D. UGO MASOTTI

Prof. di Religione nel R. Istituto Tecnico e R. Liceo Scientifico

ANNUARIO

DEL R. ISTITUTO TECNICO

L'ANTONIO ZANON DI UDINE

NELLE SCUOLE MEDIE ITALIANE

Dalla legge Casati alla riforma Fascista della Scuola

ANNO SCOLASTICO 1931-1932

(Serie V - Anno VIII - Volume XLIII, della intera Collezione)



Tipografia Editrice D. Del Bianco & Figlio

Udine 1933 - XI

ANNUARIO

DEL R. ISTITUTO TECNICO

ANTONIO ZANON DI UDINE

ANNO SCOLASTICO 1931-1932

(parte V - Anno VIII - Volume XIII della Inter Collection)



Tipografia Editrice B. Del Bianco & Figlio
Udine 1932 - XI

D. UGO MASOTTI

Prof. di Religione nel R. Istituto Tecnico e R. Liceo Scientifico

L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO

NELLE SCUOLE MEDIE ITALIANE

Dalla legge Casati alla riforma Fascista della Scuola

D. UGO MASOTTI

Libreria di Religione nel R. Istituto Lombarco e B. Libreria Scientifica

L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO
NELLE SCUOLE MEDIE ITALIANE

Dalla legge Casati alla riforma fascista della scuola

Massimo d'Azeglio scriveva: «Oltre al ministero della pubblica istruzione, ci vorrebbe un ministero di educazione: il primo serve a fabbricare degli scienziati, il secondo dovrebbe servire a formare dei galantuomini».

Il d'Azeglio, con il suo sano umorismo, aveva ragione.

Senza dubbio l'istruzione e l'educazione sono fra loro distinte: quella provvede ai bisogni dell'intelligenza e non si rivolge al cuore e alla volontà che per riflesso; questa sviluppa ed indirizza tutte le facoltà dello spirito; la prima dà la verità, la seconda la virtù. Ma, per distinte che siano, l'educazione e la istruzione, non si possono assolutamente separare.

L'uomo è una unità vivente. E' una testa che pensa, un cuore che palpita, una libera volontà che si determina; un complesso di passioni che debbono reprimersi, disciplinarsi, indirizzarsi. Su questa unità vivente è quanto mai illogico, anzi antinaturale il divorzio tra l'istruzione e l'educazione.

Poichè non basta formare l'intelligenza, è necessario formare la coscienza, non basta insegnare la verità; guai al mondo se non esistessero altro che verità! bisogna insegnare la virtù, temperare le anime.

Perciò è indispensabile che l'istruzione si unisca all'educazione per poter plasmare il vero uomo.

Dirò di più: in questa formazione ciò che maggiormente conta è lo sviluppo del senso morale, l'attaccamento alla virtù, lo spirito di rinuncia (abstine et sustine) il predominio sulle proprie passioni, cioè l'opera precipua dell'educazione.

Massimo d'Azeglio reclamando quest'opera dalla Minerva italiana, non aveva soltanto ragione, ma precorreva i tempi; difatti

la sua aspirazione è divenuta realtà. Oggi in Italia abbiamo il ministero dell'*Educazione Nazionale*.

Si è voluto cambiare solo il nome? Fortunatamente no.

C'è tutto un nuovo programma, una nuova vita, un nuovo spirito che alita nella scuola italiana moderna.

Essa vuole essere veramente educativa, cioè formativa.

Il Concordato e la Scuola

Nel rinnovamento scolastico voluto dal Regime, l'opera più saliente è senza dubbio l'introduzione dell'insegnamento religioso obbligatorio nelle nostre scuole medie.

L'art. 36 del Concordato sottoscritto fra la S. Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 stabiliva quanto appresso:

«L'Italia considera *fondamento e coronamento* dell'istruzione pubblica l'insegnamento della Dottrina cristiana secondo le forme ricevute dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso, ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la S. Sede e lo Stato».

Dalle citate parole risulta anzitutto che il Governo fascista non ha atteso la firma del concordato per riconoscere il valore della religione cattolica nella formazione morale delle giovani generazioni. Difatti con la riforma scolastica del 1923, che prese nome dal Ministro Gentile, era già stato introdotto l'insegnamento religioso nella scuola elementare italiana.

Si trattava ora di estendere il riconosciuto valore della Religione cattolica, alle scuole medie superiori, alla stregua di un concetto dell'educazione, su cui non dovrebbe esserci stato dissenso e che cioè tra scuola elementare e media non vi può essere contrapposizione e contrasto, come se nella prima il processo formativo dello spirito battesse altra strada e seguisse altro metodo dalla seconda.

Ma tale riconoscimento non fu un fatto compiuto che dopo sette anni, con la legge 5 giugno 1930 n. 824.

Nella seduta parlamentare del 14 marzo 1930 il relatore on. Sacconi, Segretario Generale dell'A. N. I. F. quasi a spiegare il

ritardo dell'estensione dell'insegnamento religioso nelle scuole medie diceva: « Estensione giustificata da tante ragioni ed applicata quando le condizioni spirituali della scuola e della vita italiana, sotto l'impulso e il fermento rinnovatore del Fascismo, « si sono per indubbi segni dimostrate preparate e pronte a intralderla e a riceverla ».

Fu così che la coscienza religiosa e la coscienza civile degli italiani, riunite e pacificate dai patti del Laterano, trovarono nella vita scolastica e nel processo educativo dei giovani la loro armonia più bella e il loro completo sviluppo unitario.

« È l'anima che deve ritornare » aveva detto l'on. Mussolini, dal suo banco di deputato, nel noto discorso che aveva segnato la prima affermazione della sua politica di pacificazione religiosa.

E il Capo del Governo tenne fede a quella parola.

I precedenti della nuova legge

C'è un'altra osservazione da fare.

Prima della legge citata, non solo l'insegnamento religioso era già applicato nelle scuole elementari, ma non era del tutto nuovo neppure alla scuola media.

Il primo documento riguardante tale insegnamento nelle pubbliche scuole medie è costituito dalla circolare N. 47, pubblicata nel Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione in data 10 giugno 1924, ove tra l'altro, il Ministro dice rivolgendosi ai Signori Presidi degli Istituti magistrali: « Pertanto, ove l'anzidetta Autorità (Ecclesiastica) chieda di istituire corsi speciali di religione cattolica destinati ai futuri maestri, prego le S.S. L.L. di voler mettere a disposizione di essa i locali degli Istituti magistrali. Questi corsi facoltativi saranno tenuti in ore estranee all'insegnamento normale, da stabilirsi d'accordo con le Presidenze degli Istituti interessati ».

Questi corsi rispondevano al bisogno sentito di preparare nei maestri i futuri insegnanti di catechismo nelle scuole elementari. Ma erano corsi facoltativi e fuori orario e per di più accordati ai soli Istituti Magistrali.

Per la loro estensione agli altri Istituti medi, bisognerà attendere una lettera del Direttore Generale delle scuole medie scritta

in data 23 gennaio 1925 al Direttore del Segretariato per la scuola, in cui è detto che « in merito ai Corsi facoltativi di religione da istituirsi nei R. Istituti medi di istruzione, mi affretto a dichiarare che i corsi stessi possono essere autorizzati alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 62 del Regolam. 30 aprile 1924, n. 965 ».

Ora è bene sapere che il citato articolo era così formulato:

« Gli insegnamenti facoltativi, non compresi nelle tabelle 7, 8, 9, 11, 12, 13, annesse al R. Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere impartiti, fuori dell'orario normale, agli alunni, nell'Istituto col consenso del provveditore agli studi, purchè:

a) Le relative spese siano sopportate per intero da Enti locali o da altri Enti morali ed Istituti o col concorso della cassa scolastica, senza che alcuna contribuzione o tassa si richiegga agli alunni;

b) Le persone incaricate degli insegnamenti diano prova di averne sicura conoscenza;

c) Nessun obbligo si faccia agli alunni di assistere ai detti insegnamenti.

« Gli insegnamenti di cui al precedente comma, sono sottoposti alla vigilanza del preside, al quale spetta di approvare il relativo programma ed orario ».

Come si vede siamo ancora nel campo degli insegnamenti facoltativi, ma s'è fatto un passo innanzi in quanto che l'istruzione religiosa può essere estesa a tutti gli Istituti medi d'Italia.

Anzi una circolare ministeriale del 1° febbraio 1927, diretta ai Presidenti e Direttori dei R. Istituti d'istruzione artistica, estendeva anche a questi l'insegnamento, sempre facoltativo, della Religione, insistendo perchè tale insegnamento non dimenticasse di « *lumeggiare i complessi e suggestivi legami della Religione con l'arte* ».

Si procedeva ma lentamente e quasi in sordina.

Di queste concessioni e facoltà l'Autorità ecclesiastica seppe fare buon uso, e in breve si videro gli Insegnanti di Religione prendere posto sulle cattedre di gran parte degli Istituti medi d'Italia ed instaurare con zelo e disinteresse l'insegnamento gratuito e facoltativo della Religione.

L'esperimento non sfuggì al Ministro Fedele, che dettò nuove norme per garantirne maggiormente l'efficacia, con la circolare a sua firma del novembre 1928. Eccola:

«L'art. 62 del R. Decreto 30 aprile 1924 dà, in modo semplice e chiaro, figura e disciplina all'Istituto degli insegnamenti facoltativi nelle scuole medie. Il Ministero ha motivo di *compiacersi che in alcune sedi, iniziative serie bene accette e fruttuose sieno state suscitate da quell'articolo.*

«Giudico utile ricordare che la vigilanza, che spetta al Preside, su ogni attività che si svolge nel suo istituto, deve essere estesa agli insegnamenti facoltativi, e ciò a garantirne l'efficacia, la regolarità e la convenienza con i fini educativi di ogni pubblica scuola.

«In particolare non si dimentichi che, rimanendo del tutto libera la iscrizione alle lezioni facoltative, l'alunno *che vi si sia iscritto assume però l'obbligo di frequentarle con assiduità*, non essendo compatibile con le ragioni generali di ordine e disciplina una frequenza saltuaria, o come che sia lasciata al beneplacito degli iscritti».

Ma ancora più esplicite sono le dichiarazioni che S. E. Fedele faceva in una sua lettera del 5 luglio 1928 al Segretariato pro scuola. In esse tra l'altro è detto:

«Quando fosse riconosciuta utile una classificazione di profitto per norma delle famiglie, queste ne potrebbero essere informate con un documento, del tutto distinto dalla pagella, al termine di ciascun anno scolastico.

«Quanto al programma, convengo nel concetto che esso consista nell'esposizione della storia, della liturgia e della dottrina della Chiesa cattolica senza intonazione polemica; e che esso sia acconciamente distribuito nelle varie classi dell'istituto.

«Quanto all'orario convengo pure che esso sia di regola, di un'ora settimanale: la quale sarà collocata in quel periodo di lezioni che risulti più opportuno, pur desiderandosi che essa sia o la prima o l'ultima di un turno di lezioni di altre discipline, mentre non è invece opportuno che essa sia inframezzata a queste, salvo il caso che tutti gli alunni della classe siano iscritti al corso di religione.

«Infine riconosco utile che la scelta dell'insegnamento avvenga di comune accordo fra Autorità religiosa e il Preside».

Ho voluto citare questi atti precursori perchè sono come la gestazione e la preparazione alla legge del 5 giugno 1930 n. 824.

Ormai non c'è che un passo da fare: quello dell'obbligatorietà e della definitiva sistemazione dell'insegnamento religioso in tutte le scuole medie del Regno.

Quel passo è segnato da una grande data storica, quella del Concordato felicemente raggiunto tra la Chiesa e lo Stato.

Decisamente l'epoca del gretto materialismo tramontava nella scuola e nella coltura italiana moderna.

La scuola neutra

Per misurare tutta l'importanza e tutto il significato della legge in parola, bisogna considerare il lasso di tempo che passa tra l'abolizione della legge Casati e l'attuale ordinamento scolastico.

La legge Casati del 13 novembre 1859 all'art. 193 stabiliva: «L'istruzione religiosa sarà data da un direttore spirituale nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione per ciascun stabilimento (scolastico) secondo le norme da determinarsi con un regolamento».

Senonchè fu proprio attraverso i regolamenti che la figura di questo «direttore spirituale» fu quasi avulsa dalla scuola, e relegata nella cappella od oratorio: più celebrante che insegnante.

Difatti il R. D. 19 settembre 1860 n. 4315, approvava un regolamento per le scuole e gli Istituti Tecnici, il quale prescriveva nel titolo II. cap. I. art. 22: «L'insegnamento religioso è dato dal Direttore spirituale nei giorni di domenica: nelle scuole tecniche alle tre classi riunite, e negli Istituti tecnici alle varie classi e sezioni unite nell'oratorio della scuola o dell'Istituto».

In data 15 agosto 1860 s'era già provvisto sullo stesso tenore per il Ginnasio e il Liceo.

Era uno stato preagonico.

Le cose continuarono così per 17 anni, e cioè fino alla legge 23 giugno 1877, n. 3918 che con l'art. I. a cominciare dal 1° gennaio 1878, *aboliva definitivamente nei Licei, nei Ginnasi e nelle scuole tecniche l'ufficio di «Direttore spirituale»*.

Con quella legge spariva l'insegnamento religioso nelle scuole medie italiane.

La politica scolastica si chiamò da allora neutra o laica.

I nomi non dicevano tutto.

Sta il fatto che dalle scuole esulò il Cristianesimo come fede, come morale, come dogma, è — in molti casi — perfino come elemento storico e civilizzatore attraverso i secoli.

In pratica non poteva essere che così; perchè la neutralità dinnanzi ai massimi problemi che agita e risolve il cristianesimo, non è possibile: bisogna decidersi o pro o contro, a meno che non si voglia rinunciare a possedere delle idee, ad avere una personalità, e un criterio di valutazione. In Francia si era andati oltre e il Ministro Francese Viviani aveva potuto dire con brutale sincerità: « la neutralità fu sempre una menzogna diplomatica, ed una ipocrisia di circostanze... per addormentare gli scrupolosi ed i timorati... Noi non avemmo mai altro scopo che di formare una università antireligiosa, in modo attivo, militante e bellicoso ».

Se a quegli eccessi settari non giunse la « Scuola laica » in Italia, pervenne però a questo controsenso, di proscrivere dalla scuola il Cristianesimo dinanzi a giovani, la cui vita individuale, domestica e sociale si svolgeva tutta in una atmosfera profondamente cristiana e cattolica.

Era un porsi fuori della realtà, della vita, del buon senso comune.

Solo nella scuola non dovrebbe parlarsi di Dio? Sarebbe delitto nominare quest'Essere, di cui tutti sentono l'esistenza, e che riempie di se tutte le cose?

E poi come non accorgersi che la nostra stessa civiltà è pervasa sino alle sue radici da venti secoli di Cristianesimo, e che particolarmente per l'Italia è impossibile parlare di avvenimenti sociali, letterari, artistici ponendo in disparte le forze vive del Cattolicesimo che di quegli avvenimenti furono causa o coefficienti importantissimi? Italia e Cattolicesimo sono un'identità inscindibile. Ciò è tanto vero che lo stesso Benedetto Croce nella « Filosofia della pratica » poté scrivere che « dopo il Cristianesimo, a nessuno che non sia parolai o stravagante, è dato di non essere cristiano ».

C'è di più la questione morale, fondamento della vita individuale e sociale. Chi dice morale, dice complesso di leggi; chi dice legge dice autorità; chi dice autorità dice dipendenza. Ma trascurato Dio, quell'autorità sparisce, sparisce la stessa origine, la stessa sanzione della vera legge morale e quindi vien meno il suo imperativo efficace. Il fondatore della libertà americana Giorgio Washington aveva ammonito: « La morale non ha vigore ne

efficacia, se è disgiunta dal principio religioso» e Ippolito Taine, nella « Storia delle origini della Francia contemporanea » aveva scritto « Anche oggi l'antico Vangelo è sempre il migliore ausilio che la società possa invocare in suo aiuto » e Francesco Guizot: « L'anima non si informa e non si regola se non al cospetto e sotto l'impero di Dio ».

Ora avveniva che mentre su questi saldi e riconosciuti principi la famiglia e la Chiesa informava tutta l'educazione dei giovani, la scuola che si chiamava « laica » tali principi distruggeva o per lo meno diceva di ignorare.

La realtà era questa: il giovane conosceva il « Manuale » di Epitteto, i « Ricordi » di Marc'Aurelio, le « Lettere a Lucilio » di Seneca, la « Critica della ragion pratica » di Kant; conosceva Budda ed Epicuro, Confucio e Maometto, ma della morale di Cristo e del suo Vangelo, nulla o quasi nulla, se pure qualche volta non ne sentiva parlare con scherno volteriano ed oltraggio settario. Il giovane che doveva allora pensare? come agire? Doveva credere alla famiglia o alla scuola; alla chiesa o alla cattedra del professore?

Ecco il tragico conflitto. E i giovani sentivano come una spina lacerante questo evidente contrasto, erano turbati nella coscienza, inquieti nel pensiero, e il più delle volte, purtroppo!, finivano per dubitare di tutto e di tutti.

Lo scetticismo li avvolgeva nelle sue spire fatali e lo scetticismo è la tomba d'ogni più puro e più forte ideale.

Ho creduto bene d'insistere su queste condizioni create da quella scuola, perchè servono a dare tutta la luce e il risalto dovuto al nuovo orientamento che il Governo Fascista ha felicemente segnato alla scuola italiana moderna, ne segnano anzi i motivi fondamentali e la sua vera ragion d'essere.

Difatti S. E. il Ministro Balbino Giuliano nel presentare alla approvazione della Camera il disegno di legge relativo all'insegnamento religioso negli Istituti Medi, diceva che « l'Italia va rinnovando le tradizioni del suo passato, e porterà sempre più in alto nella sua ascensione anche la sua fede religiosa » (Seduta del 14 marzo 1930).

E S. E. il Capo del Governo, quasi a conferma, affermò solennemente che: « Non si può superare il divino con l'umano ».

Lo spirito della nuova legge

Nel senso corrente della parola, chiamasi istruzione media, quella che si impartisce negli Istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale, ma dopo il passaggio delle Scuole professionali, degli Istituti di istruzione artistica e degli Istituti nautici dal Ministero dell' Economia Nazionale e dal Ministero della Marina, al Ministero della Educazione Nazionale, è da includersi nel quadro dell' istruzione media anche quella riguardante questi ultimi istituti scolastici. E ciò — scrive il Segretariato pro schola — non soltanto per ragioni di economia amministrativa (la quale pur risponde a profonde e razionali esigenze di ordinamenti e di servizi), ma anche per ragioni meno contingenti e più larghe e universali.

Infatti uno dei caratteri più significativi della Riforma fascista della scuola è lo spirito sistematico che la sostanzia e la guida, onde questa viene considerata come un organo globale, interdipendente e interferente nei suoi vari ordini e gradi.

Ora il passaggio di altri Istituti scolastici al Ministero della Educazione, costituisce un logico sviluppo e una conseguenza e naturale integrazione della Riforma del 1923. Così tutta la scuola secondaria veramente *media* ritorna ad essere considerata *mediatrice* tra la elementare e la universitaria, tra le forme prime della conoscenza e le manifestazioni più alte e squisite della scienza e del sapere.

Ecco pertanto l'elenco delle scuole e degli Istituti d'istruzione media ove oggi s'imparte l'insegnamento religioso obbligatorio:

I) Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

1. Ginnasio.
2. Liceo: *a)* classico, *b)* scientifico.
3. Istituto tecnico: *a)* inferiore, *b)* superiore.
4. Istituto magistrale: *a)* inferiore, *b)* superiore.

II) Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

1. Scuola di avviamento al lavoro.
2. Scuola: *a)* commerciale, *b)* industriale, *c)* agraria.

3. Istituto: a) industriale, b) commerciale.

4. Istituto nautico.

III) Scuole ed Istituti d'istruzione artistica.

1. Liceo artistico.

2. Scuola od Istituto d'arte.

3. Conservatorio di musica.

La Religione riprese dunque il suo posto nell'istruzione pubblica italiana.

Essa che per tanti anni « si stette senza invito » è considerata di nuovo dal Governo « *come fondamento e coronamento della istruzione pubblica* ». Non rientra quindi come cenerentola, ma come matrona: questo è lo spirito della legge.

Basta osservare le norme principali che ne regolano l'insegnamento: a) obbligatorietà della frequenza all'insegnamento religioso per il fatto stesso dell'iscrizione alle singole classi; b) l'orario dell'insegnamento religioso fa parte dell'orario obbligatorio dell'Istituto; c) gli Insegnanti di Religione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri professori, fanno quindi parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza di esso, plenaria o parziale con diritto di voto per la determinazione delle classifiche sulla condotta e sul profitto degli alunni negli scrutini, e per quanto riguarda l'indirizzo generale didattico e disciplinare della scuola e dell'istituto; d) i programmi dell'insegnamento per le varie classi sono redatti d'accordo con la S. Sede; e) i libri di testo devono essere approvati dalla Autorità ecclesiastica; f) i professori di Religione devono essere approvati dall'Ordinario diocesano, presi gli opportuni accordi con i Presidi dei singoli Istituti; g) la revoca dell'approvazione o dell'abilitazione (questa viene concessa anche a laici, previo esame) dei professori di Religione da parte dell'Ordinario priva, senz'altro, l'insegnante della capacità d'insegnare. (vedi circolare ministeriale 23 settembre 1930 N. 117 e le Norme della Sacra Congregazione del Concilio 21 giugno 1930).

Come fu accolta la riforma?

Da tre anni l'insegnamento religioso ha la sua effettuazione in tutti gli Istituti medi d'Italia. Possiamo chiederci: come fu esso accolto? con quale esito si svolge?

Alla prima domanda si può affermare che addirittura insignificanti furono le voci discordi o dubbiose. La legge che lo prescrive ebbe unanime e calda approvazione dalle due Camere, la Stampa fu pienamente favorevole. Le famiglie degli studenti — le più interessate — non tardarono ad apprezzare altamente la felice innovazione, tanto che le domande d'esenzioni sono rarissime, quasi nulle. I giovani non solo seguono, ma con palese crescendo si appassionano al nuovo insegnamento e circondano di stima e d'affetto il Professore di Religione.

Certamente non è difficile immaginare il gran bene che potrà derivarne e non soltanto per la vita morale delle nuove generazioni.

Ma la legge, ha creato anche una nuova gravissima responsabilità. « Le buone scuole — ha scritto Pio XI nell'Enciclica sull'Educazione cristiana — sono frutto dei buoni maestri ».

Certo che la ristrettezza dell'orario finora concesso allo studio della Religione è una grave difficoltà alla sua efficace e piena valorizzazione, ma io penso che più che dall'orario i vantaggi dell'insegnamento dipendono dagli stessi insegnanti.

E se la preparazione intellettuale non basta neppure al maestro di altre discipline quando voglia essere non solo insegnante ma educatore, meno che meno potrà bastare a colui che dovendo dispensare la scienza di Dio deve essere educatore per eccellenza.

Delicatissima quindi la sua scelta, e per questo tanto più lodevole e giusta la disposizione della legge che la nomina dei professori di Religione pone sotto il diretto controllo non solo della Autorità scolastica, ma dei Vescovi che per natura loro sono i veri maestri e i giudici più competenti dei loro Sacerdoti.

Resterebbe ora da rispondere a questo interessante quesito:

Con quale esito pratico si è svolto finora l'insegnamento religioso nelle scuole italiane?

Ma qui io penso che invaderei il campo della superiore competente autorità scolastica, a volerne direttamente parlare.

Essa sola nella sua vigile ed assidua opera d'assistenza e di controllo, può avere i dati in mano per un sicuro giudizio generale, e — senza dubbio — quel giudizio l'ha già serenamente formulato.

Che se delle deficienze si possono ancora riscontrare, esse non sono da attribuirsi allo spirito della legge, ma all' incomprendimento di chi la legge deve localmente applicare, o, all' insufficienza di chi è investito del mandato d' insegnare. Certo che se si considerano le gravi e peculiari difficoltà di questo mandato, quali la ristrettezza d'orario e la mancanza del controllo più efficace, l'esame, quelle eventuali deficienze si possono non solo facilmente comprendere ma anche giustificare.

E ben lo sanno le Autorità scolastiche che — è doveroso dirlo — quasi sempre e dovunque hanno dato prova di piena ed amorosa comprensione della delicata e difficile missione assunta dai Professori di Religione:

Per parte mia — certo d'interpretare il pensiero di tutti i colleghi — tengo a riaffermare che due sublimi ideali ci sorreggono e ci spronano a vincere ogni difficoltà: l'amore a quella Fede di cui siamo ministri e l'amore all'Italia di cui ci sentiamo figli ardenti e devoti.

E nessuna altra mira ci sospinge nel quotidiano lavoro al di fuori di questa: preparare, più degnamente che sia possibile, a quella Fede e a questa nostra Italia la bella e balda gioventù che, con tanta fiducia, ci venne affidata.

AMBROGIO ROVIGLIO




Nella prima parte del nostro studio sul Foscolo e la critica (1), abbiamo brevemente trattato dei *Sepolcri*; prendiamo ora, pure brevemente, in esame le *Odi* e le *Grazie*.

Chi legga e rilegga con la dovuta attenzione le due famose odie *La Pallavicini* e *Adora* rimasta non può non pro-

IL FOSCOLO E LA CRITICA

al Foscolo l'occasione o forse meglio il pretesto a comporre la prima lirica (Seconda parte: le ODI e le GRAZIE)

disgrazia toccata alla dama, impazientemente datasi agli aspri esercizi virili, ci presenta con plastica vivezza la furia del cavallo che ormai insensibile al freno, con la bocca aperta di spuma, grondante di sudore, la carica al vento, in pazzia corsa trasportando la temeraria amazzone precipitata di sella e la trascina priva di sensi sulla riva sassosa.



I ricordi mitologici — per noi moderni del tutto senza interesse; non però per il Foscolo — terminano l'orditura della lirica. La Pallavicini feritasi cadendo dal cavallo è paragonata a Venere, punta a un piede da uno spino, il giorno in cui, fuor di senno per il dolore, piangeva la morte di Adone. La chioma della dama, che nella danza si scomponeva facendole gentile impaccio alle braccia, richiama al poeta Minerva che immersa nel fiume, con le mani grondanti, teneva i capelli fuori dell'acqua. Nettuno ancor dolente per la morte d'Ippolito s'affrettò a respingere dal mare il furente conchero e nelle ultime strofe il poeta richiama il mito di Diana, che precipitata da una rupe dell'Etna, guarì dalle ferite e ricobbe.

Nella prima parte del nostro studio sul Foscolo e la critica (1), abbiamo brevemente trattato dei *Sepolcri*; prendiamo ora, pure brevemente, in esame le *Odi* e le *Grazie*.

Chi legga e rilegga con la dovuta attenzione le due famose odi: *A Luisa Pallavicini* e *All'amica risanata* non può non provare un senso di viva ammirazione per la loro forma perfetta.

L'accidente doloroso occorso alla bellissima Pallavicini fornì al Foscolo l'occasione o, forse meglio, il pretesto a comporre la prima lirica, nella quale dopo aver nelle prime strofe lamentato la disgrazia toccata alla dama, imprudentemente datasi agli aspri esercizi virili, ci presenta con plastica vivezza la furia del cavallo che ormai insensibile al freno, con la bocca coperta di spuma, grondante di sudore, la criniera al vento, in pazza corsa trasportando la temeraria amazzone, la fa precipitare di sella e la trascina priva di sensi sulla riva sassosa.

I ricordi mitologici — per noi moderni del tutto senza interesse; non però per il Foscolo — formano l'orditura della lirica. La Pallavicini feritasi cadendo dal cavallo è paragonata a Venere, punta a un piede da uno spino, il giorno in cui, fuor di senno per il dolore, piangeva la morte di Adone. La chioma della dama, che nella danza si scompondeva facendole gentile impaccio alle braccia, richiama al poeta Minerva che immersa nel fiume, con le mani grondanti, teneva i capelli fuori dell'acqua. Nettuno ancor dolente per la morte d'Ippolito s'affretta a respingere dal mare il furente corsiero e nelle ultime strofe il poeta richiama il mito di Diana, che precipitata da una rupe dell'Etna, guarì dalle ferite e riebbe,

(1) Annuario del R. Istituto Tecnico «A. Zanon» di Udine per l'anno 1929 - 1930.

accresciuta, la primiera bellezza, esprimendo così la certezza che anche la Pallavicini, risanata, sarebbe apparsa anche più bella di prima. L'ode è mirabile per la sua efficacia descrittiva; inutile cercarvi la passione che manca del tutto. « Ode saldamente costituita. osserva un commentatore, in quanto il poeta è sempre presente col suo entusiasmo per la Bellezza... Non si parli di frigidità; qui canta l'asceta della Bellezza; non l'amante » (1).

Ma molto meglio, a mio giudizio, scrive di essa il Mazzoni: « E' troppo chiaro che al poeta quel caso della Pallavicini fu un pretesto per isfoggio della sua virtù di orafo a incidere e legare una collana di cammei; lingua e stile vi sono d'impareggiabile eleganza; i quadretti della scena del ballo, del bagno di Pallade, della furia del cavallo, del convito celeste, vivono per disegno puro e nettissimo » (2).

Passando ora a esaminare l'altra pure famosa ode: *All'amica risanata* (Antonietta Fagnani-Arese) notiamo subito che l'ispirazione in sostanza è la stessa, ma mentre, osserva il Rossi, nella prima ode « la figura e la disgrazia della Pallavicini scompaiono in una visione di poeta ellenico » nella celebrazione dell'amica risanata « al caldo sentimento della bellezza antica, si mesce, ispiratrice, la passione amorosa del poeta » (3). Ma si può veramente parlare di passione amorosa?

Nelle prime otto strofe il poeta canta le *dive membra* che *sorgon dall'egro talamo* come Venere sorge il mattino fulgida dal mare; celebra cioè la rinnovata bellezza di lei e i vezzi e le seduzioni, sia che suoni l'arpa, o canti o danzi. La mitologia abbonda: le Ore già ministre di farmachi durante la ma-

(1) Prose e poesie di U. F. commentate da M. Sterzi - Napoli - Perrella, pag. 47. Il giudizio dello Sterzi è il noto giudizio del Manacorda, che nei suoi *Studi Foscoliani* analizza le due famose odi magnificandone i pregi e contraddicendo così, almeno in parte, i giudizi del Carducci e del Chiarini. Anche lo Sterpa nel suo studio critico riguardante in particolar modo le *Grazie* (Le « Grazie » di U. Foscolo - Saggio critico-estetico - Tip. Ccniglicione e Giuffrida, 1930, pag. 82 e 124-126) s'accorda del tutto col Manacorda nel giudicare le due Odi.

(2) *L'Ottocento*, pag. 58-59. - F. Vallardi, Milano. - Anche il Donadoni approva il giudizio del Mazzoni; « la mitologia, egli scrive, vi apparisce ancora più come splendido elemento ornamentale, che come espressione della stessa sostanza poetica, più aderente allo spirito che inerente ». *U. Foscolo pensatore, critico, poeta*, p. 517 - R. Sandron, Milano.

(3) Storia della letteratura. Vol. III, pag. 253 - F. Vallardi, Milano.

lattia, compiono poi ben diverso ufficio apprestando le vesti di seta e gli ornamenti muliebri; sono ricordate anche le Grazie che devono negare il loro sorriso a chi osasse turbare la dama ricordandole la fugacità della bellezza muliebri e la morte, alla quale neanche le belle donne possono sottrarsi. Nelle cinque strofe che seguono, il poeta ci presenta tre dee: la casta Artemide, Bellona e Venere, mortali un tempo e poi deificate dalla fama e dalla poesia. Il poeta così foggia a suo talento la mitologia per poter concludere che in virtù del suo canto italico, derivato dall'antica poesia greca, l'amica sua, divenuta anch'essa dea, *avrà i voti delle insubri nepoti*, non sarà cioè mai più dimenticata. In quest'ode come nell'altra il poeta non mira che ad esaltare la bellezza femminile, la bellezza plastica, s'intende, che su di lui aveva un irresistibile fascino.

In generale i critici commentano con le più larghe lodi i due componimenti. Il De Sanctis ammira « la classica ode nei suoi ampi e flessuosi giri dove l'anima si espande sulla varietà della vita. In questo classicismo a colori vivi e nuovi — continua il D. S., — senti la freschezza di una vita giovane guarita da quel sentimentalismo snervante, risorta all'entusiasmo, incalorita dagli occhi negri e dal caro viso e dall'agile corpo e dai molli contorni della beltà femminile tra balli e canti e suoni d'arpa » (1).

Per il Cian, le due odi « sono veri fiori coloriti e fragranti di poesia ». « In queste strofette — egli scrive — il poeta Zacintio mentre rinnova i miracoli del Poliziano e del Pontano ben si mostra degno del miglior Parini lirico, tale da superare lo stesso maestro, tanta è la vita, la grazia, l'eleganza suprema di queste liriche, miniature insieme e cammei, nelle quali l'effetto plastico gareggia con quello pittorico etc. » (2).

Massima adunque, come si vede, è l'ammirazione del Cian non solo per la forma delle due odi (nel giudizio della quale non c'è, nè ci può essere disaccordo fra i critici) ma anche per il contenuto, di cui a proposito, si può, almeno in parte, dissentire dall'illustre critico. Infatti il Mazzoni parlando dell'ode *All'amica risanata* osserva, secondo me non senza ragione: « l'ode elegan-

(1) Saggi critici. - Treves, Milano. Vol. II, pag. 319.

(2) Il Foscolo nel primo centenario della morte, in Rivista d'Italia - 15 settembre 1927, pag. 34 - 35.

tissima riesce fredda; il marmo è lavorato magistralmente, non palpita; la strofa pariniana contempla ammirando, non sospira d'amore » (1).

Il Donadoni, invece, mentre rispetto all'ode *A. L. Pallavicini*, pur ammirando la forma, fa le sue riserve quanto al contenuto considerando l'ode stessa « nata in mezzo a un cerchio di corteggiatori... più che sgorgata dall'anima di un amante solitario » (2), rispetto all'ode *All'amica risanata* dice che in essa « l'espressione ha assunto una maestà religiosa » e la mitologia « non è più adornamento ma voce sincera della nuova religione della bellezza a cui il poeta aveva innalzato un altare nella parte più profonda dell'anima » (3). Nota ancora il Donadoni che nell'ode stessa « c'è come un florilegio di squisite bellezze oraziane e virgiliane, ma sì fresche e vigorose, come se nascessero la prima volta sotto gli occhi stessi del poeta » (4). Sono, come si capisce subito, giudizi di carattere prevalentemente soggettivo, che non possono avere valore assoluto. Anche il Croce si mostra ammiratore senza riserve delle due odi, nelle quali vede « il processo magico onde si crea la vita imperitura » (5). Eppure queste due odi tecnicamente perfette, le più belle forse, dal lato della forma, che vanti la nostra letteratura, appartengono, pare a me, a quel genere di poesia che, a proposito della poesia del Monti, il Croce appunto chiama « poesia del letterato » dettata da quella « sorta di sentimento che è il sentimento letterario o artistico »; genere cioè di poesia poco o punto pregevole, pensa il Croce, ma che, dico io, i letterati, in generale, — per la seduzione della forma — sono disposti ad ammirare, quantunque tale poesia manchi di calore d'affetto, di viva e sincera ispirazione.

Concludendo, da quanto s'è visto a proposito delle due odi, si rileva che unanime è l'ammirazione dei critici per la loro fattura tecnica, ma mentre alcuni, veramente pochi, fanno le loro riserve quanto al contenuto, altri, i più, lodano senza riserva alcuna. Per parte nostra, lasciando da parte le frasi artificiose, par-

(1) Op. cit., pag. 59.

(2) Op. cit., pag. 516.

(3) Op. cit., pag. 571.

(4) Ibidem.

(5) *Poesia e non poesia*. - Bari, Laterza, 1923, pag. 87.

ticularmente care ad alcuni critici; frasi che significano poco, quando non significano addirittura nulla, diremo che il motivo fondamentale delle due odi è la celebrazione della bellezza corporea della donna, dei suoi vezzi, atteggiamenti, movenze seducenti; la mitologia, cosa morta per noi moderni, largamente usata, aderisce come può al motivo fondamentale; le strofe, veramente mirabili di fattura, poco parlano alla mente, niente al cuore; arte vera, dunque, arte creatrice, o abbagliante artificio? io penso: più questo che quella (1).

E passiamo alle *Grazie*, che il Foscolo considerò forse il suo principale componimento poetico, anche se non riuscì a dargli una forma definitiva e per la sua incontentabilità d'artista e, sopra tutto, per la natura stessa del soggetto, che non si prestava ad una concezione organica.

Direi che le *Grazie* sono per il critico più importanti dei *Sepolcri*, perchè più di questi ci rilevano il singolare temperamento del poeta greco-italico, allo spirito del quale il Cristianesimo fu un fenomeno del tutto estraneo.

Il Foscolo e per la nascita in terra greca e per il sangue che gli scorreva nelle vene, sentiva in certo modo rivivere in sè il mondo greco antico; la sua mitica fede, se così possiamo chiamarla, non era naturalmente la fede degli antichi poeti greci, ma quella fede che poteva avere un uomo del secolo XVIII, non credente nel soprannaturale; per giustificare la qual fede egli si studiava di scorgere sotto il velo dei miti alti concetti, sopra tutto di bellezza estetica. Ma il fenomeno della poesia foscoliana non si capirebbe appieno se non si pensasse al tempo in cui si manifestò: tempo cioè nel quale i ricordi dell'antichità classica erano venuti di moda con la rivoluzione francese. Nell'opera del Foscolo però il

(1) Il Chiarini, è ben noto, nella prefazione alle Poesie del Foscolo, a proposito dell'ode « All'amica risanata » pur riconoscendone la mirabile eleganza, scrisse che in quei versi come nella maggior parte di quelli delle *Grazie*, il poeta è d'una freddezza glaciale. La frase è troppo forte, ma, in parte almeno, risponde certamente a verità. Vedasi anche il saggio sul Foscolo di M. Fubini, il quale scrive che le due odi « celebrano la bellezza sempre minacciata e sempre risorgente »; egli scrive ancora che esse « segnano la fine della giovinezza poetica del Foscolo; giovinezza che « ci ha lasciato il canto della fantasia che si abbandona gioiosa al primo contatto col mondo e poi ritorna su sè medesima e avverte il proprio valore ». (M. Fubini - *Ugo Foscolo* - Saggio critico. - Ribet, Torino, 1928; pag. 167).

classicismo non ha carattere puramente formale, esteriore, ma è espressione di un sentimento sincero e vivo, per quanto anacronistico e perciò non facilmente comunicabile agli altri (1). Ma per penetrare nell'intimo della poesia foscoliana bisogna anche tener presente il temperamento erotico del poeta. La fonte principale delle sue ispirazioni fu la bellezza della donna; la bellezza corporea, esteriore (2), che egli si studiò in qualche modo di spiritualizzare, persuaso forse che un'opera letteraria anche perfetta dal lato della forma non ha vera vita se l'elemento morale non l'anima (3). I *Sepolcri* son particolarmente vivi perchè in essi quest'elemento è dominante, mentre manca del tutto nelle *Odi* e scarsamente si manifesta nelle *Grazie*, sebbene le une e le altre per l'eccellenza della forma siano superiori ai *Sepolcri*.

Per quanto riguarda le *Grazie*, è inutile che in questo mio breve esame parli della prima idea del carme, dei mutamenti del primo disegno, della formazione lenta e laboriosa di quei brevi componimenti lirici — cosiddetti *frammenti* — che il poeta, in un determinato momento, ideò di legare insieme per dar vita ad un poema, nonchè delle costruzioni — non *ricostruzioni* perchè il poema non è mai esistito di fatto — tentate dall'Orlandini,

(1) Non hanno importanza le poche poesie di soggetto religioso che il Foscolo — istruito in collegi di gesuiti — compose quand'era ancor giovinetto.

(2) Non è fuor di luogo richiamare il brano di una lettera del F. alla Albrizzi, nella quale egli fa un paragone fra la Venere de' Medici e la Venere del Canova, a proposito della quale scrive d'averla « visitata, e rivisitata e amoreggiata e baciata » aggiungendo che se la Venere de' Medici gli appariva come una bellissima dea l'altra gli si mostrava come una bellissima donna. « L'una mi faceva sperare il Paradiso fuori di questo mondo, e questa (cioè la Venere del Canova) mi lusinga del Paradiso anche in questa valle di lacrime ». (*Opere edite e postume* - Le Monnier, vol. XI, pag. 376). Lo Sterpa, dopo aver richiamata questa lettera e un'altra, dello stesso tono, alla Contessa d'Albany commenta molto giustamente: « Non c'è chi non senta in queste due descrizioni una certa *sensualità, fine ma profonda... come quella che troviamo in più liriche delle Grazie*. (Op. cit., pag. 243).

(3) Nella « Ragion poetica e sistema generale del Carme « Le Grazie » esposti dall'autore » così scrive il Foscolo: « Scrivendo questo ed altri Poemi lirici, l'Autore ebbe tre intenti diversi, i quali unitamente concorrono al fine essenziale delle Poesie, d'istruire dilettaudo. Egli intese di ricondurre l'arte lirica a' suoi principi; di eccitare velocissimamente nel cuore molti e vari affetti caldi ed ingenui, da' quali scopri il vero ed il bello

dal Chiarini e si può anche aggiungere da Severino Ferrari (1). Quanto alla *ragion poetica e architettura* del Carme, secondo gli intendimenti del Foscolo, basterà richiamare poche frasi tratte dai frammentari chiarimenti lasciati dal poeta stesso. Dopo aver affermato che il fine essenziale della poesia è quello di *ammaestrare dilettaudo*, egli nota che il fondo del Carme delle Grazie è didattico, ma lo stile è fra l'epico e il lirico» (2) cioè «un misto degli inni sacri di cui l'antichità vedeva maestro Anfione, delle odi di Pindaro e della poesia latina, quale nella sua grazia nativa si trova spesso in Lucrezio e in Catullo» (3). Rispetto poi alla architettura del Carme, il poeta «s'è servito... de' frammenti più antichi: ricorrendo all'origine del mondo, e li ha uniti a' moderni e contrappesati per formare un solo edificio» (4). «Questo servirsi di materie che il tempo e le circostanze hanno quasi immensamente disgiunte fra loro è un privilegio della Poesia e della Musica» (5). «Il primo (*inno*) narrando l'origine divina delle Grazie, e la civiltà progressiva del genere umano, non si diparte, se non nel modo di descriverle, dalle prime nozioni fantastiche che si trovano nei poeti... Invece il secondo inno ti guida nell'Italia de' nostri giorni. Tu puoi aver conosciute le cose e le persone introdottevi, ed avere assistito al sacrificio che il poeta fa nella sua villa (*sul poggio di Bellosguardo*) alle Grazie» (6). Il terzo inno infine «non ti conduce più nè a que' secoli, nè a questi, nè in luoghi da noi conosciuti; ma nel mezzo dell'oceano, in terra celeste, e in mezzo ad arti così divine che le nostre parrebbero appena imitazioni» (7).

morale». Le Poesie di U. F. citate, pag. 349. V. anche la pagina 399 dove si legge: «Quanto all'arte poetica parmi che l'autore abbia fatto professione del suo metodo nelle note che accompagnano il Carme de' *Sepolcri*: Ho desunto questo modo di poesia da Greci, i quali dalle antiche tradizioni traevano *sentenze morali* e politiche, presentandole non al sillogismo de' lettori, ma alla fantasia ed al cuore».

(1) V. il noto commento del Ferrari, riveduto dall'Antognoni. - Sansoni, Firenze, 1918, pag. 92 e seg.

(2) *Le Poesie di U. Foscolo* a cura di Guido Biagi. - Firenze, Sansoni, 1883 (ristampate nel 1920) pag. 330 e 400.

(3) *Le Poesie*, cit. pag. 331 e 401.

(4) *Le Poesie*, cit. pag. 332 e 402.

(5) *Ivi*, pag. 333 e 403.

(6) *Le Poesie* cit. pag. 335 e 405.

(7) *Le Poesie* cit. pag. 336 e 406.

Anche nelle Grazie naturalmente la mitologia abbonda, anzi sovrabbonda. Il Foscolo, che non credeva in Dio, e per il quale, come già osservai, il Cristianesimo nulla significava, credeva nella mitologia, considerava cioè le favole mitologiche come simboli di alte verità; onde il carattere prevalentemente allegorico del poema. « Le allegorie, egli scrive, comecchè si paian cose ridicole ai critici metafisici, furono non pertanto agli artisti i materiali più belli ed efficaci di lavoro ». « ...Un'allegoria non è veramente che un'idea astratta personificata, la quale perchè agisce più rapidamente e agevolmente sui sensi e sulla immaginazione in questa forma, ci si apprende alla mente con più prontezza ». « Venere, (ad esempio) per i poeti e artisti della Grecia, non era altro che la rappresentazione personificata della bellezza ideale » (1). E ancora: « Teocrito non considera le Grazie se non come Deità allegoriche, che avevano ufficio d'ispirare al ricco la liberalità, al povero la gratitudine » (2).

Com'è noto, la prima idea del Foscolo era stata di celebrare le Grazie in un solo inno; poi, essendosi a mano a mano allargato nella sua mente il disegno primitivo, egli avrebbe voluto concretarlo in tre inni, intitolati, il primo a Venere, madre delle Grazie, siniboleggiante « la bella natura appariscente », il secondo a Vesta « nume verginale e custode del foco eterno che anima i cuori gentili », il terzo a Pallade « dea delle arti consolatrici della vita e maestra degli ingegni ». Il Carme nato frammentario, tale rimase e tale doveva necessariamente rimanere. Nella protasi il poeta invoca dalle Grazie *l'armoniosa melodia pittrice* della loro beltà sicchè il suo canto voli a rallegrare l'Italia afflitta *da regali ire straniere*. Pur troppo all'Italia di quel tempo, divisa e serva, ben altro era necessario che i versi, per quanto mirabili, del Foscolo; ad ogni modo bisogna tener conto delle sue buone intenzioni. Il poeta immagina di innalzare alle Grazie un'ara *fra gli aerei poggi di Bellosguardo* e invita il Canova *al vago rito e agli inni*; Canova, la cui Venere persuadeva al Foscolo « che si può trovare il paradiso anche in questa valle di lagrime »; espressione rivelatrice dell'intima natura del poeta. Egli s'augura che in

(1) *Le Poesie*, cit. pag. 302.

(2) *Le Poesie* cit. pag. 304.

virtù del suo Carme il Canova, artefice di Numi, possa dare al gruppo delle Grazie, intorno al quale stava lavorando, un nuovo spirito, lo spirito cioè che era nella mente del poeta stesso. Anch'io, esclama «pingo e spiro a' fantasmi anima eterna; — sdegno il verso che suona e che non crea». Esclamazione orgogliosa, certo, ma che si spiega pensando alla piena coscienza che egli aveva del suo valore di poeta. Con ciò però non si intende di dire che tutti i versi del Foscolo siano versi che creino davvero; certo suonano meravigliosamente.

« Il primo inno ha — dice il poeta — più dello storico e illumina l'antichissima Grecia »; storico, per modo di dire, perchè si tratta di storia vista attraverso al velo della mitologia, interpretata spesso a modo suo dal poeta. Venere ha la parte principale; Venere detta Citerea perchè, uscita dalle onde insieme con le Grazie, approdò prima all'isola di Citera, « isola posta dopo Zacinto », dove il poeta nacque e fanciullo adorò la « Deità di Venere »; la sacra, la bella Zacinto, alla quale egli volgerà sempre il pensiero perchè non può essere devoto delle Grazie « chi la patria oblia ». « Salve Zacinto (esclama con accento commosso il poeta) all'anteree prode, — de' santi Lari Idei ultimo albergo — e dei miei padri, darò i carmi e l'ossa — e a te il pensier... ».

L'apparire di Venere con le Grazie sulla terra segna, secondo il poeta, il principio della civiltà nella Grecia; alla primitiva ferocia succede la gentilezza del costume; Venere poi sale all'Olimpo, accompagnata dalle Grazie, che per consiglio di Venere stessa tornano sulla terra a ispirare poeti ed artisti e a confortare « le nate a delirar vite mortali » per causa, sappiamo bene, di quella Venere terrena che tanto ha fatto farneticare il poeta.

Il secondo inno, come dicemmo, prende il nome da Vesta. Il poeta ci presenta subito « tre vaghissime donne a cui le trecce — infiora di felici itale rose — giovinezza... », che vengono a sacrificare alle Grazie sull'ara di Bellosguardo, compiendo così l'ufficio di sacerdotesse. Son esse Eleonora Nencini, Cornelia Rossi-Martinetti, Maddalena Marliani-Bignami, che rappresentano la musica, la poesia e la danza. Alla prima, la suonatrice, il poeta assegna « le grazie che spirano da un animo temprato di dolce pietà; alla seconda le grazie della fantasia espresse dall'amabilità della parola; alla terza le grazie apparenti allo sguardo, dall'eleganza delle forme, nei moti del ballo » (Foscolo). Giovineti e donzel-

lette italiche invita il poeta a partecipare al rito, anzi ad iniziarlo; gli uni, avviati agli studi scientifici, perchè imparino le belle locuzioni, le altre perchè sappiano difendersi dalle insidie d'Amore, che « promette gioia e manda pianto »; e invita al rito anche Canova che ardiva « vestir d'eterna giovinezza il marmo » — affinché mirando « il vivo — spirar de' vezzi — nelle tre ministre » potesse « ...lasciarle — immortali fra noi, pria che all' Eliso — su l'ali occulte fuggano degli anni ».

Come notammo a proposito delle due odi, anche nelle Grazie la nota dominante riguarda la bellezza femminile, che il poeta non si stanca mai di celebrare in questo o quel modo.

Magnifica è la descrizione del paesaggio toscano che fa il Foscolo ricordando Galileo che ad Arcetri, non lungi da Bellosguardo, attendeva ai suoi severi studi astronomici. A lui le Grazie ispiravano la bella forma onde Galileo sapeva vestire le sue geniali concezioni. « ...Con esse — qui Galileo sedea a spiar l'astro della loro regina... — qui a lui l'alba, la luna, e il sol mostrava, — gareggiando di tinte, or le severe — nubi su la cerulea alpe sedenti, — or il piano che fugge alle tirrene — Nereidi, immensa di città e di selve — scena e di templi e d'arator beati, — or cento colli, onde Appennin corona — d'ulivi e d'antri e di marmoree ville — l'elegante città, dove con Flora — le Grazie han serti e amabile idioma ».

Il poeta poi ci presenta la prima sacerdotessa (la Nencini) che uscita dal suo « ornato ostello » si porta presso all'ara e siede: « e il bisso liberale *accònsente ogni contorno — di sue forme eleganti*; e fra il candore — delle dita s'avvivano le rose, — mentre accanto al suo petto agita l'arpa ». La melodia che diffonde la sacerdotessa è paragonata a quella che spandevasi, lungo le rive dall' Ilisso, dalla lira sonata da Aspasia, mentre « intanto al suono Socrate libava — sorridente, a quell'ara e col pensier — quasi a' sereni dell'Olimpo alzossi ». Il concerto diffuso dall'arpa della sacerdotessa è pure paragonato al dolce sussurro che all'alba desta il vento sul lago di Como. Delicata, bellissima è la descrizione che segue: « Come quando più gaio euro provòca — su l'alba il queto Lario, e a quel sussurro — canta il nocchiero, allegransi i propinqui — liuti, e molle il flauto si duole — d'innamorati giovani e di ninfe — su le gondole erranti; e dalle sponde risponde il pastorel con la sua piva; — per entro i colli rintronano i corni —

terror del cavriol, mentre in cadenza — di Lecco il malleo domator del bronzo — tuona dagli antri ardenti; stupefatto — pende le reti il pescatore, ed ode; — tal dall'arpa diffuso etc. ». Arcadia! esclamerà qualcuno e sia pure, ma splendida Arcadia.

Nella seconda parte di quest' inno compare la Martinetti, « la bella donna, delle Dee seconda — sacerdotessa... » che viene recando un favo. Il miele che le api depongono nel favo simboleggia per il poeta l'eloquenza persuadente e la poesia; ciò che gli dà occasione a tracciare la storia mitologica delle api, che, scacciate dalla Grecia da Marte, passano in Italia e qui si dividono in due sciami, l'uno dei quali si porta nella valle del Po, dove si svolse la poesia epica e l'altra in Toscana dove fiorirono l'architettura, la poesia di Dante e del Petrarca, le novelle e le poesie del Boccaccio. Il poeta chiude la seconda parte dell' inno invitando le donzelle a pregare insieme con la sacerdotessa e i garzoni a contemplarla insieme con lui. « Con lei pregate, o donzelle, e meco — voi, garzoni, miratela. Il segreto — sospiro, il riso del suo labbro, il dolce — foco esultante nelle sue pupille — faccianvi accorti di che preghi, e come — l'ascoltino le Dee... ». A proposito dei quali ultimi versi non è fuor di luogo richiamare la seguente osservazione del Foscolo: « ...in questi Inni ho tentato di rappresentare ciò che ho osservato io medesimo nelle *amabili donne* che senza saperlo mi mandarono prima al cuore e poscia all'ingegno alcune immagini delle Grazie etc. » (1). Son quasi sempre le amabili donne che ispirano il Foscolo; dei suoi pensieri è questo il dominante, al quale non sa nè può in modo alcuno sottrarsi (2).

Nella terza parte di questo secondo inno il poeta ci presenta la terza sacerdotessa, la Bignami, la quale porta seco un giovine

(1) Scrive in proposito lo Sterpa (Le « Grazie », di U. Foscolo - Catania, 1930): « Dai non intenditori di cose foscoliane si crede che le *Grazie* del Foscolo siano state ispirate dalle Grazie del Canova. Che ciò non è esatto ha dimostrato, fra gli altri, Eugenia Montanari nel suo studio: *Ugo Foscolo e le Grazie*. Il celebre gruppo del Canova fu scolpito a Roma nel 1814, e quindi il Foscolo non poteva conoscerlo. Se mai era Ugo che voleva ispirare il Canova o altri artisti con la sua lira, tanto che egli ci dirà, in verso e poi in prosa che Fidia fu ispirato dalla lira di Omero ». « Se qualche cosa del Canova ispirò il poeta, si trattò della Venere scolpita per la Galleria degli Uffizi ». Op. cit., pag. 242-43.

(2) *Le Poesie* cit., pag. 415.

cigno che la viceregina di Baviera (*un'altra amabile donna*) (1) inviava all'ara di Bellosguardo in segno di ringraziamento alle Grazie per il ritorno dalla campagna di Russia («da' fiumi argenti ov'hanno patria i cigni») del marito, il principe Eugenio Beauharnais. E' una curiosa fantasia del poeta, che non dispiace in grazia dei bei versi coi quali la scena è presentata. Questa terza sacerdotessa, «sacra danzatrice», quando siede è meno bella della «gentil sonatrice» e meno amabile dell'altra sacerdotessa simboleggiante l'eloquenza e la poesia; «...ma se danza, — Vedila! tutta l'armonia del suono — *scorre dal suo bel corpo, e dal sorriso — della sua bocca; e un moto, un atto, un vezzo — manda agli sguardi venustà improvvisa.* — E' la solita nota, la nota dominante più volte ricordata, che contraddistingue fondamentalmente il carme. Il terzo inno, come s'è detto, prende il nome da Pallade «dea delle arti consolatrici della vita e maestra degli ingegni». E' scrive il Foscolo; «più metafisico perchè attende più di proposito al potere delle arti sulle umane passioni, e ci trasporta in un paese ideale» (2). Dopo aver invocati Anfione, Pindaro e Catullo, — dei quali mira a far suoi l'arte e gli spiriti dei loro idiomi — nonchè «la più casta delle Muse», Clio, che presiede alla Storia, narra il poeta come Amore — il terribile dio, suo perpetuo tormento — invidioso del fascino che esercitavano sulla terra le Grazie, «...dai giochi d'Olimpo, acerbo in core, — precipita agitando arco e faretra — strepitanti per gli omeri al suo corso — e i chiusi strali presagian frementi — quell'invisibil Dio che pari a notte — di nubi circondato e di paure — l'alme sorelle a funestar scendea;» l'alme sorelle, le Grazie, che come tortorelle spaventate dal lamento dell'upupa, fuggono tremanti. Ma per la loro fortuna s'incontrano con Minerva, che, presentatasi alle Grazie, le conforta e promette loro un dono che le difenda dalle offese d'Amore; il mistico velo cioè, tanto trasparente «*che non pur non asconde, ma neanche adombra le bellissime forme;*» e a guisa di amuleto invisibile le difende dal fuoco delle passioni divoratrici» (3). Le Grazie restano dunque perfettamente nude e il

(1) « Io del passato governo non bramo se non la viceregina, perch'era bellissima giovane e principessa graziosa ed elegantissima quanto le Grazie etc. » (Foscolo).

(2) *Le Poesie* cit. pag. 410.

(3) *Le Poesie* cit. Dissertazione sul velo delle Grazie, pag. 316.

velo altro non è che una buona ma vana intenzione del poeta. Ci troviamo dinanzi a una metafisica dell'amore caratteristicamente foscoliana, che ha suggerito al poeta casti e sonanti versi in contrasto stridente con la fiera sua passionalità sensuale. Ma torniamo all' inno. Minerva, dopo aver confortate le Grazie, ordina loro di portarsi al mare a venerare la Madre, cioè Venere, mentre essa si reca alla sua reggia nella misteriosa Atlantide per far preparare alle Dee minori, « a cui diè Giove — d'esserle care alunne... » il prezioso velo.

Di quella che avrebbe dovuto essere la seconda parte di questo terzo inno, il Foscolo ci presenta solo il bel frammento che riguarda Tiresia, il famoso indovino che avendo un giorno, per caso, scorto Minerva nuda, che stava bagnandosi nel mare, divenne improvvisamente cieco « per che la divina ira di Palla — al cacciatore col cenno onnipotente — avvinse i lumi di perpetua notte. — Tal destino è ne' fati. Ah! senza pianto — l'uomo non vede la beltà celeste ». Il Donadoni, a proposito di questa favola di Tiresia, dopo aver osservato che « per il Foscolo la favola antica non è finzione rettorica, non è episodio di bellezza, non distrazione o riposo dal racconto poetico: è veste corporea di verità morali eterne, rivelazione esteriore di profondi pensamenti sulla natura e sul dolore e sul mistero dell'uomo » (1) aggiunge: « Così nelle *Grazie* sono sviluppate per via di miti, concezioni di una filosofia tutta nuova; come quella che la verità acceca chi la vuol veder tutta, simboleggiata nella favola di Tiresia punito di cecità, per aver voluto mirare Pallade ignuda » (2).

Sarà proprio stato questo il pensiero recondito del Foscolo?

Credo sia lecito dubitarne (3).

La terza parte di quest'ultimo inno riguarda principalmente

(1) E. Donadoni - *Ugo Foscolo pensatore, critico, poeta* - Sandron, Milano, pag. 269-70.

(2) *Ibidem*.

(3) Meglio, secondo me, il Donadoni stesso mostra d'interpretare il mito di Tiresia, quando, a proposito della temperanza delle passioni che, secondo lui il Foscolo raccomanda nelle *Grazie*, osserva che « alla necessità che gli uomini temperino le cupidigie del senso allude forse al mito — amplificazione di un arido frammento di Callimaco — di Tiresia giovinetto che volle vedere nel bagno ignuda Pallade e ne fu per castigo accecato ». Op. cit., pag. 626.

la divina opera del Velo. Il poeta illustra, al solito, con bellissimi versi, il lavoro delle singole celesti artefici, mentre «...Pallade in mezzo — con le azzurre pupille amabilmente — signoreggiava il suo virgineo coro». Sulla compiuta «opra fatale» Ebe versò la ambrosia «...e fu quel velo eterno. — Poi su le tre di Citera Gemelle — tutte le Dive il diffondeano; ed elle — tra le fiamme d'amore ivano intatte a rallegrar la terra e sì velate — apparian come pria vergini nude». Nella chiusa il poeta dà il suo addio alle Grazie promettendo di rinnovare ogni anno, nell'aprile, il rito con l'intervento delle tre dame e rivolgendo alle Grazie stesse una particolare preghiera: «...un voto del mio core udite. — Date candidi giorni a lei che sola, — da che più lieti mi fioriano gli anni, — m'arse divina d'immortale amore. — Sola e secreta spargerà le chiome — sopra il sepolcro mio, quando lontano — non prescrivano i fati anche il sepolcro. — Vaga e felice i balli e le fanciulle — di nera treccia insigni e di sen colmo, — sul molle divo di Brianza un giorno — guidar la vidi: oggi le vesti allegre — obbliò mesta e il suo vedovo coro. — È se alla Luna e all'etere stellato — più azzurro il scintillante Eupili ondeggia — il guarda avvolta in lungo velo, e plora — col rosignol, finchè l'Aurora il chiami — a men soave tacito lamento. — A lei da presso il piè volgete, o Grazie, — e nel mirarvi, o Dee, tornino i grandi — occhi fatali al lor natio sorriso». Sono i soli motivi del Foscolo: un ricordo d'amore nel quale la Bignami compare come guida di fanciulle dai capelli neri e dal sen colmo e l'augurio alla dama di tornare alla primiera letizia; nulla di nuovo dunque; ma i versi sono bellissimi; sono musica affascinante, dolcissima; e perciò poesia, vera poesia.

Le *Grazie* sono state variamente giudicate; in generale dai vecchi critici non molto apprezzate: levate a cielo invece dai più recenti. Tra i vecchi v'ha una non trascurabile eccezione: il Settembrini; al quale il Carme «pare sia la più bella poesia del Foscolo, più bella dei *Sepolcri* assai; è una pittura di paesaggio, è una musica soavissima, è un'armoniosa melodia pittrice, è il canto dell'arte, è uno dei capolavori dell'arte moderna etc.» (1) Evi-

(1) *Lezioni di letteratura italiana*. Vol. III, pag. 253. - Morano, Napoli, pag. 253.

dentemente il Settembrini in questo suo giudizio s'è lasciato sedurre dalla perfezione tecnica e dalla musicalità dei versi e non ha pensato all'insieme del componimento, alla sua struttura inorganica e artificiosa. Ben noto è il giudizio del De Sanctis. Nelle *Grazie* egli vede «l'artista consumato; appena ci è più il poeta» (1). Direi che il De Sanctis è caduto nell'errore opposto a quello del Settembrini; manca, è vero, il poema — e le osservazioni del De Sanctis a proposito di questo sono giustissime — ma, oltre all'artista consumato, c'è, non sempre, s'intende, ma qua e là, in questo e quel passo, il poeta e vero poeta. Non è poesia di sentimento vivo, di passione, ma — più o meno tecnicamente perfetta, secondo i frammenti — è vera poesia, anche se la virtuosità tiene talvolta il luogo dell'ispirazione sincera.

Il Donadoni, nel suo ben noto e pregevole studio sul Foscolo, esamina particolarmente le *Grazie*, «poema, egli scrive, che se difetta di organicità e di impeto, è meraviglioso di disegno e di armonia» (2). Meraviglioso di disegno e di armonia? Si può accettare tale affermazione?

«Il classicismo delle *Grazie*, scrive ancora il Donadoni, non è ornamento. E' abito spirituale: è culto. La purificazione, l'elevazione intima all'aspetto della Bellezza è ciò che il poeta canta con accendimento religioso. Non i motivi esteriori, ma il profondo senso della poesia antica il Foscolo ha sentito e riprodotto nelle *Grazie*» (3). Senza dubbio in queste affermazioni c'è del vero, anche se questo vero è espresso con esagerazione. «Forse scrive appresso il Donadoni — sfuggì al De Sanctis che per il Foscolo Bellezza e Virtù tornano al medesimo: la parte didattica del poema non viene perciò ad essere una sovrapposizione ma sostanza di esso» (4). Che fosse veramente persuaso il Foscolo che Bellezza e Virtù si identificano? O non era forse questo un atteggiamento voluto, piuttosto che un intimo convincimento, una ostentazione, quasi direi, piuttosto che un sentimento sincero? «Dal culto delle *Grazie* — cioè della Bellezza e della Bontà — il poeta attende la redenzione d'Italia» (5) afferma ancora il Donadoni.

(1) *Saggi critici*. - Treves, 1918, vol. II, pag. 328.

(2) Op. cit., pag. 618.

(3) Op. cit., pag. 620.

(4) Op. cit., pag. 621.

(5) Op. cit., pag. 622.

E' mai possibile che il Foscolo fosse veramente persuaso che il culto delle Grazie potesse redimere l'Italia? Il Donadoni poi insiste sul concetto della *verecondia*, uno dei motivi dominanti, secondo lui, del poema. Il Foscolo, egli pensa, esalta la *verecondia*, che sarebbe per il poeta « la forma di ogni più dolce virtù ». Che sia proprio così? Se pensiamo alla sua passionalità impetuosa, disordinata, che non gli diede tregua, in verità stentiamo a crederlo. Direi che il suo atteggiamento *verecondo* è voluto, non sentito; non è un'intima persuasione, che può essere fonte di ispirazione sincera, di vera poesia, ma uno sforzo di riflessione, un tentativo di reazione contro alla sua natura, prepotentemente sensuale!

Un altro illustre critico, grande ammiratore, sia pure con qualche riserva, delle *Grazie*, è Vittorio Cian. Del quale ci limiteremo a richiamare soltanto il giudizio sintetico da lui espresso nella bella commemorazione tenuta a Milano e a Firenze, in occasione del primo centenario della morte del poeta (1).

Le *Grazie*, scrive il Cian, il « carne tanto poco conosciuto dai più, tanto misconosciuto e frainteso » furono « il sogno e il tormento del poeta Zacintio; il gran sogno da lui accarezzato e perseguito, per tanta parte della sua vita; sogno tormentato e, al poeta, tormentoso, perchè solo parzialmente realizzato » (2). Osserva poi il Cian che il disegno primitivo del carne essendosi negli intendimenti del poeta allargato, si venne in conseguenza « anche appesantendo e complicando di elementi più o meno legittimi, elementi di storia, di filosofia, e quindi snaturandosi alquanto » (3).

E appresso: « Fu fatale che il tentativo rimanesse incompiuto, anzi frammentario. Ma quali frammenti! Tanti frammenti, tanti tesori di poesia quasi tutta fresca e viva chè, una vena sottile, cristallina, pullulata e talvolta lambiccata dalla *fantasia* pittrice del poeta, s'era via via diffusa, in una successione non abbastanza organica di visioni, di scene, di figure, in una incessante malia di rievocazioni e di creazioni, ora vaste, ora minute, quali tenui, quali corpulenti, ma pressochè tutte nitide e concrete, in una perfezione di verso, agile e pur fermo, ricco di movenze svariate, morbido chiaro armonioso, un non so che di aereato e di

(1) V. Rivista d'Italia, op. cit., pag. 21-40.

(2) Rivista cit., pag. 36.

(3) Ibidem.

cristallino che incanta » (1). Direi che la fantasia, eccitata dalla ammirazione, ha un poco preso la mano al critico, il quale così conclude: « non meno che nei *Sepolcri*, palpita la vita in questo carne, che da molti si suole additare come esempio della cosiddetta arte pura, cioè svuotata d'umanità, quando non lo si consideri, come documento di frigida poesia alessandrina, fatto di virtuosità più o meno felice » (2).

E ora richiamerò il giudizio del Mazzoni; giudizio che a me sembra particolarmente notevole, perchè obbiettivo, misurato e preciso. « L'amore soverchio, scrive l'illustre critico, delle belle immagini plastiche che nelle due odi, brevi componimenti, potè condurre l'artista ad effetti mirabili, sebbene senza commozione del sentimento, ebbe a riuscirgli inevitabilmente dannoso quando lo trasse a inventare disegni per quadri e statue, in tre inni di seguito. Il senso intimo di tante figure, anche se il poeta avesse compiuta l'opera sua, sarebbe sfuggito a chiunque non fosse andato rintracciandolo di figura in figura con la scorta delle didascalie » (3). E appresso: « Il modo stesso, quale appare nei sommari, di procedere per scene staccate, che egli, l'artista, tramutava di continuo da un luogo all'altro, dimostra la tenuità del filo donde dovevano pendere, come nell'ode per la Pallavicini, quelle gemme incise. Non che la poesia, quando il poeta sia eccellente, non possa levarsi sino ai problemi della metafisica estetica; ma è lecito credere che *Le Grazie* sarebbero riuscite piuttosto una galleria con insigni esempi del bello, che non una proficua teoria » (4).

Questo giudizio del Mazzoni a me pare sia confermato, nella sostanza, se non proprio nella forma, da un recente e davvero

(1) Rivista cit., pag. 37.

(2) Rivista cit., pag. 38.

(3) *L'Ottocento*, cit. pag. 67-8.

(4) *L'Ottocento*, pag. 68. V. anche il Fubini, il quale a proposito delle *Grazie* scrive: « Nonostante tutte le escogitazioni critiche, le *Grazie* rimasero nell'opera, quale noi abbiamo, quelle che erano quando il Foscolo si accinse ai « sommari » alle « architetture » alle « ragioni poetiche » non simbolo, non allegoria, ma figure viventi, che gli si presentavano ogni qual volta rivolgeva lo sguardo pacificato alla vita. Se mettiamo in disparte tutti i passi di carattere decorativo e quelli che servono di artificioso collegamento, l'opera poetica foscoliana si dispone in parecchi quadri di diversa materia, che si raccolgono non per legami logici e neppure fantastici, ma per una certa somiglianza di tono intorno ai bellissimi, in cui campeggiano le divinità del cuore foscoliano, le *Grazie* ». (Op. cit., pag. 305).

pregevole studio, già da me citato, di M. Sterpa: *Le «Grazie» di U. Foscolo - Saggio critico estetico* (Catania-1930). L'autore veramente tien conto di tutta l'opera del Foscolo, ma in modo particolare si occupa delle *Grazie*. Diciamo subito che lo studio dello Sterpa è serio e coscienzioso e in buona parte persuasivo. Naturalmente ha anche i suoi difetti, ma i pregi e notevoli sicuramente prevalgono. Se l'autore si fosse meno dilungato su alcuni particolari, se di teorica estetica ne avesse fatta un po' meno, il lavoro avrebbe, direi, piuttosto guadagnato che perduto del suo valore. L'esposizione è chiara, garbata, piacevole. L'intento principale dello Sterpa, è stato di porre in termini chiari, precisi, come finora nessuno aveva fatto, quello che egli chiama il *problema* delle Grazie, « problema non del tutto facile, che si è prolungato, scrive l'autore, dalla morte del Foscolo in giù e che ancora non s'è risolto » (1).

Il qual *problema* è trattato particolarmente nel primo capitolo della seconda parte dello studio di cui ci occupiamo; problema, scrive lo Sterpa che « rimarrà sempre un po' aperto, almeno tanto quanto basti per penetrarvi e per scorgere sempre con un occhio nuovo, dato lo svolgimento continuo e incessante dello spirito umano che è spirito critico, l'orizzonte, del complesso mondo poetico foscoliano » (2). Che cosa sono le *Grazie* per lo Sterpa? Sono « un mondo poetico per nulla disgiunto dalle migliori produzioni del Foscolo, le quali di quest'unico mondo sono altrettanti momenti. ...E se legato al nome delle *Grazie* c'è — chi potrebbe negarlo? — un insieme di momenti non poetici, un pesante fardello di concettivismo e di moralismo e di estetismo, tutto ciò, appunto, è legato al nome delle *Grazie*, non alla poesia » (3).

Lo Sterpa distingue due momenti dell'attività letteraria foscoliana, rispetto alle Grazie: il poetico e quello che egli chiama filosofico o critico. Filosofico più che altro per modo di dire, perchè lo stesso Sterpa nel capitolo *Poesia e filosofia* riconosce che è vano cercare nell'opera foscoliana un sistema filosofico (4), come

(1) Op. cit., pag. 225.

(2) Op. cit., pag. 226.

(3) Op. cit., pag. 227.

(4) Op. cit., pag. 178.

è vano, io penso, cercare nel Foscolo il filosofo, nonostante il suo potente ingegno e la vasta cultura. Se il Foscolo fosse stato davvero un filosofo non sarebbe riuscito quel grande poeta che fu. Filosofia e poesia sono termini antitetici. Lo Sterpa, d'accordo col Bulferetti, pensa non senza ragione che nelle *Grazie* bisogna distinguere ciò che è vitale e veramente poetico, da ciò che non è nè questo nè quello, distinguere vale a dire, le liriche delle *Grazie*, nate per vivere di vita propria, indipendentemente da ogni idea di poema, dall'immaginato poema, rimasto soltanto un tentativo nella mente del poeta. Ne segue che se il Foscolo non riuscì a darci il poema che pur aveva vagheggiato, è del tutto vano che altri rinnovi il tentativo fallito al Foscolo stesso. Il tentativo del poeta può bensì essere soggetto di studio, ma studio diverso da quello che si prefigge un'analisi estetica delle *Grazie*.

Lo Sterpa in un capitolo del suo studio espone quale, secondo lui, deve essere il nuovo compito della critica rispetto alle *Grazie*: quello cioè di « vedere la poesia delle *Grazie* com'era nata *per il poeta stesso*, e trascurare come essa doveva essere *per gli altri* «cioè come in realtà non fu mai; e quindi, sacrificare senza esitazione tutto ciò che è tentativo di rendere per gli altri quella roba sua, di fare il poema con le aggiunte e le soppressioni» (1). Come saggio del nuovo compito della critica, lo Sterpa esamina e riporta dieci liriche delle *Grazie* che, a sua giudizio, presentano un'evidente autonomia. Chiude il volume un *esame estetico delle Grazie*. L'esame non è certamente senza valore, a proposito del quale però i dissensi, almeno parziali, possono essere più numerosi dei consensi. La critica estetica è arte difficile assai e direi anche pericolosa per il carattere prevalentemente soggettivo che essa ha (2). I canoni definitivi dell'estetica non sono ancora stati fissati e forse non saranno fissati mai; donde i giudizi sulla medesima

(1) Op. cit., pag. 298.

(2) Si veda, per esempio, come lo Sterpa commenta i primi centocinquanta versi del primo inno delle *Grazie*: « Con incantevole varietà di toni e di colori, di mezzi toni e di sfumature si presentano i primi centocinquanta versi del primo inno delle *Grazie*. Si entra in essi come in un mondo di luce e d'armonia ove si alternano intime vibrazioni affettive e larghi motivi d'epopea, note indilliche e scene d'ampio movimento drammatico, risonante di mondi già noti e ignote armonie svolgentisi da sogni nuovi colmi di vita. Il tutto si dispiega nell'orecchio e nell'anima con gli alti e i bassi di un'orchestra ora delicata, ora travolgente, ora rossiniana, ora wagneriana, sempre finissima e quasi divina ». Op. cit., pag. 349.

opera in pieno contrasto fra loro. Ognuno vede e giudica un'opera d'arte attraverso al proprio temperamento e poichè variano i temperamenti così variano anche i giudizi.

S' intende che questa affermazione deve essere intesa *cum grano salis*. Ma sarebbe fuor di luogo insistere ora su tale argomento. E tornando alle *Grazie* dirò che i giudizi sul loro valore sostanziale *intrinseco* continueranno, io penso, ad essere discordi. Senza dubbio nelle *Grazie* (non nel poema, s' intende che di fatto non esiste, ma nei cosiddetti *frammenti*, ossia le varie liriche che possono considerarsi autonome e s' indicano con tal nome) c' è l'artista e il poeta; dico l'artista e il poeta, sebbene la distinzione fra l'uno e l'altro sia forse illusoria, fallace. Il Foscolo probabilmente, come già dissi, considerò quelle liriche i suoi componimenti migliori, superiori agli stessi *Sepolcri*. Gli italiani però continueranno, son persuaso, a chiamare il Foscolo il poeta dei *Sepolcri* non il poeta delle *Grazie*, quale che possa essere in avvenire la via che batterà la critica letteraria. Ma le *Grazie* rivelano meglio dei *Sepolcri* l'intimo temperamento del poeta e anche dell'uomo, nell'anima del quale, complessa quant'altra mai, non è facile penetrare. Non si deve dimenticare che egli nacque in Grecia e da madre greca; circostanza molto importante, a mio giudizio, che è stata in generale tenuta in poco conto. Solo tenendo presente questa circostanza noi possiamo, per esempio, spiegarci il suo patriottismo, singolare così che ha persino fatto dubitare qualcuno della sincerità del suo amore per l'Italia. E' cosa imbarazzante avere due patrie come ebbe il Foscolo.

Ma se egli amò sinceramente la Grecia, amò senza dubbio sinceramente ed anche di più, è da credere, l'Italia. L'amò ma in un modo tutto suo; pieno d'ammirazione per l'Italia del passato, pieno invece di disdegno e dispregio per l'Italia del suo tempo. Di questo contrasto si può rendersi ragione solo tenendo presente la circostanza sopra cennata, che egli cioè non era un italiano puro, dirò così, ma un greco-italico. Non dobbiamo però dimenticare che per l'Italia combattè e soffersè l'esilio. Al quale esilio si decise, afferma il Cantù, dopo intimo travaglio e penosa esitazione; esitazione spiegabile e compatibilissima; ma la sua decisione, anche se non fu pronta, non poteva essere diversa, dato il suo carattere fiero, indipendente, insofferente d'ogni soggezione. E' vero che, come fu già osservato, esulando egli per-

deva uno stipendio annuo di lire settemila e aveva dinanzi a sè lo spettro della miseria, ma quello stipendio avrebbe rappresentato la sua servitù. Egli che, conscio del suo potente ingegno e del suo sapere e conseguentemente orgoglioso, non aveva voluto inchinarsi neanche dinanzi a Napoleone — sebbene per tanti anni abbia militato come ufficiale negli eserciti napoleonici: contraddizione che si stenta a capire — non poteva certo piegarsi dinanzi agli Austriaci e diventar loro servo. Perdeva settemila lire annue e affrontava l'ignoto, ma conservava la sua libertà. La libertà non c'è oro che la paghi per gli uomini in generale e per quelli in particolare della tempra del Foscolo. Il patriottismo del quale non fu senza contraddizioni che a noi dolgono, ma i suoi scritti (non dico i versi, eccettuati i *Sepolcri*) indubitabilmente giovarono al nostro risorgimento, anche se il Foscolo, in un determinato momento, di questo disperò e usò in proposito parole che non vorremmo che egli avesse scritte (1). Le contraddizioni teoriche e pratiche del Foscolo hanno fatto esprimere a qualcuno severi giudizi a suo riguardo. In modo speciale è da ricordare quello del Tommaseo (2) che provocò la ben nota aspra reazione del Mazzini. La reazione del gran genovese non fa meraviglia; fanno meraviglia oggi invece le parole di dispregio per il Tommaseo che hanno scritto vari critici recenti, fra i quali ricordo il Donadoni, pur così obbiettivo e sereno e coscienzioso nel suo pregevolissimo studio sul Foscolo (3). Che il Tommaseo abbia giudicato talvolta erratamente quelli che ebbero « un credo filosofico e politico diverso dal suo » è vero, ma che i suoi errati giudizi sieno stati dettati da mala-

(1) In una lettera alla contessa d'Albany del 1814 parlando della *libertà francese interessata, ladra e meretricia* trapiantata nella *corrottissima Italia* scrive: « dal qual doppio innesto di corruzione nacque per gli Italiani la più vile e la più sozza cosa del mondo, e se la meriteranno fors'anche, finchè il Mediterraneo e l'Adriatico non si congiungano per qualche rivoluzione del globo a seppellire l'Italia e le sue codarde ignominie per sempre ». Op. edite a post. cit. Vol. VII (ep. II), pag. 15.

(2) Dizionario estetico - Firenze, Le Monnier, 1867, pag. 389 - 401.

(3) Il Donadoni nella prefazione al suo volume esprime il timore d'essere riuscito ad una analisi assai più che ad una sintesi dell'anima foscoliana; e a destare nel lettore assai più dubbi » che egli non abbia risoluto quesiti. (Op. cit., pag. 6). Direi che è proprio così; ma l'*analisi* appunto rende il lavoro del Donadoni particolarmente utile agli studiosi del Foscolo. I dubbi che sorgono a chi legge il volume sono probabilmente i dubbi stessi dell'autore che pur mettendo nella miglior luce le buone qualità del Foscolo non ne nasconde i gravi difetti.

nimo, da partito preso non crediamo si possa onestamente affermare. Non possiamo mettere in dubbio la sua sincerità; egli espresse i suoi giudizi come sentiva dentro di sé; errò, ma in perfetta buona fede. Usare parole di dispregio per il Tommaseo, l'irascibile, scontroso ma grande dalmata, è ingiusto. Anch'egli, come il Foscolo, soffersè per l'Italia ed operò; come il Foscolo professò l'arte sua con fiera dignità e nobiltà d'intendimenti. Come il Foscolo fu certo molto orgoglioso, perchè allo stesso modo cosciente del suo forte ingegno e del suo grande sapere. Tutti due per il loro temperamento diverso dal nostro schiettamente italiano, ebbero pochi amici e molti avversari che essi trattarono con grande asprezza; sensuale l'uno, sensuale l'altro, con la differenza che mentre l'uno, il Tommaseo, per la sua viva e sincera fede religiosa, si studiò di frenare gli impulsi erotici, l'altro per la sua concezione materialistica della vita, ad essi si abbandonò senza ritegno e senza scrupoli. La passione più forte del Foscolo furono certamente le donne; le *amabili* donne, il suo tormento e malanno e causa principale, è da credere, del suo pessimismo e della continua scontentezza. Egli, buono naturalmente d'animo e generoso, come si mostrò in molte occasioni, fu traviato dalla funesta teoria che l'uomo deva lasciar libero il corso alle passioni (1).

Il Foscolo e il Tommaseo, greco-italico l'uno, slavo-italico l'altro, somiglianti, come s'è visto, per alcuni rispetti, ma tanto dissimili per altri, ebbero dopo morte, diversa fortuna. Mentre gli ammiratori del Tommaseo andarono sempre scemando, cosicchè oggi, quando si parla di lui si sentono più accuse e rampogne che lodi, gli ammiratori del Foscolo invece andarono sempre crescendo, onde il primo centenario della morte di lui segnò, quasi direi, la sua apoteosi. Il Foscolo fu davvero buon profeta quando nel sonetto « Il proprio ritratto » affermò che la morte gli avrebbe data la fama oltre che il riposo; quel sonetto nel quale con lodevole sincerità presentò sè stesso ricco di vizi e di virtù, disposto a dar lode alla ragione e perciò ad esaltare la virtù, ma a correre dove lo portava il delirio del cuore e dei sensi.

(1) « Non fu uomo forse sopra la terra che abbia quant'io secondata a vele piene la propria natura e non solo nelle passioni virtuose, *bensi anche nelle viziose*: il che ho fatto perchè, secondo il mio modo di sentire, le passioni tutte sono torrenti e va loro aperta la strada ». (Opere ed. e post. - Firenze, Le Monnier, vol. VII, pag. 126 - II dell' Epist.).

VITTORIO EMANUELE GARIGLIO

I giornali scolastici giustamente lamentano che mai come dopo la riforma Gentile, che ha voluto togliere all'insegnamento ogni carattere d'imparzialità, si è fatto un riassunto delle materie che formano il programma di studio, e che per la fisica non mancano i riassunti, ma ad essi si può ricorrere in genere.

IL METODO NELL'INDAGINE SCIENTIFICA

studiato, illudendosi di trovare nel volumetto sinottico tutto ciò che gli occorre per l'esame e per la sua formazione culturale.

Esistendo, io penso che un riassunto di fisica, qualora fosse ispirato a concetti diversi da quelli che informano le altre pubblicazioni del genere, possa essere utile e piacevolmente giovevole ai nostri studenti nella preparazione agli esami.

Le avvertenze che accompagnano i programmi di fisica per la maturità classica e scientifica prescrivono che il candidato conosca gli argomenti studiati sia in loro stessi, sia nell'eventuale loro rapporto. Ora, se considerazioni didattiche impongono di conservare nell'insegnamento della fisica la tradizionale ripartizione in meccanica, acustica, termologia, ottica ed elettrologia per cui queste parti vengono per lo più presentate ciascuna di per sé, indipendentemente dalle altre, riesce ben difficile allo studente lo scorgere gli intimi legami che intercedono tra argomenti apparentemente indipendenti e il comprendere che tutti si compenetrano per formare un unico grandioso edificio. Il coordinamento, sommarmente strutturato e acciampato voluto dai programmi, tra le varie parti della fisica, non può apparire durante lo svolgersi, nel-

... di un **VITTORIO KNAZIELLE GABRILO** ...
 ... Non possiamo mettere in dubbio la sua sincerità; egli es-
 ... i suoi giudizi come sentiva dentro di sé; erro, ma in per-
 ... fetti buona fede. Usare parole di dispregio per il Tommaso,
 ... l'irascibile, scovuro ma grande daltana, è ingiusto. Anche egli,
 ... come il Foscolo, sofferse per l'Italia ed operò; come il Foscolo
 ... professò l'arte sua con fiera dignità e nobiltà di sentimenti.
 ... Come il Foscolo fu certo molto orgoglioso, perché allo stesso
 ... modo cocente del suo forte ingegno e del suo grande sapere. Tutti
 ... due per il loro temperamento diverso dal nostro schiettamente
 ... italiano, ebbero poco amici e molti avversari che essi trattarono
 ... con grande apprezza; senza l'uno, sarebbe l'altro, che la differ-
 ... renza che mentre l'uno il Tommaso, per la sua vita e intesa fede
 ... religiosa, si attese di un grande lavoro, l'altro per la
 ... sua concezione di un lavoro di un grande lavoro.

IL METODO
NELLE INDAGINE SCIENTIFICA

... di un lavoro di un grande lavoro. La passione più forte del Foscolo furono
 ... la sua vita e intesa fede religiosa, si attese di un grande lavoro, l'altro per la
 ... sua concezione di un lavoro di un grande lavoro.

Il Foscolo e il Tommaso, greci italiani, sono stati italiani,
 ... italiani, sentivano come s'è visto, per alcuni rispetti, ma tanto
 ... simili per altri, ebbero diverse fortune. Mentre
 ... gli ammiratori del Tommaso andarono sempre crescendo, co-
 ... sicché oggi, quando si parla di lui si sente un po' di rimo-
 ... pinge che lo, gli ammiratori del Foscolo invece andarono sem-
 ... pre crescendo, anche il primo centenario della morte di lui segna
 ... quasi dieci la sua epoca. Il Foscolo fu davvero buon poeta
 ... quando nel sonetto « Il proprio orologio » affermò che la gloria
 ... gli sarebbe data la fama oltre che il riposo, quel sonetto nel quale
 ... con lodevole sincerità presentò se stesso, uomo di vita e di studio,
 ... disposto a dar lode alla ragione e pronto ad esaltare il virtù, ma
 ... a correre dove lo portava il diletto del cuore e del senso.

(1) « Non fa uomo forse quella terra che abbia acqua e sabbia
 ... a valle piena la propria natura e non solo nelle paludi, e viti, e
 ... anche nella stagione; il che ha fatto perché sabbia il mare e il centro
 ... le passioni tutte sono torrenti e in loro aperta la strada. » Opere ed. a
 ... post. - Firenze, Le Monnier, vol. VII, pag. 126 - Il dop. 1900.

I giornali scolastici giustamente lamentano che mai come dopo la riforma Gentile, che ha voluto togliere all' insegnamento ogni carattere d' imparaticcio, siano stati stampati tanti riassunti delle materie che formano oggetto degli esami di Stato. Anche per la fisica non mancano i riassunti, ma ad essi si può muovere in generale il rimprovero di indurre lo studente, approssimandosi il periodo degli esami, ad abbandonare il libro di testo sul quale ha studiato, illudendosi di trovare nel volumetto sinottico tutto ciò che gli occorre per l'esame e per la sua formazione culturale.

Tuttavia, io penso che un riassunto di fisica, qualora fosse ispirato a concetti diversi da quelli che informano le altre pubblicazioni del genere, possa essere grandemente giovevole ai nostri studenti nella preparazione agli esami.

Le avvertenze che accompagnano i programmi di fisica per la maturità classica e scientifica prescrivono che il candidato conosca gli argomenti studiati sia in loro stessi, sia nell'eventuale loro rapporto. Ora, se considerazioni didattiche impongono di conservare nell' insegnamento della fisica la tradizionale ripartizione in meccanica, acustica, termologia, ottica ed elettrologia per cui queste parti vengono per lo più presentate ciascuna di per sè, indipendentemente dalle altre, riesce ben difficile allo studente lo scorgere gli intimi legami che intercedono tra argomenti apparentemente indipendenti e il comprendere che tutti si compenetrano per formare un unico grandioso edificio. Il coordinamento, sommamente istruttivo e saggiamente voluto dai programmi, tra le varie parti della fisica, non può apparire durante lo svolgersi nor-

male e metodico delle lezioni, ma potrebbe solo tentarsi quando la materia è già stata spiegata per intero, e cioè negli ultimi giorni che precedono l'esame, proprio quando l'insegnante, pressato dagli alunni stessi che chiedono una rapida ricapitolazione della materia, non ha il tempo di farlo con quell'ampiezza che l'importanza dell'argomento richiederebbe; e d'altronde, se anche lo facesse, gli alunni non saprebbero poi dove trovar riportato quanto il loro insegnante ha detto.

Partendo da queste considerazioni, mi sono accinto alla non lieve fatica di compilare un riassunto di fisica, il quale non solo contenga senza lungaggini e descrizioni superflue le cose essenziali e di concetto, ma metta in evidenza gli intimi legami che intercedono fra argomenti affini, che, nell'esposizione tradizionale della materia, vengono esposti staccati e spesso alla distanza di parecchi mesi l'uno dall'altro. Sarà merito del mio lavoro il non aver la pretesa di sostituire il libro di testo condensando tutta la cultura fisica in qualche centinaio di leggi e formole da saper a memoria, ma opportunamente lo integrerà. Esso potrà esser studiato con profitto soltanto da chi ha già presente, almeno nelle sue linee generali, tutta la materia, della quale verrà a presentare veramente una visione d'insieme, come in un quadro panoramico il più possibile completo e grandemente istruttivo.

La parte introduttiva, che nei testi di fisica deve essere forzatamente ridotta a poche pagine, sarà invece trattata assai più ampiamente. Si tratta infatti di introdurre concetti fondamentali, veramente basilari non solo per la fisica, ma per tutte le scienze, e se essi possono appena venir sfiorati nelle prime lezioni quando lo studente, totalmente digiuno di conoscenze scientifiche, compie i primi passi sulla via della sua cultura scientifica, mi sembra che essi siano meritevoli di un più largo sviluppo quando lo studente, avendo già percorso su questa via un cammino piuttosto lungo, potrà meglio comprenderli, e sarà in grado di intuire quali sforzi e fatiche costi ai Grandi la ricerca della verità.

Le pagine che seguono riportano una parte dell'introduzione del libro, e precisamente quanto si riferisce al « Metodo nell'indagine scientifica ».

1. — Il metodo di studio dei fenomeni naturali può essere:

DEDUTTIVO, *quando dai fatti generali si scende ai fatti particolari, ossia quando, essendo note le cause, se ne ricercano gli effetti;*

INDUTTIVO, *quando dalla conoscenza dei fatti particolari si risale ai fatti generali, ossia quando, noti gli effetti, se ne ricercano le cause.*

2. — I GRANDI PERIODI NELLA STORIA DELLE SCIENZE. E' noto che le scienze, le quali formano oggi un ramo estesissimo dell'umano sapere, si svilupparono si può dire quasi esclusivamente negli ultimi secoli, e cioè dopo l'introduzione del *metodo sperimentale*, la cui importanza era già stata intuita da Ruggero Bacone, ma che non fu attuato se non molto più tardi, specialmente per opera di Gilbert, di Galileo, e degli Accademici del Cimento.

Tuttavia, nella storia del pensiero scientifico si possono distinguere tre grandi periodi:

Periodo antico: Gli antichi Greci, pur essendo genialissimi nelle loro intuizioni scientifiche, non poterono progredire nella conoscenza della natura in causa del preconetto che solo la speculazione filosofica fosse degna dell'uomo intellettuale, il quale doveva disprezzare come degradante ogni occupazione manuale. Per questa ragione la Grecia, mentre produsse sommi matematici e filosofi, non potè dare se non eccezionalmente dei naturalisti. Ed invero, il solo ragionamento, non sorretto dall'esperimento, non può giungere, in un campo così vasto e complesso quale è la Natura, alla scoperta della verità, ma cade fatalmente nei più grossolani errori. Si pensi agli antichi assiomi: la natura aborre dal vuoto; i gas non pesano, ma anzi tendono a salire perchè in alto è la loro sede naturale, ecc.

Periodo di mezzo: Nel medio evo i progressi scientifici furono nulli, anzi vi fu un regresso. Si credette che gli antichi avessero raggiunto la più alta vetta del sapere e si giudicarono perciò superflui nuovi studi. Aristotele aveva tutto investigato, e in tutto

era giunto a verità: si giurava *in verba magistri*, disdegnando anche l'evidenza dei fatti, se questi erano in contrasto con quanto aveva affermato l'antico filosofo. Era inevitabile che, anche gli uomini che avevano sortito un ingegno proclive agli studi scientifici, fossero sospinti verso le pseudo-scienze e si spiega come prosperassero nell'era di mezzo le degenerazioni scientifiche, quali l'alchimia, l'astrologia.

Periodo moderno: I progressi furono invece rapidissimi, come già si disse, allorchè si comprese finalmente che l'unico metodo capace a dare buoni frutti è il *metodo sperimentale*. L'esperimento guida il ragionamento e gli offre sempre nuovi campi di studio; il ragionamento saggiamente interpreta e coordina i risultati sperimentali. Ragionamento ed esperimento, sorreggendosi ed integrandosi a vicenda, portarono ben presto alle più grandi scoperte, alle più geniali concezioni, alle più meravigliose applicazioni. (Si confronti a questo proposito lo sterile «*ipse dixit*» degli aristotelici col fecondo «provando e riprovando» degli Accademici del Cimento).

3. — IL METODO SPERIMENTALE. Lo scienziato nell'indagine dei fenomeni naturali percorre successivamente varie tappe, e cioè passa attraverso:

- 1° l'osservazione,
- 2° l'esperimento,
- 3° l'enunciazione della legge,

per giungere infine alla:

4° spiegazione del fenomeno ed eventualmente alla formulazione di un'ipotesi.

Fin qui egli procede con metodo induttivo. Spiegato il fenomeno con l'attribuirlo a una data causa, certa o ipotetica, egli procede con metodo deduttivo riunendo tutti i fenomeni dipendenti dalla stessa causa, coordinandoli tra loro, studiandone le relazioni, prevedendone dei nuovi, pervenendo infine alla *teoria* di quel gruppo di fenomeni.

4. — L'OSSERVAZIONE è l'esame di un fenomeno, come esso si presenta spontaneamente in natura. Essa può essere accidentale o metodica.

L'osservazione accidentale, che avviene indipendentemente dalla nostra volontà, è fatta quotidianamente da tutti, anche dai profani agli studi scientifici. Un fenomeno banale e comunissimo può però colpire la mente sagace dello scienziato, offrendogli lo spunto per importanti deduzioni e per grandiosi scoperte. Si ricordi la lampada oscillante nel Duomo di Pisa che condusse Galileo alla scoperta delle leggi del pendolo, la caduta di una mela che suggerì a Newton la prima idea della legge della gravitazione universale, il sollevarsi del coperchio di una pentola d'acqua bollente che offrì a Papin il germe dell'invenzione della macchina a vapore.

L'osservazione metodica è un atto della nostra volontà e consiste nell'esame accurato delle modalità con cui un fenomeno si produce. Suo scopo principale è il determinare quali sono le circostanze che lo modificano e lo perturbano, allo scopo di poterle eliminare. Così, per esempio, l'osservazione della caduta dei gravi ci insegna che la traiettoria dei corpi cadenti può essere rettilinea o curvilinea a seconda che il corpo è pesante o molto leggero e che la rapidità della caduta varia col peso, con le dimensioni, con la forma del corpo, ma un'osservazione più accurata ci fa comprendere che la complessità di questo fenomeno è dovuta alla presenza di una causa perturbatrice, cioè alla resistenza dell'aria.

5. — L'ESPERIMENTO consiste nella riproduzione di un fenomeno in condizioni particolari che ne agevolino lo studio.

Vi sono scienze naturali nelle quali, per la grandiosità dei fenomeni da esse studiate, non è possibile realizzare esperimenti: la parte tecnica di esse si riduce pertanto alla sola osservazione, e perciò si chiamano *scienze d'osservazione*. Tali sono l'astronomia, la geologia, la meteorologia.

L'esperimento ha un triplice scopo:

1° *Eliminare nella produzione del fenomeno tutte quelle circostanze che lo perturbano quando esso avviene in natura e che, sovrapponendosi alle cause a cui il fenomeno è dovuto, ne alterano lo svolgersi e ne rendono più complesse le modalità.* Si provoca per esempio la caduta dei gravi nel vuoto e si verifica che essa avviene in modo assai più semplice (Newton).

2° *Determinare le relazioni tra le grandezze che variano nel fenomeno.* Per esempio nella caduta dei gravi si scopre che gli spazi percorsi sono proporzionali ai quadrati dei tempi impiegati a percorrerli (Galileo).

3° *Variare la grandezza di ciascuna delle cause determinanti il fenomeno per constatare se e quanto questa variazione influisca sulle altre grandezze che interessano il fenomeno stesso.*

Così, ripetendo l'esperimento della caduta dei gravi in varie località, si vede che la rapidità di caduta dipende dalla latitudine e dall'altitudine (Jolly).

6. — *La LEGGE del fenomeno esprime le relazioni che intercedono tra le varie grandezze che influiscono sul fenomeno studiato.*

Una legge può essere

{	Matematica	} rigorosa
	Statistica	
	Empirica	

7. — *Si ha una legge MATEMATICA quando le grandezze variabili soddisfano a una eguaglianza, esprimibile coi simboli della matematica, che deve essere verificata per tutti i valori delle variabili stesse.* Tale è ad esempio la legge del moto del pendolo,

espressa dalla nota formola $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

Una legge matematica può essere:

1° *RIGOROSA se effettivamente è verificata con ogni esattezza per tutti i valori delle variabili.* Tali sono tutte le leggi logiche ossia quelle imposte dall'evidenza (l'allungamento di una sbarra riscaldata deve essere proporzionale alla sua lunghezza) o che si deducono matematicamente da definizioni o da principi certi (come per esempio tutte le leggi della cinematica). Alle leggi rigorose appartengono pure alcune leggi sperimentali (cioè dedotte dall'esperimento) come per esempio la legge di Coulomb sulle attrazioni e repulsioni elettriche o magnetiche.

Una legge sperimentale oggi ritenuta rigorosa potrà in seguito, col perfezionarsi dei metodi di misura, risultare solo ap-

prossimata. Così vi è chi pensa che la legge di gravitazione universale sia in realtà meno semplice di quella enunciata da Newton (Einstein).

2° *APPROSSIMATA se presuppone il verificarsi di condizioni semplici che non corrispondono esattamente alla realtà.* Tali sono moltissime leggi sperimentali, e ciò perchè i fenomeni naturali sono così intimamente interdipendenti che ciascuno di essi viene a esser legato con un numero di cause così grande da renderlo estremamente complesso, cosicchè la legge vera del fenomeno o rimane sconosciuta o risulta complicatissima. In tal caso nella formulazione della legge o si prescinde dalle cause meno importanti e da quelle che meno intensamente influiscono sul fenomeno, oppure si considerano costanti certe grandezze che sono effettivamente variabili, ma la cui variazione possa trascurarsi.

L'approssimazione della legge è allora subordinata all'approssimazione delle semplificazioni imposte, e l'errore che si viene a introdurre è in generale tanto minore quanto più piccola è la variazione delle grandezze variabili. Per tale ragione molte leggi approssimate si chiamano spesso *leggi limite*. Così la legge di Boyle prescinde dalla forza di coesione e dal volume effettivo delle molecole del gas, e quindi si avvicinerà tanto più alla realtà quanto più piccola è la pressione e più elevata la temperatura. La legge del pendolo presuppone che il moto sia armonico mentre effettivamente non lo è: l'errore che si commette è tanto minore quanto più piccola è l'ampiezza dell'oscillazione.

8. — *Una legge è EMPIRICA se le grandezze variabili dipendono l'una dall'altra in modo tanto complesso che la relazione esistente tra esse non può venir accertata o non può esprimersi con un'uguaglianza che utilizzi i simboli della matematica.* Tale è ad esempio la solubilità di un corpo nell'acqua alle varie temperature.

L'andamento del fenomeno viene allora rappresentato o per mezzo di tabelle numeriche o, meglio, mediante la rappresentazione grafica, cioè mediante una curva riferita a due assi cartesiani sui quali si portano come ascisse e come ordinate i valori delle variabili.

9. — *Le leggi STATISTICHE, che costituiscono una categoria speciale, esprimono semplicemente una probabilità.* A questa ca-

tegoria, che è assai più numerosa di quello che il principiante possa credere, appartengono molte leggi relative ai fenomeni molecolari. Dato il numero grandissimo delle molecole, la probabilità espressa dalla legge si confonde praticamente con la certezza, e perciò tali leggi si possono considerare come rigorose. Quando per esempio si dice che un liquido in un ambiente chiuso cessa di evaporare allorchè il vapore è saturo, non si intende dire che l'evaporazione realmente cessi, ma che il numero delle molecole che in ogni tempuscolo continuano a liberarsi dalla massa liquida è uguale a quello delle molecole che dal vapore sovrastante vi rientrano. L'equilibrio tra liquido e vapor saturo non deve dunque riguardarsi come *statico*, ma come *statistico* e, dato il grandissimo numero delle molecole, è *estremamente improbabile* che i numeri delle molecole che escono dal liquido e di quelle che nello stesso tempo vi rientrano siano sensibilmente diversi, non altrimenti come la popolazione di una vasta regione può mantenersi stazionaria malgrado che ogni giorno vi siano individui che muoiono e altri che nascono.

10. — INTERPOLAZIONE ED ESTRAPOLAZIONE. Le grandezze fisiche variano quasi sempre con continuità. Quando mediante lo sperimento si vuol dedurre la legge di dipendenza tra due grandezze variabili, non è possibile determinare per ognuno degli infiniti valori di una delle variabili il valore corrispondente dell'altra, ma si deve necessariamente limitare a un numero finito di misure. Se queste soddisfano ad una certa relazione, che esprime la legge di dipendenza cercata, si ammette che tale relazione sussista per tutti i valori *compresi* tra quelli che furono oggetto delle verifiche sperimentali dirette. Questa induzione, rispondente al nostro concetto innato della semplicità e regolarità dei fenomeni naturali, si chiama interpolazione. Così se si è trovato che una certa molla sotto l'azione di un peso di 1 Kg. si allunga di 1 cm., sotto l'azione di 2 Kg. si allunga di 2 cm., per 3 Kg. di 3 cm. ammettiamo che per Kg. 1,5 si allunghi di cm. 1,5.

Si ha invece l'estrapolazione quando si ammette la validità della legge per valori non compresi tra quelli che furono oggetto di verifica sperimentale. Così, nell'esempio precedente, se le misure dell'allungamento della molla furono fatte fino a un carico massimo di 10 Kg. e si trovò in corrispondenza un allungamento di 10 cm., si fa un'estrapolazione se si ammette che per un carico di 20 Kg. debba aversi un allungamento di 20 cm.

L'estrapolazione va sempre fatta con cautela. Si ricordi infatti che le leggi sperimentali sono quasi sempre approssimate e che l'errore può divenire grande per valori molto grandi delle variabili. Inoltre con l'aumentare dei valori delle variabili possono intervenire nuovi fatti atti a cambiare completamente la natura del fenomeno studiato.

Così nel caso della molla potrebbe darsi che questa si spezzasse per l'applicazione di un peso di 20 Kg., o che le sue proprietà elastiche si modificassero talmente da rendere del tutto illegittima l'applicazione della legge trovata quando si tratti di forze deformatrici superanti un certo limite.

Un esempio tipico di estrapolazione estesa fino al limite estremo si ha nella estensione delle leggi dei gas perfetti fino allo zero assoluto.

11. — SPIEGAZIONE DEL FENOMENO. Note le leggi del fenomeno, è necessario *spiegarlo*, ossia *considerarlo come effetto di cause conosciute*. Quando ciò non si sappia fare, si ricorre ad una *ipotesi*, cioè *si immagina una possibile causa, atta a spiegarlo*.

12. — VALORE DELL' IPOTESI. Il principiante può facilmente credere che le ipotesi siano inutili. Egli è spesso indotto a considerarle come mezzi artificiosi a cui lo scienziato ricorre per mascherare la propria ignoranza, mentre sarebbe più leale confessarla con sincerità. Invece le ipotesi non solo servono ad appagare, almeno provvisoriamente, il desiderio posseduto da ogni essere intelligente di rendersi ragione del perchè delle cose che lo circondano, ma costituiscono uno dei più potenti strumenti di progresso della scienza.

La formulazione di una nuova ipotesi da parte di uno scienziato geniale apre infatti la via a nuove e spesso fecondissime ricerche, e questo perchè la comparsa di una ipotesi porta come conseguenza la necessità di ulteriori studi per accertarne la fondatezza. Con metodo deduttivo se ne vagliano tutte le conseguenze, si prevedono nuovi fenomeni, che, se essa è vera, dovranno verificarsi, si tentano esperimenti per produrli, si aprono, in una parola, nuovi e più vasti orizzonti. Se i nuovi fatti previsti si verificano, le scoperte si susseguono alle scoperte spesso con risultati meravigliosi; se invece ciò non avviene, l'ipotesi era falsa e va modificata o abbandonata, ma intanto essa non fu vana perchè

dalle ricerche tentate per comprovarla nasce quasi sempre qualcosa di nuovo e di utile, ed in ogni caso essa avrà servito a far compiere un nuovo passo nella ricerca del vero.

Come esempio, basti ricordare che dall'ipotesi del Maxwell sulla natura della luce presero origine le esperienze di Hertz sulle onde elettromagnetiche, dalle quali nacquero poi tutte le applicazioni oggi così diffuse delle radiotrasmissioni e che a un'ipotesi falsa del Poincaré sulla natura dei raggi Röntgen è dovuta la scoperta della radioattività.

13. — Non si confonda l'ipotesi con il PRINCIPIO. Mentre la prima ha un carattere aleatorio, suscettibile di modificazioni e di perfezionamenti, *il principio esprime un fatto certo di origine quasi sempre sperimentale*, da cui, come avviene in matematica per un postulato, si traggono numerose conseguenze, tutte d'accordo coi fatti (ad esempio il principio d'inerzia). Il principio, contrariamente all'ipotesi, non *spiega* i fenomeni, ma è una *semplice constatazione di un fatto*.


PETROZZI ALERAME



L'attività teorica dello spirito umano ha due aspetti: quello intuitivo e quello concettuale. Intuizioni sono i dati primi della coscienza: sensazioni, affetti, sentimenti, in quanto sono avvertiti ognuno per sé in seno alla coscienza del soggetto. La prima intuizione

INTUIZIONE E CONCETTO

intuizioni, in modo da applicarle tutte alla intuizione fondamentale del soggetto, creando la storia di esso soggetto, ed inoltre di contraddirle vicendevolmente per riconoscerle non solo individualmente, in sé, non solo rispetto all'integrale soggetto, ma anche in opportune clarificazioni particolari.

Le intuizioni sono delle  della vita, degli elementi di conoscenza, ma i materiali della conoscenza, e, come tali sono immediatamente conoscenza e verità. Io so che cosa è il rosso, perché è una mia intuizione; io so cosa è sete, perché l'ho provata; io so cosa sia pietà, affetto, sempre perché nella mia vita, o esperienza, ho provato tutto questo.

Queste cose non si dimostrano; si constataano in noi; e la pedagogia può solo insegnare il modo più opportuno per farle insorgere nella coscienza del discepolo, in modo che esso le possa chiaramente alla sua volta distinguere e riconoscere. Tale fatto pedagogico può per sé esaurirsi in ciò; ma stabilire così una articolazione di linguaggio per un ulteriore processo. Ad esempio, in ogni semplice conversazione c'è un maestro ed un discepolo, alternativamente; ogni parola dell'uno desta nell'altro intuizioni diverse, e non occorre dire che non è la parola in sé che dà l'intuizione, ma secondo la vita che acquista nel contesto di tutto il discorso.

Per un altro senso possiamo notare nello spirito del soggetto due aspetti diversi della sua attività teorica come conoscendo, e

dalle ricerche tentate **EMANUELE** quasi sempre qualcosa di nuovo e di utile, ed in ogni ~~caso~~ essa avrà servito a far compiere un nuovo passo nella ricerca del vero.

Come esempio, basti ricordare che dall'ipotesi del Maxwell sulla natura della luce presero origine le esperienze di Hertz sulle onde elettromagnetiche, dalle quali nascono poi tutte le applicazioni oggi così diffuse delle radiotransmissioni e che a un'ipotesi falsa del Poincaré sulla natura dei raggi Röntgen è dovuta la scoperta della radioattività.

13. — Non si confonda l'ipotesi con il principio. Mentre la prima ha un carattere aleatorio, suscettibile di modificazioni e di perfezionamenti, il principio esprime un fatto certo di origine quasi sempre sperimentale, da cui, come avviene in matematica per un postulato, si traggono numerose conseguenze, tutte di **INTUZIONE E CONCETTO**

non constatato di un fatto.

L'attività teoretica dello spirito umano ha due aspetti: quello intuitivo e quello concettuale. Intuizioni sono i dati primi della coscienza: sensazioni, istinti, sentimenti, in quanto sono avvertiti ognun per sè in seno alla coscienza del soggetto. La prima intuizione è quella del sentirsi del soggetto appunto come soggetto. La attività della coscienza è di avvertire delle relazioni fra le distinte intuizioni, in modo da unificarle tutte alla intuizione fondamentale del soggetto, creando la storia di esso soggetto, ed inoltre di confrontarle vicendevolmente per riconoscerle non solo individualmente, in sè, non solo rispetto all' integrale soggetto, ma anche in opportune classificazioni particolari.

Le intuizioni sono delle individualità, degli elementi di conoscenza, sono i materiali della conoscenza, e, come tali sono immediatamente conoscenza e verità. Io so che cosa è il rosso, perchè è una mia intuizione; io so cosa è sete, perchè l' ho provata; io so cosa sia pietà, affetto, sempre perchè nella mia vita, o esperienza, ho provato tutto questo.

Queste cose non si dimostrano; si constatano in noi; e la pedagogia può solo insegnare il modo più opportuno per farle insorgere nella coscienza del discepolo, in modo che esso le possa chiaramente alla sua volta distinguere e riconoscere. Tale fatto pedagogico può poi non esaurirsi in ciò; ma stabilire così una articolazione di linguaggio per un ulteriore processo. Ad esempio, in ogni semplice conversazione c'è un maestro ed un discepolo alternativamente: ogni parola dell'uno desta nell'altro intuizioni diverse, e non occorre dire che non è la parola in sè che dà l' intuizione, ma secondo la vita che acquista nel contesto di tutto il discorso.

Per un altro senso possiamo notare nello spirito del soggetto due aspetti diversi della sua attività teoretica come conoscenza, e

distinguerli, come si fa, in esperienza e riflessione. L'esperienza è il fatto in sè di possedere una certa intuizione, e la riflessione è l'attività che la unifica opportunamente alla restante esperienza del soggetto. Però, per poter parlare più propriamente di esperienza e riflessione occorre tener conto della memoria. Ogni intuizione di cui si faccia esperienza, modifica per ciò stesso la coscienza, creandone la storia, ed anche accrescendo la complessità della coscienza stessa. Complessità che è un fatto permanente per il soggetto, il quale si va pertanto continuamente modificando nella sua natura stessa. Ed il fatto, diciamo così, spirituale ha una contropartita, diciamo così, organica; la permanenza in seno alla coscienza, come memoria, del dato storico di una sensazione o altro stimolo provato, ha per contrapposto una modificazione permanente di qualche organo del soggetto.

Possiamo compiere una analisi retrospettiva delle nostre intuizioni, rievocandole in modi opportuni in seno alla coscienza. In tale modo si vanno man mano modificando le intuizioni stesse. Posso per esempio, accorgermi di certi particolari a cui prima non avevo fatto caso: quella certa intuizione mi si presenta allora con un diverso aspetto, e quindi come un'altra intuizione. Attitudine estetica della coscienza è quella di permettere da certe intuizioni, originariamente indipendenti nell'esperienza, di trarne eventualmente un'altra intuizione, o delle intuizioni diverse. Se appunto si avvertirà un valore estetico, di individualità come elemento di conoscenza, in ciò che la rielaborazione suddetta ci va fornendo, dovremo chiamare ciò ancora intuizione; tanto è vero che potrà servire così in blocco come un tutto unitario, per ulteriori e varie elaborazioni estetiche o concettuali. E si capisce che in tale attività elaboratrice il soggetto ha a sua disposizione, come memoria, tutte le intuizioni di cui ha fatto esperienza, sia direttamente, sia nella rielaborazione in sè stesso dei suoi dati.

Si potrebbe poi accennare anche all'invecchiamento delle intuizioni in seno alla memoria, ma qui non ci interessa ciò in modo speciale.

Le intuizioni si distinguono poi teoreticamente secondo il valore che hanno in un dato momento per il soggetto: c'è un valore estetico, e c'è un valore logico, che esse possono assumere. Il valore estetico viene da ciò che esse sono in sè, per il soggetto che se ne informa, che se ne costituisce. Il valore logico delle intuizioni

si trae invece da ciò che esse possono alla loro volta produrre in seguito alla loro elaborazione concettuale, in quanto questa voglia ritrovare un sistema, un ordine, comunque generale o particolare esso sia, come di causa ad effetto fra le intuizioni stesse. Anche un'ipotesi è una causa, e la tesi un effetto di quella causa; l'elaborazione concettuale diciamo anche dimostrazione.

Ritornando alla distinzione fra valore estetico e valore logico delle intuizioni, si sa che dal primo deriva la nostra idea di arte, dal secondo quella di scienza.

Attitudine artistica è quella di saper riconoscere e distinguere, ossia anche di sentire nel loro valore in sè, le varie intuizioni che incontriamo nella nostra esperienza. Tale attitudine, se non nella sua esplicazione rudimentale, rispetto alle più universali e quindi elementari intuizioni, è poi certamente diversa da individuo ad individuo quando si tratta di maneggiare delle intuizioni complesse. Appunto perchè quello che è sentito globalmente unitario per uno, può per un altro apparire chiaramente in certi suoi elementi, ossia in altre sue intuizioni individuali; e, viceversa, uno saprà più di un altro sentire il valore in sè di un suo aspetto unitario dell'insieme di più intuizioni, fra loro prima slegate; oppure ancora potrà, rifondendo diversamente certe intuizioni, mutarne all'infinito gli atteggiamenti. In tale attività l'artista crea, crea prima di tutto in seno alla propria coscienza una sua storia, la storia e la vita delle immagini o individualità della sua fantasia. Si rivelerà poi artista anche per gli altri, quando esprimerà quella sua creazione di intuizioni secondo un qualunque linguaggio; tenendo conto che è linguaggio ogni mezzo suscitatore consapevole di determinate intuizioni. Anzi osserviamo che uno non potrà adoperare per la espressione della sua creazione, che quello stesso processo, ossia anche linguaggio, secondo il quale è giunto alla sua creazione; e se facesse diversamente, ed esprimesse altre cose, passerebbe con ciò stesso ad una nuova e diversa creazione.

Lo scienziato invece analizza, rielabora le sue intuizioni non per il compiacimento del loro aspetto in sè, ma proprio indipendentemente da ciò, ossia solo rispetto ad un senso, che la coscienza avverte, di causa ed effetto. Si potrebbe far notare che anche ciò, essendo un fatto primo della coscienza, è veramente intuizione; ed unificare in tal modo la nostra definizione dell'attività teoretica della coscienza. Ma data la straordinaria importanza che ha nella

vita pratica il riportare le varie intuizioni nel dominio di quella di causalità, ossia di necessità, questa specie di elaborazione concettuale desta un interesse particolare ed importa una trattazione a sè.

La prima affermazione logica è quella di realtà delle intuizioni, ossia è quella della affermazione dell'esserci o dell'esserci stato di una certa esperienza, in sè. Ed in questo senso diventa esperienza anche ogni frutto della riflessione; tanto è vero che si è sentito poi il bisogno di parlare di una esperienza interna altrettanto che di una esperienza esterna. Il Rosmini poi, per esempio, avvertendo una certa priorità logica al concetto di esistenza di una determinata cosa, poneva a radice di ogni nostra conoscenza l'idea dell'essere: le altre idee più particolari apparivan poi come certe determinazioni della suddetta fondamentale.

Formarsi un concetto di una cosa, rendersi conto di un fatto, sono frasi ben note ed abituali, e noi sappiamo chiaramente ciò che intendiamo di esprimere con esse. Intendiamo, con una opportuna elaborazione delle intuizioni che corrispondono a tale fatto, di riportarle nel dominio di altre intuizioni che erano già in nostro possesso, ma ciò sempre nel senso di causa ed effetto, ossia di necessità.

Posso bensì in una libera creazione artistica, con i materiali delle intuizioni già esistenti nella coscienza come memoria, comporre una immagine particolare, la quale potrebbe esser del tutto impossibile incontrare ed sperimentare direttamente, ciò che in quel momento a me non interessa affatto, mentre sento un semplice valore estetico in quella creazione della mia fantasia. Non ho la preoccupazione di una realtà di quella intuizione, altrimenti che come prodotto della mia fantasia.

Ma se mi preoccupo proprio di trarre dall'esperienza delle mie intuizioni la necessaria realtà di altre dedotte logicamente dalle prime, e che io potrò appunto incontrare anche direttamente negli eventi dell'esperienza, allora si tratta di scienza e non d'arte.

Se riscaldo del ghiaccio, esso ad un certo momento si fonde: tenendo conto di ciò sono soltanto esperto, ossia conoscitore di quell'unico fatto in sè, così come mi è apparso. Me ne sentirò ben altrimenti conoscitore, quando ne riporterò l'intuizione stessa nel dominio logico di altre insieme più elementari e più universali, quali quella della costituzione molecolare, delle forze di aggregazione, del moto delle particelle, eccetera.

Quando mi son creato delle chiare intuizioni di poligono e di diagonale son necessitato a trovare una ben determinata legge che mi dà, ossia mi fa prevedere, il numero delle possibili distinte diagonali di ogni certo poligono, per esempio di un quadrilatero. Dicendo che tale legge è per così dire implicita, contenuta, nelle intuizioni che mi ero fatto di poligono e di diagonale, non faccio che affermare la specie della mia elaborazione sulle intuizioni stesse, non faccio che dire come le intuizioni suddette sono state fuse a quella di una certa necessità. La elaborazione logica opportuna che mi dà infine la tesi come una nuova forma della ipotesi stessa, eppure in un certo senso ampliata, si dice dimostrazione.

Ripeto però che un certo dato della coscienza può bensì essere frutto di una elaborazione concettuale, ed in tal senso si dice esso stesso un concetto, ma così come ormai è in possesso della coscienza, costituendone un elemento, appare sotto l'aspetto di intuizione, tanto che la realtà di tutto ciò modifica l'ulteriore sentire del soggetto stesso. Anche il giudizio, o concetto, nella elaborazione delle intuizioni, dà dei prodotti, che, come tali, sono ulteriori intuizioni, destinate ad ulteriori elaborazioni, anche concettuali, all'infinito. E sa ragionare bene e prontamente quello che ha in seno alla propria coscienza insieme chiare le intuizioni da cimentare nel ragionamento e chiaro il senso, o intuizione, del ragionare stesso.

Credo che un po' di confusione fra intuizione e concetto provenga dalla potenza della tradizione storica del sillogismo e delle categorie, e dal non tener in giusto conto la coscienza come memoria. La coscienza come memoria appare chiaramente come un vasto dato, ossia come una sola intuizione di ciò che vi è presente in quel momento come propria natura (concomitante questo di ciò che diciamo natura dell'organismo) e come ricordo dei dati della precedente esperienza. Le ulteriori intuizioni che vi interferiscono anche vi si fondono, come il sale nell'acqua. E' così che l'aspetto delle intuizioni dipende da tale interferenza, e varia perciò col variare della coscienza in cui interferiscono; la qual cosa in altro verso interpretata, ha dato luogo ad un dubbio di relativismo delle nostre conoscenze stesse. Confusione ancora proviene dal non distinguere, o dal non voler distinguere, il processo ed il prodotto. Quando dico che ho un certo concetto di una cosa, è perchè penso al processo con cui son giunto alla nuova intuizione di quella cosa,

processo nel quale ho cimentata la primitiva intuizione della cosa con una intuizione di causalità. Quel processo poi credo sufficiente ripresentarlo, come linguaggio, ad un eventuale discepolo che abbia a sua disposizione le intuizioni di partenza per il processo stesso, per provocare alla sua volta nella sua coscienza l'intuizione a cui io sono pervenuto.

L'atteggiamento della cosiddetta filosofia dell'intuizione le proviene dall'aver colto il carattere vero della conoscenza, che è tutta data da intuizioni, ma occorre affermare che anche per la causalità non si tratta altro che di una nostra intuizione, parte integrante del nostro sentirsi, ossia anche dalla nostra conoscenza.

Gioverà concludere con una osservazione.

Le particolari scienze si costituiscono nell'elaborare un quadro, in un certo modo ordinato, di particolari intuizioni; ciò che consente un possesso completo di tutte le possibili intuizioni di quel tipo, entro quella della loro generalità.

Quando il quadro si estenda a tutto, proprio a tutto ciò che è nostra esperienza, allora si viene a trarne una intuizione integrale della vita, e passiamo addirittura alla scienza della vita stessa, ossia alla filosofia.

Per la completezza, sotto tutti gli aspetti, di tale conclusione, è successo che si è data la prevalenza ora all'uno e ora all'altro di tali aspetti. Quelli che ne hanno colto ed apprezzato il fattore razionale, che interviene nella sua elaborazione, hanno pensato la filosofia come un sistema razionale, ed identificano magari la filosofia con il concetto, che chiamano l'universale concreto. Quelli invece che hanno notato la riduzione di tutto ciò che è conoscenza all'intuizione, vedono la filosofia sotto tale specie; il misticismo per esempio, è giusto il contrapposto del razionalismo: per l'uno verità è ragione, per l'altro è fede. Ma cos'è poi la ragione se non una forma di fede? Il ragionare non è forse uno dei modi del credere? Dunque anche ciò che diciamo causalità, o necessità, è una fondamentale nostra intuizione, un nostro modo di sentirci nell'esperienza, ossia di essere nella vita.

TRAUNERO dott. DOMENICO



Preziosa

IL COSTO DI PRODUZIONE IN UN'IMPRESA

Casi sono forniti da un stesso soggetto economico. Un esempio tipico viene dato di un'impresa in cui, nella produzione agricola, si distinguono nettamente dei tre citati elementi.

In generale però, nelle maggiori produzioni, i tre elementi oggettivi sono offerti da persone diverse; onde occorre l'intervento di un nuovo elemento soggettivo, d'una energia personale destinata a raccogliere, dai relativi elementi, la natura, il lavoro e il capitale; questi è l'imprenditore.



Egli, persona fisica o giuridica che sia, di solito dispone del capitale; per cui acquista da terzi il lavoro e la materia prima; coordina ed armonizza queste tre forze, crea l'impresa.

Ma l'imprenditore può essere privo anche del capitale, oppure disporre di esso in una misura limitata, inadeguata all'impresa che si propone di sviluppare. In tal caso, egli offre, inizialmente, soltanto la sua « tecnica »; la mente direttiva, inventiva e speculativa necessaria alla creazione di una impresa. Così, di fronte ai tre classici elementi oggettivi della produzione, natura, lavoro e capitale, si oppongono quattro elementi soggettivi: proprietario, operaio, capitalista ed imprenditore.

Qualè che sia la specifica posizione dell'imprenditore, sia egli fornito o meno del capitale necessario; nell'organizzare e gestire la sua impresa, soggiace ad un « rischio » e tende verso un compenso, una remunerazione che chiamasi « profitto ».

Premessa

I tre elementi oggettivi della produzione: « natura (materia prima), lavoro e capitale », difficilmente, soltanto in pochissimi casi sono forniti da uno stesso soggetto economico. Un esempio tipico viene offerto dal nostro modesto agricoltore; il quale, nella produzione agricola della sua azienda, dispone direttamente dei tre citati elementi.

In generale però, nelle maggiori produzioni, i tre elementi oggettivi sono offerti da persone diverse; onde occorre l'intervento di un nuovo elemento soggettivo, d'una energia personale destinata a raccogliere, dai relativi detentori, la natura, il lavoro ed il capitale: questi è l'imprenditore.

Egli, persona fisica o giuridica che sia, di solito dispone del capitale; per cui acquisisce da terzi il lavoro e la materia prima; coordina ed armonizza queste tre forze, crea l'impresa.

Ma l'imprenditore può essere privo anche del capitale, oppure disporre di esso in una misura limitata, inadeguata all'impresa che si propone di sviluppare. In tal caso, egli offre, inizialmente, soltanto la sua « tecnica »; la mente direttiva, inventiva e speculativa necessaria alla creazione di una impresa. Così, di fronte ai tre classici elementi oggettivi della produzione, natura, lavoro e capitale, si oppongono quattro elementi soggettivi: proprietario, operaio, capitalista ed imprenditore.

Quale che sia la specifica posizione dell'imprenditore, sia egli fornito o meno del capitale necessario; nell'organizzare e gestire la sua impresa, soggiace ad un « rischio » e tende verso un compenso, una remunerazione che chiamasi « profitto ».

L'impresa pertanto offre questi due requisiti essenziali: il rischio ed il profitto; elementi che sono connessi fra di loro, legati come da un rapporto di causa e di effetto nello stesso fenomeno.

Attraverso il processo produttivo dell'impresa, si viene a sostenere un «costo» di produzione e si realizza poi un «ricavo». Dalla differenza rilevabile fra questi due valori si determina il profitto dell'imprenditore. Ora, nella dottrina economica ed in quella contabile, è pacifico e costante il concetto di ricavo, non così quello di costo.

Il ricavo di una produzione viene costituito dal prezzo complessivo ottenuto dalla vendita del prodotto, della merce, del servizio forniti dall'impresa. Il costo è un valore sintetico, costituito da svariati elementi che concorrono alla sua formazione: materie prime, salario, combustibili, consumi diversi, ammortamenti, imposte-tasse, spese d'amministrazione diverse, interessi, sconti, ecc.

E' intorno alla determinazione di questi svariati elementi di costo che il pensiero degli studiosi non appare concorde. Per cui, siccome togliendo dal ricavo di una produzione il relativo costo si ottiene il profitto di essa, così è evidente che, essendo diversamente concepibile il costo, risulta differentemente determinato il profitto dell'impresa.

Le due dottrine (economica e contabile), che si propongono, nel loro studio, la determinazione del costo di produzione, dovrebbero pertanto, attraverso l'ausilio della pratica amministrativa, precisare con unicità di indirizzo il concetto di costo, onde resti chiarita la misura del profitto.

Il pensiero della dottrina economica

Nei trattati di economia, di solito, non si fa un esame particolareggiato del costo. Esso si ricorda nella « produzione » e nella « distribuzione » delle ricchezze; ma si definisce come il complesso di mezzi, di sforzi e di compensi sostenuti in una produzione. Non si esaminano i singoli elementi che concorrono a formarlo, essi si danno come noti; ed a tale fine bisogna trarre aiuto dalla ragioneria.

Ad esempio, il Cosentini dice che il costo è:

— L'insieme delle spese incontrate per la produzione (fitto, interesse, manutenzione ed ammortamento del capitale fisso, come macchine ed attrezzi) il valore integrale del capitale circolante, adoperato per l'acquisto delle materie prime e pel pagamento dei salari.

L'autore, nel suo breve trattato, per lo meno elenca questi elementi, che vanno a costituire il costo; ma non ne fa un particolare esame.

Egli prende in considerazione dunque: le materie prime, il salario, le spese di manutenzione delle macchine ed altro, una quota di ammortamento del capitale industriale, nonchè l'interesse del capitale investito, interesse che può essere espresso anche sotto forma di fitto. Tale concetto di costo mi sembra uno dei più perfetti, come si vedrà dalle conclusioni di questo breve scritto.

Ettore Arduino afferma che il profitto dell'imprenditore è in relazione al costo di produzione:

— L'imprenditore sopporta un costo e vende ad un prezzo. Se questo è maggiore, esso lucra, altrimenti perde.

Come si vede, egli non esamina gli elementi di spesa che vanno a comporre il costo, quindi esso resta indeterminato.

Un giovane autore, Alessandro Libertini, parlando del profitto e quindi indirettamente del costo, dice:

— Il profitto è un reddito misto, perchè l'imprenditore avrà un capitale impiegato nella impresa (che può anche avere tolto in prestito), la proprietà dell'azienda, una funzione più o meno ampia, più o meno complessa. Il profitto sarà quindi, in questo caso, il compenso del capitalista, del proprietario e del lavoratore.

Da questo discorso non appare chiarito nè il concetto di profitto, nè quello di costo. Qui si parla di un compenso del capitalista (interesse), di una remunerazione del proprietario (rendita), di una retribuzione del lavoratore-imprenditore (profitto).

Tutti gli autori convengono su questo: che il profitto è la remunerazione che spetta all'imprenditore per la sua opera. Ma qual'è l'opera propria dell'imprenditore, e quindi qual'è il suo compenso che deve passare sotto la denominazione di profitto? Valore che va considerato come una emergenza del ricavo (prezzo) sul costo della produzione?

E' questo ciò che va chiarito.

Se il profitto, come espone il Libertini, comprende anche l'in-

teresse del capitale, non solo quando sia fornito dall' imprenditore, ma anche allorchè sia avuto in prestito da terzi, il costo non solo « economico », ma anche « reale » resta incompleto, mutilato nei suoi elementi.

Il prof. Amantia prende in esame una azienda agricola, in cui l' imprenditore non sia proprietario del suolo, nè possieda il capitale necessario per le coltivazioni. Pertanto egli include nel costo questi elementi:

1. Il salario degli operai e lo stipendio dei pochi impiegati.
2. La rendita del proprietario del fondo.
3. L' interesse per il capitale ricevuto a prestito.
4. Le imposte ed oneri vari gravanti sull' impresa.

L'esempio d' impresa agricola, che ci offre l' egregio economista, non si presta molto; perchè, generalmente, si tratta di semplici « aziende agricole », non già di « imprese agricole »; il concetto di impresa trova la sua piena ed appropriata sede negli altri campi della produzione.

Il concetto di costo, qui esposto, appare come uno dei meno imperfetti.

L'autore assegna al proprietario, al salariato, al capitalista le relative spettanze. All' imprenditore resterà un compenso, un profitto, piccolo o grande, dato dalla differenza fra il ricavo ed il costo così concepito.

Nel caso esaminato, il capitale è fornito da terzi, cui spetta il relativo interesse; che diremo del caso in cui il capitale è fornito dallo stesso imprenditore?

Nasce qui la distinzione dell' interesse in « reale » e « figurativo ». E' reale quando è corrisposto dall' imprenditore al capitalista mutuante; è figurativo quando spetta all' imprenditore, il quale ha investito nella produzione un capitale proprio; interesse che gli spetta quindi nella sua veste di capitalista, che spesso aggiunge a quella di imprenditore.

Ed è qui il punto del maggior disaccordo.

Finchè si tratta di un interesse reale, effettivamente pagato a terzi, è facile vedere in esso un elemento di costo della produzione; ma allorchè l' interesse è figurativo, cioè è considerato come una spettanza dell' imprenditore-capitalista, gli autori più autorevoli sono discordi nel computare detto interesse fra gli elementi

del costo; onde, spesso, lo considerano come un componente del profitto.

Un illustre economista, Camillo Supino, dice infatti che il profitto è un reddito misto, che comprende tre elementi:

— Interesse sul capitale, premio per il rischio e compenso per il lavoro di direzione.

Egli dunque non comprende nel costo di produzione l'interesse figurativo, perchè lo include nel profitto.

Cioè qui il profitto non comprende soltanto la « remunerazione dell'imprenditore » per la sua opera direttiva, inventiva speculativa, che esplica in seno all'azienda, e per il rischio inerente al buon fine dell'intrapresa, ma anche l'interesse relativo al capitale; elemento oggettivo, che egli vi ha direttamente impiegato. Con ciò il profitto non appare come un compenso per i « valori soggettivi » dell'imprenditore; ma come una ricchezza ibrida, mista di profitto e di interesse.

Alcuni economisti, specialmente tedeschi, hanno un concetto più ampio, forse troppo ampio, ad ogni modo più completo del costo e quindi più specifico del profitto.

Così, ad esempio, l'Hermann ed il Von Thünen non solo tolgono dal profitto e comprendono nel costo l'interesse sul capitale, ma inoltre vi includono i premi di assicurazione (naufragi, incendi, grandine, ecc.) ed infine una retribuzione per l'imprenditore, quale egli avrebbe pagata ad un direttore tecnico. Pur avendo tutto questo incluso nel costo, dice il Thünen, all'imprenditore rimane tuttavia un compenso che si chiama profitto.

Il principio comune, sul quale si fondano le teorie di questi ultimi scrittori, osserva Augusto Graziani, è:

— Che ad ogni elemento della produzione corrisponda uno speciale reddito; che la remunerazione di ogni lavoro sia salario, quella di ogni capitale sia interesse.

Ma è facile obbiettare che il salario non è il compenso di ogni lavoro, ma soltanto del lavoro fornito da chi, sprovvisto di strumenti produttivi e di ogni elemento di capitale, presta la propria opera ad altri (in seno ad una impresa) dietro un compenso determinato.

Occorre cioè precisare, in generale, tutti questi elementi distributivi della ricchezza: rendita, salario, interesse e profitto. Soltanto attraverso una rigida ed esatta cognizione di questi quat-

tro elementi, si potrà precisare il concetto di costo di una produzione e quindi assegnare al profitto la sua giusta portata.

La rendita è quanto spetta al proprietario della natura, della terra come tale; e questo elemento non turba l'argomento in esame. Il salario, come ho detto poc'anzi, è il compenso che spetta a chi lavora, attraverso una attività puramente materiale od anche intellettuale, ma alle dipendenze ed in favore di una terza persona, d'un imprenditore. Se così non fosse, non ci sarebbe bisogno dei due termini distinti e diversi: salario e profitto. Il compenso dell'operaio non si può confondere con quello dell'imprenditore; il salario ha una misura ed una origine assai diverse da quelle del profitto; il salario precede i risultati dell'impresa, il profitto li segue; il primo è certamente un elemento di costo, il secondo non lo è, nè lo può essere: esso è determinato dalla eccedenza oscillante ed incerta, eventuale, che il ricavo della produzione avrà sul costo sostenuto.

L'interesse invece è un frutto, è un incremento di valore del capitale, che sussiste oggettivamente sempre, a prescindere dalla posizione del soggetto che lo fornisce nell'impresa. Che il capitale sia fornito da terzi, cui spetterà un interesse reale, oppure sia fornito dallo stesso imprenditore, esso compie la stessa funzione economica in seno alla produzione, nel costo della quale andrà sempre incluso il relativo interesse, tanto reale, quanto figurativo.

In conclusione, gli economisti generalmente — Peccano per poco o per troppo di vigore, — direbbe Dante, nella determinazione diretta del costo ed indiretta del profitto.

Alcuni concepiscono un costo incompleto e quindi un profitto eccessivo; altri considerano un costo troppo ampio ed astratto, mutilando il concetto e la misura del profitto.

Il pensiero della dottrina contabile

Fra le materie più strettamente legate all'economia havvi la ragioneria; vi sono degli argomenti della prima che non si possono conoscere sufficientemente se non con l'ausilio della seconda. Il costo di una produzione ne offre l'esempio.

Nella dottrina contabile, le imprese si dividono in tre gruppi, a seconda dell'oggetto cui pervengono.

Secondo il concetto di classificazione di un mio illustre maestro, Gino Zappa, esse sono:

1. Imprese per l'ottenimento di un prodotto.
2. Imprese che pervengono ad una merce.
3. Imprese che forniscono un servizio.

Secondo Sabino Spinedi esse sono:

1. Imprese per la produzione diretta dei beni.
2. Imprese che si propongono la produzione indiretta dei beni.
3. Imprese di servizi.

Le due distinzioni si equivalgono.

Dei tre tipi di impresa, la prima forma è la più interessante dal lato economico e la più complessa dal lato tecnico. Cioè abbiamo qui le imprese industriali, in senso stretto, intese a trasformare le materie prime in prodotti finiti.

La dottrina contabile, nelle sue rilevazioni, concepisce il costo di produzione in diversi momenti o stadi di esso. Così, sempre riferendoci ad una impresa industriale, cioè intesa a dare un prodotto, nella determinazione del costo, un autore, Francesco De Gobbis, considera il costo formato dai seguenti elementi:

1. Materie prime e materie ausiliarie.
2. Mano d'opera.
3. Spese generali.

Nelle spese generali, sostenute nell'interesse generale della impresa, egli comprende le riparazioni di macchine ed altro, i consumi, gli stipendi degli impiegati, i premi di assicurazione, i viaggi, le imposte, le spese postali e telegrafiche, ecc.

Tale concezione è antiquata ed incompleta. Infatti qui nulla si dice dell'interesse del capitale, che pure, altrove, lo stesso De Gobbis considera come elemento di costo. Ad ogni modo manca quella discriminazione del costo di gestione che si vuol fare, distinguendo gli elementi di costo dell'esercizio industriale, da quelli dell'esercizio mercantile.

I più recenti autori distinguono infatti, nella rilevazione contabile, la fase tecnica, cioè industriale di queste aziende, dalla mercantile. Si hanno quindi due stadi nel costo generale della produzione.

Lo Spinedi parla di un costo diretto (o primo costo), di un costo indiretto e di un costo complessivo.

Il primo costo, o diretto, è costituito dagli elementi di diretta imputazione: materie prime, mano d'opera, riparazione e manutenzione delle macchine, ecc. Tali elementi sono raccolti nel dare di un conto che dicesi C. Industriale o C. Esercizio.

Il costo indiretto, o spese generali industriali, comprende: stipendi al personale tecnico, assicurazioni, previdenza, illuminazione, riscaldamento, deperimento del capitale fisso industriale ecc. Questi elementi vengono raccolti in un conto transitorio detto C. Spese generali; essi vengono poi imputati al conto esercizio, ad intervalli di tempo, con opportuni criteri di riparto.

Il costo diretto più l'indiretto, nel loro insieme, danno il costo di produzione, o meglio costo industriale.

Ma per la gestione dell'impresa si hanno altri elementi di costo, inerenti alla gestione mercantile: all'acquisto delle materie prime, alla vendita dei prodotti compiuti. Tali elementi sono: stipendi agli impiegati, onorari al consigliere delegato, imposte-tasse, spese di cancelleria, interessi passivi, sconti, ribassi, ecc. interesse sul capitale investito nell'impresa.

Queste spese sono raccolte nel dare del C. Perdite-profitti. Le spese inerenti alla gestione mercantile sommate a quelle della gestione industriale danno il costo complessivo della produzione.

Come si vede, lo Spinedi nel costo complessivo include anche l'interesse sul capitale dell'impresa; per cui il profitto sussiste e va considerato al di sopra di tale interesse. Infatti dice lo Spinedi:

— L'industriale che ha impiegato nella sua azienda un capitale, poniamo di 1 milione di lire ed ottiene un utile di L. 60.000, non tenendo conto dell'interesse sul capitale, non può dire di avere dalla sua industria un reddito medio del 6%; dovrà invece dire che la sua industria gli ha reso un bel niente; perchè se il suo milione l'avesse impiegato in titoli dello Stato, o in mutui od in simili operazioni affatto tranquille, avrebbe ricevuto le 60.000 lire che egli considera come ricavo della sua industria. Se quell'industriale avesse preso a prestito quel milione e avesse corrisposto il 6% d'interesse, avrebbe certamente compreso fra le spese di produzione anche le 60.000 lire di interessi pagati; perchè non comprenderle se quel capitale lo ha offerto egli stesso all'impresa?

Questo autore quindi vuole che nel costo di produzione sia incluso anche l'interesse « figurativo » del capitale fornito dallo stesso imprenditore. Si potrà osservare che tale interesse, essendo

figurativo, cioè pagato dall'imprenditore a se stesso, se da un lato è un costo (elemento di costo nell'impresa), dall'altro sarà un ricavo (un reddito patrimoniale). Ciò non guasta, nè toglie l'importanza tecnica ed economica dell'inclusione fatta dallo Spinedi sulle orme di Gino Zappa.

Nè in economia, nè in ragioneria si può dimenticare che ogni produzione comune si concreta attraverso l'intervento di tre grandezze od elementi: materia prima, lavoro e capitale, e che pertanto nel costo di produzione si devono comprendere non solo il costo della materia prima e quello del salario; ma anche il costo del capitale, sia nella sua quota di ammortamento industriale, sia nelle sue spese di manutenzione, sia nella relativa quota di interesse che, attraverso il tempo, il capitale, comunque investito in una produzione, è destinato a maturare.

Escludere l'interesse dagli elementi di costo, corrisponde a negare al capitale la funzione che esso assume in seno all'azienda.

Gino Zappa, nella sua opera « La determinazione del reddito nelle imprese », esaminando gli elementi di costo, va ancora più oltre; egli distingue tre momenti del costo:

1. Costo contabile.
2. Costo complessivo.
3. Costo economico-tecnico.

Il costo contabile è costituito dalle spese di carattere industriale, cioè dal costo diretto ed indiretto dello Spinedi; da tutti quegli elementi di spesa che direttamente, cioè di volta in volta, od indirettamente, cioè ad intervalli di tempo, vanno imputati nel dare del conto esercizio.

Il costo complessivo corrisponde a quello complessivo dello Spinedi, meno però l'interesse figurativo sul capitale, che lo Zappa pone nel costo economico-tecnico.

Il costo economico-tecnico quindi è dato dal costo complessivo, più l'interesse figurativo del capitale, l'eventuale fitto figurativo di locali adibiti ad uso dell'impresa, nonchè una adeguata remunerazione per l'imprenditore o salario di direzione.

Generalmente le scritture contabili rilevano il costo fino alla sua formazione di costo complessivo, di cui la concezione zappiana (che non comprende l'interesse), oppure della concezione spinediana (che comprende l'interesse). Per cui il costo economico-

tecnico dello Zappa è offerto piuttosto da una rilevazione extra-contabile.

In quest'ultimo concetto di costo adunque, oltre all'interesse figurativo, che potrà essere inoltre integrato da qualche fitto figurativo, v'è incluso anche il salario di direzione, quello che lo imprenditore avrebbe pagato ad un direttore tecnico.

In ciò lo Zappa è stato forse influenzato dalle dottrine economiche tedesche, da me poc'anzi ricordate. Il concetto di costo economico-tecnico, così concepito, è certamente eccessivo: il comprendere in esso un minimo di mercede per l'imprenditore, vale a confondere il concetto di « salario » pagato ai dipendenti dell'impresa, con il « profitto » che spetta all'imprenditore. Con ciò il profitto sarebbe una seconda remunerazione per l'imprenditore; il che non appare confortato dalla comune dottrina economica, per la quale il profitto è un compenso solo; nè dalla pratica amministrativa, che non include nel costo un salario per l'imprenditore.

Conclusioni

Dal breve esame fatto intorno alle due dottrine, economica e contabile, si possono fare le seguenti conclusioni.

Il costo di produzione deve comprendere non solo il valore delle materie prime impiegate, dei salari e stipendi pagati, di tutte le spese generali (imposte-tasse, interessi passivi, sconti, cancelleria, ecc.), di una quota di ammortamento del capitale e delle spese di manutenzione di esso, ma anche l'interesse del capitale. Questo, allorchè è reale, cioè pagato a terzi, (mutuanti del capitale), sarà compreso fra gli elementi del costo complessivo; quando invece è figurativo, cioè considerato in favore dello stesso imprenditore, sarà compreso nel concetto di costo economico-tecnico dello Zappa, ovvero avrà, comunque, una imputazione extra-contabile.

Non è accettabile la inclusione, nel costo, d'un salario di direzione; perchè così facendo si verrebbe a mutilare, o meglio a mascherare il profitto dell'imprenditore. Non per nulla si afferma che il profitto è la remunerazione dell'imprenditore e che esso è dato dalla differenza emergente fra il ricavo ed il costo di una produzione.

Ogni spettanza dell'imprenditore, dovuta alla sua « opera e

rischio » assunti nell'impresa, è data dal profitto. Questo quindi va inteso come il compenso inerente alla funzione direttiva, inventiva, speculativa; nonchè relativa al rischio dell'impresa. Il profitto ha quindi un carattere soggettivo, come il salario.

E' notorio che in seno ad una azienda ci sono dei rischi individuabili, che si possono assicurare, come nei casi d' incendio, naufragio, furto, grandine. Per essi l'imprenditore può e deve garantirsi e quindi liberarsi attraverso i relativi contratti d'assicurazione. I premi pagati, s'intende, sono elementi di costo, fanno parte precisamente del costo complessivo.


Ciò nonostante la ricchezza, il capitale dell'impresa, sia esso di spettanza dell'imprenditore o di terzi, è soggetto ad un rischio, non individuabile e non assicurabile, riflettente il buono od il cattivo andamento dell'impresa: essa infatti potrà dare rosei risultati, oppure dovrà lentamente perire a tutto carico e danno dell'imprenditore.

Egli dunque, soggettivamente, assume una grave e continua responsabilità ed offre una vasta opera (direttiva, inventiva e speculativa); questa e quella sono remunerate dal profitto.

In questo duplice aspetto di « attività » e di « responsabilità » si estrinseca la « funzione vera » dell'imprenditore, accanto alla quale sta un unico compenso, cioè il profitto.

8. Il problema della efficacia della legge nel tempo dal punto di vista sostanziale e le sue attinenze col problema dell'efficacia della legge nello spazio. — 9. Il principio della irretroattività delle leggi in generale. — 10. La teoria dei diritti acquisiti. — 11. Transizione alla teoria del fatto compiuto e criteri direttivi per l'applicazione dell'art. 2 delle preleggi. — 12. Applicazione alla capacità delle persone. — 13. Applicazione alle successioni testamentarie.

LETO MORVIDI



APPUNTI SULL' EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

SOMMARIO

1. *Limiti e scopo del lavoro.* — 2. *Distinzione fondamentale del problema.* — 3. *Entrata in vigore della legge.* — 4. *Abrogazione espressa.* — 5. *Abrogazione tacita.* — 6. *Derogazione.* — 7. *Condizione generale per l'efficacia abrogatrice e derogatrice.* — 8. *Il problema della efficacia della legge nel tempo dal punto di vista sostanziale e le sue attinenze col problema dell'efficacia della legge nello spazio.* — 9. *Il principio della irretroattività delle leggi in generale.* — 10. *La teoria dei diritti acquisiti.* — 11. *Transizione alla teoria del fatto compiuto e criteri direttivi per l'applicazione dell'art. 2 delle preleggi.* — 12. *Applicazione alla capacità delle persone.* — 13. *Applicazione alle successioni testamentarie.*

LETO MORVIDI

APPUNTI SULL' EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

SOMMARIO

1. Limiti e scopo del lavoro. — 2. Distinzioni fondamentali del problema. — 3. Entrata in vigore della legge. — 4. Abrogazione esplicita. — 5. Abrogazione tacita. — 6. Derogazione. — 7. Condizioni generali per l'efficacia abrogativa e derogativa. — 8. Il problema della efficacia della legge nel tempo dal punto di vista sostanziale e le sue attinenze col problema dell'efficacia della legge nello spazio. — 9. Il principio della retroattività della legge in generale. — 10. La teoria dei diritti acquisiti. — 11. Transizione alla teoria del fatto compiuto e criteri direttivi per l'applicazione dell'art. 2 delle preleggi. — 12. Applicazione alla capacità delle persone. — 13. Applicazione alle successioni testamentarie.

1. Si tratta, come dice il titolo, di semplici « appunti », destinati ad un ulteriore sviluppo in cui non mancherà un'esposizione critica delle diverse teorie, adesso trascurate, per una veduta organica e completa del problema.

Mi sono contenuto in limiti ristretti, preoccupandomi di adottare una esposizione in forma quanto più possibile semplice e piana affinché, frattanto, ne possano trarre un certo profitto i miei alunni (e tanto meglio, se anche altri); poichè io penso che le pubblicazioni, simili a quella nella quale il presente scritto vede la luce, debbano essere fatte soprattutto per gli studenti, sia allo scopo di ovviare alle inevitabili lacune dei libri di testo e delle lezioni, sia allo scopo di suscitare discussioni e quindi interessamento per le materie di studio.

2. Il problema dell'efficacia della legge nel tempo si può considerare da due diversi punti di vista: *formale* l'uno, *sostanziale* l'altro.

Dal lato formale si delimita la durata dell'efficacia della legge: si determina, cioè, quando ha inizio e quando cessa il suo vigore.

Dal lato sostanziale si precisa quali sono i rapporti che una legge, nella successione del tempo, regola.

3. *Dal punto di vista formale*, la legge va in vigore (« diventa obbligatoria in tutto il regno ») nel decimo quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, salvo che in essa sia altrimenti disposto (art. 1 preleggi).

Lo spazio di tempo durante il quale la legge esiste ma non obbliga è detto *vacanza della legge* (*vacatio legis*) ed ha lo scopo di facilitare la conoscenza della legge da parte dei cittadini.

Il momento in cui una legge entra in vigore è quindi facilmente determinabile o perchè esso è indicato nella legge stessa (eccezione) o perchè, se non vi è indicato, si conosce la data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (1) ed il computo dei giorni di vacanza è molto elementare (regola) (2).

Quanto si è detto per le leggi vale anche per i decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per l'esecuzione delle leggi, e che interessino la generalità dello Stato (art. 6 della legge 23 giugno 1854) (3).

(1) Secondo il capoverso dell'art. 1 delle preleggi, la pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e nell'annuncio di tale inserzione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno. « Ma in pratica il disposto di questo articolo riceve tutt'altra applicazione: non un annuncio suol farsi nella « Gazzetta », ma la pubblicazione integrale del testo; e questa inoltre precede, non segue quella della Raccolta, nella quale una circolare ministeriale del 30 giugno 1874 prescrive che dovesse indicarsi la data della pubblicazione della « Gazzetta ». Tuttavia ciò non sposta il rapporto, che v'è tra i due momenti in ordine alla decorrenza del termine per la entrata in vigore della legge: perocchè come la pubblicazione non è perfetta se non con la duplice inserzione, così il termine per la sua entrata in vigore decorre pur sempre dalla data della « Gazzetta »; e se v'abbia discordanza di date tra le due raccolte, è decisiva quella di quest'ultima (l. 23 giugno 1854, art. 5). Diversamente invece se la discordanza sia non nella data, ma nel testo: prevale il testo pubblicato nella Raccolta, perchè in questa soltanto è prescritta dall'art. 1 disp. prel. la pubblicazione integrale ». (DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, vol. I, pag. 90 - nel testo e nella nota 2 - Napoli, 1921).

Le norme riguardanti la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei regi decreti sono state raccolte in testo unico approvato con R. D. 24 settembre 1931, N. 1256.

(2) Il computo del tempo, com'è molto chiaramente espresso dalla prima parte dell'art. 1 delle preleggi, si fa non calcolando il *dies a quo*, il giorno, cioè, da cui il tempo incomincia a decorrere, e calcolando il *dies ad quem*, il giorno finale: cosicchè se una legge, ad es., viene pubblicata il 10 novembre e non vi è detto il giorno in cui deve andare in vigore, essa diventa obbligatoria col 25 novembre.

Questa regola sul computo del tempo è generale nel campo giuridico.

(3) Il progetto di riforma del primo libro del codice civile riproduce sostanzialmente le norme esposte nel testo. L'art. 1 infatti dice: « Le leggi e i decreti aventi forza di legge divengono obbligatori nel Regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

« Nello stesso termine dalla pubblicazione divengono obbligatori i decreti e i regolamenti emanati dal Governo del Re, che interessino la generalità dei cittadini, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

« La pubblicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

4. La legge continua ad avere vigore fino a che esiste e cessa di esistere quando viene abrogata. *L'abrogazione* è quindi l'atto per il quale viene tolto vigore ad una legge.

L'abrogazione può essere *espresa* e *tacita*.

E' espresa quando con una nuova legge espressamente si dichiara abrogata una legge anteriore.

Analogo all'abrogazione espresa è il caso (scadenza del termine) in cui una legge rechi in se stessa espresso il termine della sua durata, come è accaduto frequentemente per le norme giuridi-

« Le leggi, i decreti e i regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sono inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ».

E il relatore Venzi illustra: « Pare che non possa dubitarsi dell'opportunità di conservare il sistema della contemporanea *obbligatorietà della legge in tutto il Regno...* ».

« Bisogna però modificare la frase *in tutto il Regno*, la quale si spiega storicamente, nel senso che servì a palesare chiaramente, dopo le lunghe discussioni fatte, il proposito di rendere unico per tutto lo Stato il tempo in cui le leggi entrano in vigore. Basterà dire *nel Regno*; ed è anche necessario dirlo per escludere l'applicabilità delle leggi fatte per il Regno, alle colonie, rispetto alle quali esiste una speciale legislazione.

« In conformità, poi, della recente legge sulle norme giuridiche, si è aggiunta la menzione dei *decreti che hanno forza di legge*, cioè dei cosiddetti *decreti - legge* che sono, sotto questo riguardo, parificati alle leggi propriamente dette.

« A termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1854 le regole sulla pubblicazione e attuazione delle leggi sono applicabili anche ai trattati internazionali e ai decreti e regolamenti fatti dal potere esecutivo per delegazione legislativa o nell'esercizio della facoltà statutaria. E' sembrato opportuno accennare in questo articolo anche ai più importanti di tali atti, a quelli, cioè, che interessano la generalità dei cittadini. Con ciò non s'intende escludere la necessità della pubblicazione per altri atti del potere esecutivo, come anche per i decreti e le ordinanze delle autorità locali; la pubblicazione di questi atti è regolata da leggi speciali (vedi ad es., oltre la citata legge 23 giugno 1854, il R. D. 28 novembre 1909, N. 810, la legge comunale e provinciale). S'intende invece affermare che per quegli atti d'importanza quasi uguale a quella delle leggi, vige la stessa *vacatio legis* per un periodo di quindici giorni, ed è necessaria la stessa forma speciale di pubblicazione che è disposta per le leggi.

« Quanto alla forma di pubblicazione, il progetto la semplifica in conformità della pratica invalsa. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è del resto più che sufficiente.

« E' necessario però mantenere anche la *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti*, di carattere permanente, beninteso restando che la riproduzione in questa raccolta non forma parte della pubblicazione ».

(VENZI - *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*, pag. 6 - in *Codice civile*, primo libro. Relazione sul progetto. - Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1931).

che emanate durante la guerra. I decreti reali o luogotenenziali di questa epoca recano infatti molto spesso la dichiarazione che essi cesseranno di aver vigore dopo un determinato tempo seguente alla stipulazione della pace.

Più di recente, ad es., la legge 25 novembre 1926, n. 2008 sui provvedimenti per la difesa dello Stato, all'art. 8, cpv. I, stabilisce la propria abrogazione dopo cinque anni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; è stata necessaria infatti una nuova legge (4 giugno 1931, n. 674) per prorogarne l'efficacia, relativamente a ciò che riguarda il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, fino al 31 dicembre 1936.

5. E' tacita quando le nuove disposizioni sono incompatibili con le precedenti o quando la nuova legge regola l'intera materia regolata dalla legge anteriore (4) (art. 5 preleggi riprodotto esattamente dall'art. 5 del progetto di riforma), senza che vi sia dichiarazione espressa di abrogazione.

Ciò è perfettamente logico. La legge è espressione della volontà dello Stato. Se per un poco e in via di semplice analogia pensiamo a quanto accade anche tra i singoli individui, nelle comuni relazioni della vita, ci convinciamo agevolmente come la volontà posteriore, anche senza dichiarazione esplicita, annulla compiutamente la volontà in precedenza dichiarata allorchando sia con questa in contraddizione, e purchè, s'intende, si tratti di due volontà, serie e reali. Sicchè se io dico di volere una determinata cosa e poi dico di volerne un'altra che, con la prima, non può coesistere, la volontà da osservarsi è questa, non quella, posto però che quella non sia stata già eseguita, nel qual caso il problema, come si vedrà, cambia aspetto, in quanto non si può fare che non sia eseguito ciò che è già stato compiuto.

(4) Ma quand'è che una legge si dice posteriore all'altra? Il COVIELLO (*Manuale di diritto civile italiano*, pag. 94 - Milano, 1915), afferma, conforme ad un giudicato della IV Sez. del Consiglio di Stato in data 11 giugno 1897, che è posteriore la legge *promulgata* dopo di un'altra, anche se entra in vigore prima. Ciò dall'aspetto *formale* è esatto.

Ma ha ragione il MANZINI (*Trattato di diritto penale italiano* - II ediz. - vol. I, N. 147 - Torino, 1920) di sostenere che « *materialmente*, invece, è legge posteriore quella che sostituisce ad un'altra la propria forza giuridica » e che perciò « la cessazione dell'efficacia di una legge si desume dalla data della entrata in vigore della legge che la abolisce, e non dalla data della promulgazione o della pubblicazione di questa ».

Quando poi le nuove disposizioni, pur non essendo incompatibili con le precedenti, regolano *l'intera materia* già dalle prime regolata, è evidente che il legislatore ha inteso di sostituire il nuovo al vecchio modo di regolare la stessa materia.

E' evidente, dico; ma devo aggiungere che questa evidenza è solo teorica e astratta. La difficoltà è di determinare in pratica quando possa dirsi che *l'intera materia* regolata da una legge viene regolata anche da una legge nuova.

Gli scrittori, in generale, si limitano a riferire o a parafrasare la disposizione legislativa, talvolta diluendola, come fa il Saredo, in una serie di ipotesi che in verità non portano notevoli lumi (5). Parmi, tuttavia, che un criterio direttivo sufficiente e chiaro sia dettato dal Ricci: «Può dapprima domandarsi: quando è che la legge regola un'intera materia? Non è dal numero delle disposizioni, maggiore o minore dell'una legge in confronto dell'altra, che dipende il decidere se una data materia sia interamente, oppur no, regolata dalla nuova legge, bensì dall'intendimento dimostrato dal legislatore di abbracciare colle nuove disposizioni tutta una materia, anche quando si tratti di un'unica disposizione. Bisogna vedere, in altri termini, se si tratti di legge generale o speciale. Dicesi speciale quella legge intesa a regolare taluni rapporti o casi particolari riferentesi ad un dato ordine d'idee; laddove è legge generale quella intesa a regolare tutti i casi e tutti i rapporti riferibili ad una data materia. La legge speciale non regola interamente una data materia; se la legge invece è generale, la materia vi è completamente regolata» (6).

Ora, tenendo presente l'ultima disposizione dell'art. 5 delle preleggi («o perchè la nuova legge regola *l'intera materia già regolata* dalla legge anteriore»), si deduce che solo una legge generale può regolare un'intera materia; e perciò una legge speciale non potrà essere abrogata da una qualsiasi altra legge se non in modo espresso o per incompatibilità delle disposizioni (7); ugual-

(5) SAREDO - *Abrogazione delle leggi* - N. 56 e segg. (in *Digesto italiano* - vol. I, parte I - Torino - Utet).

(6) RICCI - *Corso teorico-pratico di diritto civile* - vol. I, parte I, pag. 28 (Torino, 1886).

(7) E' stata accennata la questione se la legge 6 dicembre 1877, N. 4166 (serie 2^a) - che, abolendo l'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale, lo ha però mantenuto per l'esecuzione delle condanne alle

mente dicasi per il caso inverso, tenendo presente che una legge generale non potrà mai essere abrogata totalmente, in modo tacito, da una legge speciale (8).

In ogni caso, l'abrogazione di una legge non si presume, ma, nel silenzio del legislatore, deve presumersi — non con presunzione assoluta, s'intende — che la legge nuova può conciliarsi con la precedente; e, « abrogata una legge che governa tutto un sistema di rapporti giuridici, si intendono abrogate tutte le disposizioni speciali, che erano state tratte da quella, non potendo rimaner ferma la conseguenza, tolta la premessa: *semper specialia generalibus insunt*. (L. 147, D. De reg. jur., L. 17) » (9).

Analogo all'abrogazione tacita è il caso in cui venga meno l'oggetto o lo scopo della norma; la quale, non avendo allora più ragione di esistere, cessa necessariamente di avere vigore. Ma su ciò non tutti sono d'accordo.

Si domanda: se una legge che ne abroga un'altra venga a sua volta abrogata senza che venga posta una nuova norma, ritornerà senz'altro in vigore la legge primieramente abrogata?

La risposta non può che essere negativa. La legge abrogata è legge morta e i morti non risuscitano.

6. L'abrogazione parziale di una legge si dice *derogazione* e anch'essa può essere espressa o tacita.

7. Importante è ricordare che una legge non può essere abrogata o derogata che da un'altra legge o da un atto avente vigore di legge, come sarebbe un decreto legislativo (legge delegata) o un decreto legge. E ciò per il principio generale che solo la stessa autorità che ha emanato una disposizione, o un'autorità che ha

riparazioni, alle restituzioni o al risarcimento dei danni derivanti da delitto penale - si debba considerare abrogata dal nuovo codice penale in quanto questo regola tutta la materia delle sanzioni civili del reato. Malgrado la contraria opinione del Gregoraci e del Marciano (cfr. MARCIANO - *Il nuovo codice penale, Innovazioni*, pag. 230 - Napoli, 1932), si deve affermare, in conseguenza della teoria esposta nel testo, che la legge del 1877, essendo legge speciale, non può essere stata abrogata — in mancanza di espressa dichiarazione e di incompatibilità delle disposizioni — dal nuovo codice penale, che è legge generale.

(8) Cfr. RICCI, *op. cit.*, vol. I, parte I, pag. 29.

(9) SAREDO, *op. cit.* - N. 127.

eguale potere o un'autorità superiore — a seconda dei casi — può revocare o modificare la disposizione stessa.

Certo è, inoltre, che la consuetudine non può mai avere forza abrogativa di legge. Appunto l'art. 5 delle preleggi ne è una chiara affermazione (10).

8. *Dal punto di vista sostanziale*, il problema dell'efficacia della legge nel tempo riguarda, come si è detto, i rapporti che debbono essere regolati dalla legge stessa. Qui il problema si presenta all'esame con gli stessi atteggiamenti logici del problema dell'efficacia della legge nello spazio. Nell'uno e nell'altro caso si tratta infatti di delimitare il campo in cui una determinata legge deve aver vigore evitando o risolvendo eventuali conflitti; conflitti alla cui stretta somiglianza nulla toglie il fatto che essi avvengano nella successione del tempo piuttosto che nella continuità dello spazio. Invero, dire che un rapporto si protrae, di per sé o con le sue conseguenze, da un tempo ad un altro sì da trovarsi sotto l'impero di due diverse norme giuridiche, è quasi lo stesso che dire che un rapporto si estende, di per sé o con le sue conseguenze, da uno ad un altro Stato poichè anche in tal caso esso viene a trovarsi sotto l'impero di due diverse norme. Vero è che nel primo caso l'impero delle due norme diverse trova la propria causa nella diversità del tempo — implicante eventualmente un conflitto tra norme di uno stesso Stato — mentre, nel secondo, nella diversità del luogo — implicante un conflitto tra norme di Stati differenti; — ma se ciò non può non avere una indubbia influenza sul modo e sul procedimento che si dovrà seguire per risolvere i due problemi, identico rimane il punto centrale e sostanziale di essi, e cioè la determinazione del limite finale di una legge e iniziale dell'altra nei confronti di un rapporto determinato (11).

L'analogia intrinseca dei problemi fa apparire strano il di-

(10) La commissione per il progetto di riforma del primo libro del codice civile, attraverso la relazione del suo presidente Venzi, ha tenuto a dichiararlo: «La Commissione ha deciso di conservare, così, com'è, l'art. 5 che non ha dato luogo ad alcun serio dubbio; e serve se non altro a fermare che *nel nostro diritto la consuetudine non può mai aver virtù abrogativa delle leggi*»... (VENZI, *Relaz. cit.* - pag. 12).

(11) Cfr., per un cenno abbastanza ampio della questione, discussa in relazione alla teoria del diritto acquisito: GABBA - *Teoria della retroattività delle leggi*, vol. I, capit. XIV, pagg. 133 e segg. (III ediz., Torino, 1891).

verso trattamento che nel nostro diritto positivo essi hanno avuto e, in base al progetto di riforma, continueranno ad avere. Per la questione dell'efficacia della legge nello spazio esistono infatti varie norme (art. 6 a 12 delle preleggi) — delle quali peraltro alcuna (l'ultima dell'art. 8, opportunamente modificata nel progetto di riforma) parve già al Gabba di doversi ritenere come non scritta (12) — che ne facilitano la soluzione con una casistica sufficientemente dettagliata; mentre una sola norma sintetica riguarda l'efficacia della legge nel tempo (art. 2 delle preleggi). Par che il legislatore abbia ritenuto il secondo problema di facile scioglimento, almeno formalmente, se non sostanzialmente: nel senso che sia ormai accettata una soluzione uniforme. Ma lo stesso relatore (Venzi) per il progetto di riforma delle preleggi riconosce che il principio fermato nell'art. 2, «per la sua soverchia generalità, ben poco aiuto offre nella pratica soluzione delle questioni di diritto transitorio»; senonchè, riconoscendo «anche difficile, se non addirittura impossibile, formulare una disposizione atta a risolvere, sia pure in una certa misura, le pratiche difficoltà», conclude col ritenere «opportuno lasciare inalterato il testo dell'art. 2, salvo a provvedere con opportune disposizioni transitorie per i casi in cui saranno apprestati sostanziali cambiamenti all'attuale codice, e a rivedere, correggendole in quanto sia necessario, le attuali disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile». Ora, io penso remissivamente se non fosse stato il caso di prevedere e disciplinare in relazione ai singoli particolari diritti, analogamente a quanto si è fatto per l'efficacia della legge nello spazio, e cioè con una dettagliata e al tempo stesso sintetica casistica, anche l'efficacia della legge nel tempo, dettando in tal modo quelle soluzioni definitive su cui la elaborazione scientifica non riesce a trovare l'accordo unanime. Chè se la soluzione si rimanda alle disposizioni transitorie — che sono sempre particolari a determinate leggi — qual è la ragione per la quale si pone una

(12) Cfr. POLACCO - Carlo Francesco Gabba - pag. 44 (in *Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche, sociali e politiche* - Anno V, fasc. I - Napoli, 1930).

disposizione generale di cui si è costretti a riconoscere l'inefficacia pratica? (13).

9. La disposizione contenuta nell'art. 2 delle preleggi dice: «La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo».

Essa è evidentemente in relazione con la disposizione dello art. 1 che afferma l'obbligatorietà delle leggi nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo diversa statuzione. E' in relazione, ma non costituisce nè un *bis in idem* nè una antitesi (14).

Si è già notato che se l'una e l'altra riguardano l'efficacia della legge nel tempo, l'art. 1 si riferisce all'efficacia *formale* (da *quando a quando* la legge ha vigore) e l'art. 2, invece, all'efficacia *sostanziale* (quali rapporti, nella successione del tempo, vengono regolati).

E' indubbio che l'art. 2 è teoricamente di facile comprensione. E' naturale e intuitivo che una legge non possa regolare se non i rapporti che si verificano dal momento in cui essa acquista vigore in poi e che ne siano sottratti tutti i rapporti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

La legge, si ripete, è volontà dello Stato la quale si manifesta

(13) Scrive il DE RUGGIERO (*op. cit.*, vol. I, pag. 164, nota 2): «Più logico è quindi, a nostro avviso, il sistema seguito dal legislatore germanico, il quale ha ommesso una norma di carattere generale come quella del nostro art. 2, reputandola insufficiente ed ambigua; ha invece nella legge d'introduzione del codice (*Einführungsgesetz zum BGB*) destinato tutta un'intera sezione (art. 153 - 218) alle disposizioni transitorie, disciplinando particolareggiatamente per ciascun istituto o rapporto il passaggio dal vecchio al nuovo regime».

(14) «L'antitesi tra il 1° e il 2° articolo delle disposizioni preliminari non è mai esistita. La prima (norma) riguarda qualunque legge, anche quelle quindi riguardo alle quali la questione della retroattività non viene neppure in gioco: la seconda riguarda l'efficacia della legge nel tempo e quindi in modo particolare il conflitto tra la vecchia e la legge nuova; la prima è norma riguardante l'obbligatorietà, non l'efficacia materiale, della legge ed intende soprattutto ad assicurare la conoscenza di essa: la seconda è norma riguardante il contenuto della legge e mira a dare salda fiducia nell'autorità e nell'efficacia della legge vigente; la prima è norma generale, la seconda è norma di interpretazione e di carattere prevalentemente generale». FALCO - *Sul principio della irretroattività della legge*, pag. 708 (in *Rivista di diritto commerciale*, 1917, I, pagg. 704 e segg.) - Vedasi, in contrario, D. DONATI - *Il contenuto del principio della retroattività della legge* (in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1915, voll. 55 e 56).

in un determinato momento. Si può concepire ch'essa possa tornare indietro nel tempo, quasi annullando il passato e ricostituendolo in modo da far sì che quello che è successo non sia successo o sia accaduto in modo diverso? È assurdo. E di questa specie di retroattività, infatti, non si può parlare, poichè il problema relativo, sotto un tale aspetto, non può sorgere.

Facile quindi e di un'evidenza lapalissiana sembra risultare la formulazione della norma contenuta nell'art. 2 predetto. Tuttavia la sua applicazione presenta sovente notevoli difficoltà perchè i rapporti da regolarsi offrono spesso contorni o atteggiamenti non così nitidi e precisi da poter senz'altro dire che essi si siano maturati ed esauriti, come tali e in tutti i loro effetti, giuridicamente rilevanti, anteriormente o posteriormente ad una legge in vigore, sì da potere affermare con sicurezza che essi appartengono al passato piuttosto che al presente o viceversa.

Il problema è quindi per noi squisitamente di *applicazione*, e implicitamente d' *interpretazione* (non già di *posizione* della norma giuridica) da risolversi secondo i dati del diritto positivo.

Se lo considerassimo dall'aspetto della posizione della norma, faremmo opera di politica legislativa, in cui è solo sovrano il legislatore, il quale non è affatto vincolato giuridicamente nè dall'art. 2 delle preleggi nè da qualsiasi altra norma giuridica (15).

Tenendo nettamente distinti i due problemi, secondo l'esatto ed opportuno rilievo fatto dal Ricci (16), dal Simoncelli (17) e, sulla scorta di quest'ultimo, dal De Ruggiero (18), è meno difficile assolvere il nostro compito che è di stabilire come ed in quanto il principio generale della non retroattività trovi la sua applicazione nel campo del diritto in genere.

(15) Io non intendo dire, si badi, che il legislatore sia al di fuori e al di sopra delle leggi, poichè fino a che esse esistono e in quanto esistono, sono obbligatorie per tutti e quindi anche per il legislatore; ma solo che può il legislatore, per la sua specifica e autonoma funzione, far nuove leggi, in modo da regolare diversamente da come già è stato fatto rapporti appartenenti al passato, fino a che ciò rimanga ancora possibile. La sua legge, fino a che potrà resistere, sarà sempre legge, per quanto inopportuna o magari deleteria per l'umana convivenza.

(16) RICCI - *op. cit.*, vol. I, pagg. 33 e 41.

(17) SIMONCELLI - *Sui limiti della legge nel tempo* - pagg. 357 e segg. (in *Studi in onore di V. Scialoja*, I, Milano, 1905).

(18) DE RUGGIERO - *op. cit.* vol. I, pagg. 162 - 163.

L'elaborazione scientifica ha tentato la formulazione di regole generali per chiarire la norma di legge e facilitarne l'applicazione. Ma le teorie — una delle quali soprattutto (la teoria del diritto acquisito) ha avuto tale fortuna da venire ridotta ai minimi termini di una assiomatica quanto semplicistica formula quasi religiosa della coscienza popolare — non sono riuscite a trovare una soluzione pacifica (19).

10 Secondo *la teoria del diritto acquisito* (o *quesito*), formulata da Ferdinando Lassalle (20) e sviluppata e completata in Italia dal Gabba (21), dire che la legge non deve avere effetto retroattivo, significa, in sostanza, che essa deve rispettare i diritti acquisiti. Il diritto acquisito è la barriera di fronte alla quale deve arrestarsi l'efficacia della legge nuova. Ogni volta dunque che

(19) Per un'ampia e completa esposizione critica delle diverse teorie sulla irretroattività delle leggi cfr. FAGGELLA - *Retroattività delle leggi*, titolo II, pagg. 91 e segg. (Torino, 1922 - l'opera fa parte del « *Corso di codice civile italiano* » del BIANCHI). Il Faggella distingue e classifica le varie teorie in tre gruppi, tenendo conto dei concetti fondamentali a cui esse sono ispirate, e cioè (pag. 93):

« 1° Dottrine che si fondano sulla volontà della legge;

« 2° Dottrine fondate sul fine e sull'indole della legge;

« 3° Dottrine che s'informano alla considerazione della legge in riguardo ai fatti compiuti, agli effetti e alle conseguenze di essi o al rispetto dei diritti che ne scaturiscono ».

Le teorie a cui questi « appunti » si riferiscono, rientrano nel terzo gruppo.

(20) F. LASSALLE - *Das System der erworbenen Rechte - Eine Versöhnung des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie* (Il sistema dei diritti acquisiti - Una conciliazione tra il diritto positivo e la filosofia del diritto) - II ediz., Leipzig, 1880.

La prima ediz. è del 1861 e porta il titolo: *Die Theorie der erworbenen Rechte und der Collision der Gesetze mit besondere Berücksichtigung des römischen, französischen und preussischen Rechts* (La teoria dei diritti acquisiti e della collisione delle leggi con particolare riguardo ai diritti romano, francese e prussiano).

Dell'opera non esiste traduzione italiana. Ne esiste una francese col titolo: *Théorie des droits acquis et des conflits de lois*, Paris, 1904.

(21) C. F. GABBA - *Teoria della retroattività delle leggi* - III ediz. (Torino, 1891 - 1899).

La prima edizione comparve a Pisa fra il 1868 e il 1874. « Aveva il Gabba — scrive il Polacco, *op. cit.*, pagg. 36 e 37 — che non aveva false modestie, piena coscienza del grande valore di quest'opera. La chiamava *l'opera mia principalissima alla quale ho dedicato gli anni più belli della mia gioventù* ». Essa è infatti senza dubbio il suo capolavoro ed è fondamentale per la scienza giuridica.

sorge questione sull'applicabilità o meno di una nuova norma giuridica ad un determinato rapporto, sorto prima che la nuova norma fosse entrata in vigore, occorre stabilire se questo rapporto costituisca un diritto acquisito. Se costituisce un diritto acquisito, la nuova legge non potrà applicarsi, salvo, s' intende, che la legge non disponga il contrario.

Ma che cos'è il diritto acquisito? Le opinioni non sono, nemmeno qui, concordi (22); comunque, la più comune è quella del Gabba: «è diritto acquisito ogni diritto che è conseguenza di un fatto idoneo a produrlo, in virtù della legge del tempo in cui il fatto venne compiuto, benchè l'occasione di farlo valere non siasi presentata prima dell'attuazione di una nuova legge intorno al medesimo, e che a termini della legge sotto l'impero della quale accade il fatto da cui trae origine, entrò immediatamente a far parte del patrimonio di chi lo ha acquistato» (23).

Il criterio del diritto acquisito in quanto *entrato a far parte del patrimonio* si può dire inerente alla quasi totalità delle definizioni del diritto acquisito. Dimodochè la teoria non potrebbe applicarsi a tutti quei diritti che, essendo pubblici, non possono entrare a far parte del patrimonio di alcuno. Questa esclusione dei diritti pubblici, rimproverata, e con ragione, come un difetto grave della teoria, potrebbe essere d'altra parte considerata come un pregio, in quanto delimita nettamente il proprio contenuto e i propri effetti e in quanto implica inevitabilmente l'affermazione della teoria, esposta dal Simoncelli (24), alla quale aderisce il Pacchioni (25), della prevalenza della retroattività nel campo del diritto pubblico.

Il vizio sembrami piuttosto inerente alla sua stessa essenza, appunto nella sfera del diritto privato dove, per spiegare troppo, si risolve in un vero e proprio circolo vizioso (26). E vera-

(22) Alcune definizioni di diritto acquisito sono esposte dal GABBA, *op. cit.*, vol. I, pagg. 184 e segg.

(23) GABBA, *op. cit.*, vol. I, pag. 191.

(24) SIMONCELLI - *op. cit.*, pagg. 360 e segg. Dello stesso, si veda anche *Istituzioni di diritto privato italiano*, pagg. 722 e segg. (III ediz. - Roma, 1921).

(25) PACCHIONI - *Elementi di diritto civile*, pagg. 57 e segg. (Torino, 1916).

(26) « A me pare un gran passo di Savigny quello di non avere assunto un concetto qualsiasi di diritto acquisito come la chiave di questo argomento. La critica odierna ha messo bene in chiaro che gli sforzi fatti per

mente il mio particolare diritto in tanto esiste in quanto vi sia una legge che lo riconosce e lo regola, in quanto cioè una norma giuridica me lo attribuisca. Per stabilire quindi se io ho o meno un diritto acquisito — cioè, in sostanza, *un diritto*, in quanto un diritto che non sia acquisito non è un diritto che allo stato potenziale — io devo fare ricorso alla legge. E se il mio particolare rapporto è nato sotto l'impero di una legge e continua a svolgersi sotto l'impero di un'altra legge e sotto di questa si esaurisce, quale delle due leggi dovrò applicare: la prima o la seconda? Si risponde: se si tratta di un diritto acquisito, non si può applicare la seconda, ma si deve applicare la prima; se di un diritto che non è acquisito non si deve applicare la prima, ma la seconda (27). Ma ciò non equivale a dire che « non si applica la seconda quando si applica la prima e viceversa? ». Vero è che si applica la prima perchè si tratta di un diritto acquisito, ma è anche vero che ho un diritto acquisito appunto perchè posso applicare la prima. Ecco il circolo. Ammenochè non si supponga la possibilità pratica della applicazione di due leggi diverse ad uno stesso rapporto o fatto e si intenda, con la teoria, di dettare una regola che, come tale, sarebbe al di fuori del diritto positivo, rimanendo vibrata nel cielo astratto della filosofia o della politica legislativa. Infatti, o « diritto acquisito » equivale a « norma appli-

formulare con tale intento quel concetto non sono serviti che a scoprire la petizione di principio che si soleva giocare con esso. Per dare una formula intesa ad illuminare su quali rapporti la legge nuova non retroagisce, si è finito col ricercare quali sono i caratteri dei rapporti su cui le leggi nuove non devono retroagire ». - SIMONCELLI - *Sui limiti ecc.* - op. cit. - pag. 370.

(27) Dice il GABBA (*op. cit.*, vol. I, pag. 182): « Più volte già noi ebbero a persuaderci che il principio della retroattività delle leggi non ha valore scientifico, ove non lo si traduca nell'altro: non potere la legge nuova violare diritti precedentemente acquisiti; che, ove non si offendano diritti di questa natura, ogni nuova legge deve ricevere la più ampia applicazione a tutto ciò che il suo contenuto concerne, trattisi di fatti o rapporti giuridici del tutto nuovi, oppure di conseguenze di fatti o rapporti giuridici anteriori ». Ma che altro significa *non potere la legge nuova violare diritti precedentemente acquisiti*, se non che *non potere applicarsi la legge nuova quando si è già applicata la precedente?* e perchè ciò avviene se non per l'impossibilità teorica e pratica di applicare due norme diverse allo stesso fatto o rapporto? Senonchè, si può ancora domandare: quale ragione vi è per cui si debba applicare la legge vecchia anzichè la nuova? La risposta, che è spiegata nel seguito del testo, deriva appunto dal principio della irretroattività della legge sanzionato dall'art. 2 delle disposizioni preliminari.

cata ad un caso verificatosi»), e allora non si comprende perchè non si sia usata la seconda espressione, tanto più elementare, completa e non equivocabile, nè perchè non si sia detto, di conseguenza, che la nuova legge non è applicabile quando sia già stata applicata la prima; o invece per « diritto acquisito » s'intende qualcosa di diverso da « norma applicata ad un caso verificatosi », e allora questa diversità non può derivare che da concetti estranei al diritto positivo e come tali inaccettabili per la retta applicazione di una norma di legge.

II. E il circolo ne è forse scaturito perchè, nel costruire la teoria, ci si è lasciati turbare, come acutamente ha notato il Simoncelli (28), da argomenti attinti alla filosofia del diritto.

A me pare invece che la questione debba essere posta nei seguenti termini assai più semplici, logici e pratici: qualora una nuova legge non dichiari espressamente di volere mutare la figura giuridica di fatti o rapporti precedentemente verificatisi e perciò già regolati da una legge vecchia — nel qual caso, contro la sovrana volontà della legge, nulla si può — è da tener presente: 1° che non è possibile — per impossibilità logica e pratica — applicare ad uno stesso fatto o rapporto due leggi diverse (29); 2° che se un fatto o rapporto non si esaurisce compiutamente sotto l'impero di una legge, ma si protrae e si svolge fino a che un'altra legge sia entrata in vigore e che, astrattamente, potrebbe regolarlo, si deve anzitutto esaminare se è applicabile la prima legge. Questo dovere non si afferma, nel problema che ci interessa, per una ragione desunta da criteri politici o filosofici, ma si desume strettamente e logicamente dal principio generale e fondamentale, contenuto nell'art. 2 delle disposizioni preliminari, per cui *la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo* (30); 3° se la legge anteriore — cioè

(28) SIMONCELLI - *Sui limiti ecc.* - op. cit. pag. 370.

(29) Anche il GABBA lo afferma (op. cit., vol. I, pagg. 201 e 202): « così neppure si possono applicare al medesimo caso due leggi, emanate in tempi diversi. Il contrario ripugna alla ragione ».

(30) Insisto e preciso che il dovere non è già di *applicare immediatamente e senz'altro* la legge vecchia, nel qual caso si ricadrebbe nel circolo vizioso dando per risolto quel che dobbiam risolvere, ma sibbene di *esaminare prima* se la legge vecchia — la quale non dispone che per l'avvenire — sia applicabile al fatto o rapporto che siamo indotti a ritenere rimanga disciplinabile della vecchia legge perchè la nuova non ha effetto retroattivo.

quella sotto il cui impero il fatto o rapporto si è iniziato e svolto non compiutamente — è applicabile, si applica, derivandone necessariamente la non applicabilità della legge nuova, e viceversa.

Tutto sta, dunque, a stabilire che cosa dobbiamo intendere per *applicazione* della legge e quando, perciò, potrà e dovrà dirsi che la legge anteriore è stata applicata. A tale scopo indubbiamente ci soccorre la definizione del diritto acquisito, là dove afferma *la necessità del fatto idoneo a produrlo in virtù della legge del tempo in cui il fatto venne compiuto*.

L'affermazione ha bisogno di chiarimento. E' concetto comune e pacifico nella scienza giuridica — ed è confermato sostanzialmente dal Gabba (31) — che ogni particolare diritto ci proviene dalla norma giuridica, che, in altri termini, i singoli diritti possono sussistere nei singoli cittadini, in quanto la norma li riconosca e li conferisca. Ma la norma riconosce e conferisce i diritti solo *astrattamente*; perciò essa è *condizione indispensabile* del diritto, ma *non sufficiente*; è necessario, cioè, affinché il diritto astratto e potenziale concesso dalla norma si renda concreto ed effettivo, che si verifichi un avvenimento (fatto o rapporto) il quale rivesta i precisi caratteri che la norma stessa tipicamente e astrattamente predetermina (32). In tal modo si verifica quello che è stato chiamato *processo di subbiettivazione della norma* (33) e che, una volta avvenuto, costituisce un *fatto giuridico* effettivo e concreto ed è, per la sua stessa natura, espressione non discutibile dell'applicazione della norma giuridica, senza necessità di accertare ancora se l'applicazione della norma sia avvenuta giudizialmente, e ciò per la considerazione, su cui non può esservi ombra di dubbio, che il provvedimento del giudice non dà origine al fatto giuridico, che ne costituisce l'oggetto, ma lo riconosce. Non

(31) GABBA, *op. cit.*, vol. I, pagg. 193 e segg.

(32) « Non si può ammettere nessuno diritto concreto, il quale non abbia il suo fondamento in una legge o norma giuridica vigente al tempo al quale il diritto risale, che non provenga cioè da un fatto al quale una norma giuridica positiva, nel tempo in cui quel fatto accade, attribuiva una tale virtù ». GABBA - *op. cit.* - vol. I, pag. 195.

(33) Sul processo di subbiettivazione della norma vedasi V. LANZA, *Diritto penale italiano*, vol. II, N. 204 (Torino, 1910); *Processi di subbiettivazione della norma penale* - negli *Studi in onore di Biagio Bruni* - pagg. 627 e segg. (Palermo, 1910); *La querela e il suo valore processuale*, N. 206 (Torino, 1911).

è quindi necessario, affinché la legge nuova non possa venire applicata ad un fatto o rapporto precedentemente iniziatosi e non esauritosi, nè che su di esso sia stata emessa sentenza definitiva nè che in relazione ad esso si sia iniziata azione giudiziale; è sufficiente invece che esso si sia svolto in modo tale da rivestire tutti i caratteri astrattamente dalla legge allora vigente predeterminati. Tale legge, in questo caso, automaticamente si applica e qualunque altra legge che posteriormente intervenga non è da prendersi in considerazione, qualora non sia espressamente disposto il contrario.

Siamo così rientrati, se non erro, nella teoria del *fatto compiuto* o del *factum praeteritum* (34), intendendo per fatto passato il fatto compiuto in modo tale da rivestire tutti i caratteri predeterminati dalla legge allora imperante (35).

Circa poi le *conseguenze* di un fatto passato le quali si verificano sotto l'impero di una legge nuova, a me pare debbasi fare ricorso ai principi di *causalità* e di *accessorietà*. In altri termini, se le conseguenze di un fatto passato sono in relazione con esso come l'effetto con la sua causa, in modo che codeste precise conseguenze non avrebbero potuto verificarsi senza il verificarsi del fatto, esse ne costituiscono elementi accessori e, come tali, non possono non seguirne la sorte giuridica; debbono essere perciò regolate dalla stessa legge che regola il fatto o rapporto principale e, se questo viene sottratto alla nuova legge, ugualmente dovrà accadere delle conseguenze (36).

Rimane da esaminare l'applicazione dei criteri esposti ai singoli rami del diritto. Ma, riservando tale esame completo al promesso sviluppo organico del presente studio, mi limiterò ad alcuni punti sui quali maggiormente si nota il dissidio, anche tra i seguaci di identiche teorie.

(34) Sostenuta in Italia dal Chironi, dall'Abello e dal Coviello. Vedasi: N. COVIELLO, *op. cit.*, pagg. 108 e segg.; CHIRONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, vol. I, pagg. 37 e segg. (Torino, 1912).

(35) « Il primo elemento di cui si compone il criterio risolutivo del conflitto, è dell'*accertare se l'atto sia giuridicamente costituito*, compiuto, sotto la legge anteriore ». CHIRONI, *op. cit.*, vol. I, pag. 38.

(36) Cfr., in proposito, l'opinione del COVIELLO (*op. cit.*, pagg. 108 e segg.) e di CHIRONI ed ABELLO ivi riferita.

12. *Capacità delle persone.* Suppongasi una legge — è l'esempio del Coviello (37) — che eleva i limiti della maggiore età da 21 a 25 anni. Si domanda: coloro che al momento dell'entrata in vigore di questa nuova legge avevano già compiuto gli anni 21, ed erano perciò già capaci per età maggiore, rimarranno ancora maggiorenni e capaci pur non avendo raggiunto i 25 anni o ritorneranno minorenni e incapaci? Chironi ed Abello (38) sostengono che l'acquistata capacità per età maggiore rimane, mentre il Coviello afferma il ritorno alla incapacità. «La qual conseguenza — spiega (39) — discende senza esitazione dal principio da noi accolto: dacchè la nuova legge considera esclusivamente lo stato di fatto attuale, essa è applicabile immediatamente anche a coloro i quali prima erano capaci».

La tesi del Coviello è preferibile, non però per le ragioni che sono addotte per sostenerla.

Sembrami infatti arbitrario affermare che se una nuova legge eleva il limite di età essa *considera esclusivamente lo stato di fatto attuale*. Sarebbe logico invece che, se noi considerassimo il fatto compiuto in relazione alla disposizione statuente la maggiore età, la disposizione dovesse essere applicata quando una persona raggiunge l'età prescritta e ne dovremmo dedurre che la norma posteriore non potrebbe applicarsi.

Io penso però che occorra diradare un po' il velame delle formule per mettere in luce la vera realtà giuridica. E le formule sono appunto le espressioni: *maggiore età e capacità giuridica*.

L'art. 240 del codice civile dice: «E' minore la persona che non ha ancora compiuto gli anni ventuno» e l'art. 323 completa: «La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti.

«Il maggiore d'età è capace di tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali» (intendasi, naturalmente, *capace di esercitare*).

E' evidente che queste disposizioni, sia considerate singolarmente, sia considerate congiuntamente, non costituiscono una vera e propria norma giuridica, se è vero, come non mi sembra dubi-

(37) COVIELLO, *op. cit.*, pag. 111.

(38) Cfr. COVIELLO, *op. cit.*, pag. 111 in nota - cfr. anche CHIRONI - *op. cit.*, vol. I, pag. 39.

(39) COVIELLO, *op. cit.* pag. 111.

tabile, che la norma giuridica, per esser tale, deve constare del precetto e della sanzione. Ora, se nelle suddette disposizioni possiamo, sotto un certo aspetto, riscontrare il precetto, certo non vi troviamo la sanzione. Dimodochè, una prima e immediata conclusione che possiamo subito derivarne è che le disposizioni sui limiti della minore e della maggiore età e sulla conseguente capacità giuridica, non costituendo norme giuridiche, non possono disciplinare giuridicamente alcun fatto o rapporto; non sono, in altre parole, applicabili e perciò non si può nemmeno, nei loro confronti, *sic et simpliciter* considerare, porre il problema della retroattività o irretroattività della legge, se noi ci riferiamo alla legge che non sia soltanto formale ma anche materiale.

Le considerazioni che seguono condurranno alla soluzione giuridicamente logica del problema.

Occorre anzitutto ricercare il completamento delle disposizioni contenute negli articoli 240 e 323 suddetti.

Ho già detto che *maggiore e minore età, capacità e incapacità*, sono formule, cioè espressioni astratte, il cui proprio contenuto reale ed effettivo è tutto e solo dato da un'affermazione del pensiero, cioè da un concetto. Come tali, esse hanno la stessa natura e la identica funzione logica del termine filosofico *volontà* o *volizione*. Voglio dire che come la volontà non è ormai più concepibile quale facoltà, separata, distinta e a sè stante, dello spirito, nè quale causa efficiente degli atti che l'uomo compie, ma sibbene come un loro carattere essenziale (40); così la maggiore e la minore età devono intendersi come sintesi astratte di tutti gli innumerevoli casi per cui i singoli individui hanno compiuto o meno un determinato numero di anni e la capacità (o l'incapacità), ugualmente, come espressione sintetica e astratta dell'attributo che viene conferito ai singoli individui in quanto compiono o possono compiere atti giuridicamente validi.

(40) « La volizione non è seguita da un movimento di gambe o di braccia, ma è quei movimenti stessi; i quali sono materiali pel fisico, spirituali pel filosofo, estrinseci pel primo, intrinseci ed estrinseci insieme pel secondo; o meglio nè intrinseci nè estrinseci (che è scissione arbitraria). Come la poesia vive tutta nelle parole e la pittura nei colori, così la volizione vive nell'azione: non perchè l'una sia nell'altra come un involucro, ma perchè l'una è l'altra, e resterebbe, senza l'altra, mutilata e inconcepibile ». CROCE - *Filosofia della pratica*, pag. 47 (II ediz., Bari, 1923).

Dimodochè la capacità si presenta all'esame non già come causa, ad es., della validità di un atto, ma come indice della validità stessa; non è perciò un qualcosa che può stare a sè, ma inerente all'atto stesso in quanto esso è valido.

Nasce da ciò che veramente importante e basilare è il fatto per cui, ad es., viene dichiarato annullabile il contratto stipulato dal minore degli anni 21. E se anche il codice, con la sua formulazione, sembri far derivare l'annullabilità del contratto dall'incapacità delle parti, la intima valutazione logica conduce alla affermazione inversa che, cioè, il minore degli anni ventuno è incapace in quanto gli atti da lui personalmente compiuti possono venire annullati.

Sia comunque, è indubitabile che la capacità acquista una importanza e un significato normativi e quindi pratici e quindi giuridici soltanto se messa in rapporto con i singoli diritti esercitati dalla persona (41).

E così si spiega anche come il codice (art. 323), accanto ad una *capacità normale* (« il maggiore d'età è capace di tutti gli atti della vita civile ») ponga una *capacità o incapacità eccezionale* (« salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali »), nelle quali disposizioni speciali si ritrova appunto quel necessario rapporto o collegamento col singolo diritto di cui parlavo poc'anzi (es.: art. 63 c. c., ora modificato, per il quale « il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque... non può contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre ») e ancora (art. 202): « l'adozione è permessa alle persone... le quali abbiano compiuto i cinquant'anni e superino almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare », e gli esempi potrebbero continuare).

Mi par chiaro dunque che le disposizioni riguardanti l'età e la capacità solo allora assurgono a dignità di norma giuridica quando siano integrate con i precetti riguardanti i singoli diritti che dalle persone possono, o non, essere esercitati e con le sanzioni relative. Dimodochè, se non è possibile, come si è detto, l'applicazione degli articoli 240 e 323 perchè non costituiscono norme giu-

(41) Parmi che, in termini più comuni, il discorso si possa concludere nell'affermazione che la capacità non è un diritto, ma una *situazione giuridica*. La quale, evidentemente, non determina i singoli diritti ma dal complesso di questi — che sono necessariamente presupposti — deriva.

ridiche, sarà possibilissima l'applicazione, ad es., della norma che risulta dal combinato disposto degli articoli 240, 323, 1447 e segg. (compravendita), 1106 e 1300, per cui il contratto di compravendita stipulato da persona che non abbia compiuto i ventun anni di età è di regola invalido e può essere annullato.

Si può ora dare la conclusione definitiva.

Le disposizioni sulla maggiore e minore età, come quelle, ad esse relative, sulla capacità e incapacità, non possono dar luogo — in sè e per sè considerate — ad un disciplinamento concreto di fatti o rapporti, non possono cioè venire applicate perchè non costituiscono norme giuridiche; perciò la questione della retroattività o irretroattività della legge nei confronti di esse non è proponibile. Affinchè tale questione sia proponibile è necessario che esistano norme giuridiche, perchè solo, con esse e per esse può verificarsi il concreto disciplinamento di un fatto o rapporto umano. La norma giuridica, che manca nelle disposizioni suddette, sorge e si perfeziona solo allora quando noi ricollegiamo le disposizioni stesse con le opportune norme che prevedono i singoli diritti delle persone.

Perciò è evidente che, se al momento in cui entra in vigore una nuova legge che eleva i limiti dell'età maggiore, agli effetti della capacità, sono stati già compiuti fatti che, secondo la preeterminazione della vecchia legge allora vigente rivestivano tutti i caratteri per essere pienamente efficaci e validi, tali debbono essere considerati, anche se, in base alla nuova legge — che non può essere applicata perchè è già stata applicata la precedente — non lo siano; ma nei riguardi dei fatti che la persona avrebbe potuto validamente compiere sotto l'impero della vecchia legge, ma non ha compiuti, come si fa a sostenere che possano essere considerati validi se la legge sotto l'impero della quale si compiono ne sanziona l'invalidità?

Dal che si consegue necessariamente che una persona, la quale non abbia ancora l'età richiesta dalla nuova legge per la validità degli atti che intende compiere, deve essere considerata di nuovo incapace anche se, in base alla legge vecchia, non lo fosse più.

13. *Successioni testamentarie.* Vediamo adesso di risolvere, secondo gli esposti criteri, la questione che costituisce un punto di grande perplessità e di notevoli divergenze per gli assertori della dottrina del diritto acquisito, questione che si trova limpi-

damente riassunta e prospettata nel De Ruggiero (42) e che nasce dal seguente quesito: Se la legge del tempo, in cui fu fatto il testamento, ad es., quella attualmente vigente, conferisce la *testamenti factio* attiva ai maggiori degli anni 18 e la nuova richieda che siansi compiuti gli anni 21, qual è la legge da applicare alle successioni che si aprono sotto l'impero della nuova in base a testamenti formati imperando l'antica?

Prima di tutto è da domandarsi: la legge vecchia — nell'es.: l'attuale — è applicabile? fino a qual punto? Sarà evidentemente applicabile se e fino a tanto che, sotto il suo impero, si sono compiuti fatti che rivestano i precisi caratteri dalla legge stessa predeterminati.

L'esame della legge attualmente vigente è, dunque, necessariamente preliminare. Si nota, in essa, che la *successione testamentaria* è scindibile in due fasi: la fase precedente alla morte del *de cuius* e la fase susseguente. Questa scissione ci serve per la valutazione giuridica del complesso fenomeno col sistema che possiamo chiamare, sull'esempio del Pareto, delle approssimazioni successive.

Nella fase precedente la morte del *de cuius* si verifica il fatto: *testamento*. Vi è, non dico una disposizione di legge, ma una vera e propria norma giuridica che tale fatto regoli astraendo da ogni altro fatto o avvenimento posteriore e che perciò sia applicabile senz'altro? La risposta affermativa resiste a qualunque argomento in contrario. Invero, la norma giuridica che risulta dalle disposizioni del codice civile, perfetta nel suo precetto e nella sua sanzione, si può riassumere così: chi vuol fare un testamento, valido come tale, deve avere compiuto gli anni 18, deve essere, nel tempo in cui fa testamento, sano di mente e non interdetto per infermità di mente e deve, nella redazione dell'atto, osservare le formalità espressamente dalla legge richieste (è superfluo adesso specificarle: vedasi in ogni modo l'art. 804 c. c. che ne stabilisce l'osservanza sotto pena di nullità). Ne deriva che esattamente il testamento è considerato, per unanime dottrina, come un atto *unilaterale*, il quale cioè esiste giuridicamente come effetto o, per essere più esatti, come espressione della volontà di una sola persona.

(42) DE RUGGIERO - *op. cit.*, vol. I, pagg. 168 e segg.

Ma se, dunque, il testamento è un atto unilaterale, la sua costituzione giuridica è perfetta allorchè esso si è compiuto con le dovute formalità, per opera di una persona capace di compierlo. Vero è che esso non produrrà effetti se non quando si sarà verificata la morte del testatore; ciò tuttavia non può significare che tali effetti siano necessari per la sua perfezione. Anzi, lo stesso parlare di *effetti* di un atto è ammettere una necessaria indipendenza di quello nei confronti di questi, e, per converso, una dipendenza di questi da quello, dimodochè gli effetti sarebbero da considerare come gli *accessori* e il testamento come il *principale*: il che ci porterebbe alla conclusione logica che sarebbe sempre da applicarsi, anche nella fase susseguente alla morte del *de cuius*, la legge vigente all'epoca della redazione del testamento. Senonchè — come chiarirò in seguito — non tutti i fatti che si verificano dopo la morte del *de cuius* sono da considerarsi come altrettanti effetti del testamento e così non tutti, in modo assoluto, potranno e dovranno essere regolati dalla legge stessa.

La considerazione che il testamento non può produrre effetti se non alla morte del testatore ha condotto a collegare sì intimamente quella a questa da far trascurare e quasi dimenticare la precisa e netta autonomia del testamento come atto giuridico perfetto, e a tal punto da determinare la formulazione di teorie che mal resistono agli attacchi di un ragionamento logico.

Il Gabba — ad es., per non citare che il massimo e il più completo — dopo avere affermato che « la forma esterna del testamento, e la capacità di testare, saranno regolate dalla legge vigente nel giorno in cui il testamento fu fatto » (43), specifica e sostiene « che il testamento fatto da un individuo naturalmente capace per età, e diventato poscia e morto incapace naturalmente per tal motivo in virtù di una legge nuova, non sia valido nè efficace » (44), e conclude che « la capacità naturale o fisica di testare per il titolo dell'età deve esistere in ambedue i detti momenti (cioè nel momento in cui il testamento viene fatto e in quello in cui il testatore muore), e che se in essi vigano legislazioni differenti, il testamento non possa mai essere nè valido nè efficace » (45).

(43) GABBA - *op. cit.*, vol. III, pag. 286-287.

(44) GABBA - *op. cit.*, vol. III, pag. 304.

(45) GABBA - *op. cit.*, vol. III, pag. 305.

Per la qual ragione il Gabba sostiene anche — in contrasto col Lassalle — che il testamento dell' incapace per età non può venir sanato da una legge che tale incapacità abolisca e perciò, anche se il *de cuius* fosse, al momento della morte, già diventato capace, il suo testamento rimarrebbe invalido e inefficace (46).

Si giustifica agevolmente la tesi avversa a quella del Lassalle: l'applicazione della legge vigente al momento in cui è fatto il testamento ne sanziona la invalidità e nessuna altra legge posteriore, qualora espressamente non disponga, può mai applicarsi. Ha ragione quindi il Gabba di negare la cosiddetta *convalescenza* dell'atto (47).

Ma quanto alla tesi inversa, e cioè che un testamento fatto da persona capace debba diventare invalido qualora il testatore sia diventato incapace *ex lege* al momento della morte, come è sostenibile?

Prima di rispondere a questa domanda è opportuno esaminare un altro caso e constatare come esso viene risolto dal Gabba stesso.

Riferisce ed espone lucidamente il De Ruggiero: « Il testamento, fatto validamente da chi aveva compiuto il sedicesimo anno (supposto che questa età conferisca, secondo la vecchia legge, la *testamenti factio* attiva), rimarrà valido se, emanata la nuova legge, il testatore muoia avendo raggiunto il diciottesimo (supposto necessario per la capacità suddetta, secondo la nuova legge), perchè la disposizione s'intende confermata nel momento della morte e quindi fatta all'età legale secondo la nuova norma » (48).

Qui si incomincia a scorgere l'arbitrarietà — mi si passi il termine — della teoria, la quale si adopra invano di assidersi su ragioni giuridiche, mentre in molte parti trae origine da criteri sostanzialmente soggettivi.

Invero, affermare, nell'ultimo caso poc'anzi esposto, che il testamento rimane valido perchè la disposizione s'intende confermata nel momento della morte, che cosa significa se non pre-

(46) GABBA - *op. cit.*, vol. III, pag. 305.

(47) Cfr. GABBA - *op. cit.*, vol. III, pag. 305 e, particolarmente, vol. I, pagg. 241 e segg.

(48) DE RUGGIERO, *op. cit.*, vol. I, pag. 169. - Si noti che il De Ruggiero riferisce qui l'opinione del Gabba e di altri scrittori.

sumere, del testamento già fatto, una conferma? E dove è scritta e da quale norma giuridica è imposta o anche semplicemente autorizzata una simile presunzione? Io dico invece che una tale presunzione non solo non è *legale*, perchè non è prevista da nessuna norma di legge, ma che urta decisamente contro la natura giuridica delle presunzioni stesse lasciate alla prudenza del giudice, poichè questi « non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale » (art. 1354 c. c.). Ora, anche trascurando per un momento l'impossibilità giuridica di provare per testimoni la verità di disposizioni testamentarie, che debbono sempre risultare da atto scritto redatto con speciali formalità, dove e quali sono le presunzioni gravi, precise e concordanti che possano riscontrarsi nel fatto di chi, essendo ridiventato capace — non importa se molto tempo, ma peggio assai se pochi istanti prima di morire — non abbia revocato, nè, esplicitamente e formalmente, confermato il testamento già fatto sotto l'impero di una vecchia legge? Non si può anche *intendere* — alla stregua di un ragionamento analogo — che il testatore, una volta vista abolita dalla nuova legge la sua capacità, si sia acquietato al pensiero — se obbiettivamente giusto o sbagliato, non interessa — della invalidità del compiuto atto e non si sia più dato premura di farne un altro valido, desiderando morire *ab intestato*? La logica è tanto in questo quanto nell'avverso discorso e con essa non possiamo risolvere univocamente il problema se non la facciamo discendere, dalle astratte vette di vere e proprie supposizioni, ai semplici e vigorosi dati della realtà giuridica.

Dunque, io dico che appunto la realtà giuridica è stata qui più forte assai del ragionamento; questo non spiega nè giustifica affatto la tesi e la tesi è spiegata e giustificata esaurientemente per la constatazione e affermazione, dallo stesso Gabba fatta e in altra parte di questi appunti riferita, che ad uno stesso fatto non possono applicarsi due leggi e che, perciò, applicata la legge vecchia, non è da applicarsi la legge nuova; chè se poi quest'ultima, nella sua pratica applicazione, produca lo stesso effetto della prima, riesce evidentemente inutile l'applicarla.

Allora, riprendendo la domanda che dianzi si è avanzata e alla quale si era riservata la risposta, dobbiam dire che un testamento fatto nelle dovute forme da persona capace è per ciò stesso,

come atto giuridico, perfetto e quindi valido ed efficace anche se, al momento della morte, il testatore sia diventato incapace per età in forza di una nuova legge; valido ed efficace perchè, non avendo vizi in quelle *condizioni* (capacità di testare e osservanza delle forme esteriori) che il Gabba nel loro complesso denomina *elemento subbiiettivo* (49), ha determinato l'applicazione esatta della vecchia legge, rendendone reale e concreta l'astratta ipotesi.

Rimane da esaminare la fase susseguente alla morte del *de cuius*, o, più esattamente, la fase che si inizia con la morte del testatore.

A tal uopo, poichè nella esposizione dei criteri generali che io penso debbano essere seguiti per l'applicazione del principio contenuto nell'art. 2 delle preleggi, ho detto che anzitutto debba esaminarsi se al fatto o rapporto sia applicabile la legge vecchia, l'esame primo da farsi è anche qui quello della vecchia legge, vale a dire, per il caso proposto, l'esame del vigente codice civile.

Supponiamo per un momento che il testatore muoia mentre ancora vige il codice attuale. S'intende che allora non potrebbe nascere questione sulla sua applicabilità sia alla prima che alla seconda fase. Ma l'ipotesi è fatta non solo allo scopo di stabilire in quale rapporto le due fasi debbono essere considerate e, più specificamente, quali fatti e rapporti debbano considerarsi necessariamente connessi col testamento, sì da costituirne veri e propri effetti, e quali invece col testamento non si trovino che in una relazione di mera successione temporale e per ciò da esso, in sostanza, indipendenti; ma anche allo scopo di precisare, nei suoi veri limiti, che cosa debba intendersi per testamento valido ed efficace, come tale e secondo quanto si è ripetutamente affermato anteriormente.

La considerazione delle norme riguardanti la porzione legittima o riservata offrirà sufficiente modo di non difficile soluzione del problema.

Infatti, se il *de cuius*, con le sue disposizioni testamentarie,

(49) Cfr. GABBA, *op. cit.*, vol. III, pag. 286.

oltrepassi i limiti della quota disponibile e leda perciò la porzione riservata ad uno o più dei suoi eredi legittimi, si potrà sostenere che il testamento non sia valido e debba o possa quindi venire annullato?

Assolutamente, no. Esso, come atto giuridico, è perfettamente valido, tanto è vero che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile, sono riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione (art. 821 c. c.), mentre, se il testamento, come tale, valido non fosse, non riduzione di disposizioni si potrebbe avere, ma annullamento completo e quindi apertura della successione *ab intestato*.

Queste brevi considerazioni, mentre confermano ancora una volta la tesi sostenuta che il testamento deve considerarsi sempre valido purchè tale sia nel momento in cui è stato fatto, ci dà lo spunto per ulteriori rilievi.

Non soltanto è detto che le disposizioni eccedenti la disponibile sono riducibili alla detta porzione *al tempo in cui si apre la successione* (art. 821 c. c.), come abbiám visto, ma anche che « per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni del testatore al *tempo della morte*, detraendone i debiti » (art. 822).

Se ne deduce che la legge, per determinare l'efficacia delle disposizioni contenute nel testamento, non ha riguardo al tempo in cui il testamento è stato fatto, ma a quello in cui il testatore muore; al momento cioè, in cui la successione si apre, dimodochè possiamo affermare — la qual cosa è del resto universalmente ammessa sia in dottrina come in giurisprudenza — che le disposizioni testamentarie in tanto producono effetto — e ciascuna viene di regola considerata per proprio conto e in ogni modo senza alcuna influenza sulla validità del testamento quale atto giuridico — in quanto tale effetto non sia sconosciuto dalle norme giuridiche vigenti al momento della morte del *de cuius*.

Ora è naturale che la soluzione non può mutare se codeste norme, anzichè essere contenute nella stessa legge vigente al momento in cui l'atto testamentario fu fatto, siano invece contenute in una legge diversa e posteriore, purchè imperante nel momento della morte.

Riassumendo dunque e concludendo, nell'ipotesi che il testamento sia stato fatto durante l'impero della legge vecchia e la

successione si apra durante l'impero della legge nuova, al testamento è applicabile la prima legge in modo che, se in base a questa essa riveste tutti i requisiti di validità, dovrà considerarsi sempre valido, e, se i requisiti di validità mancano, dovrà ritenersi sempre invalido o nullo; per ciò invece che riguarda le disposizioni contenute nel testamento, la loro efficacia sussisterà se ed in quanto sia consentita dalla nuova legge, poichè la legge vecchia non può applicarsi.

STUDIO SUI CAMBI di VELOCITÀ

RENZO ZANETTI




La necessità di disporre di cambi di velocità, specialmente per motori a scoppio, sempre più perfetti e sicuri, ed il favore con cui la stampa tecnica ha accolto un cambio di velocità tipo Wilson, per automobili, mi hanno indotto a completare analoghe ricerche

STUDIO SUI CAMBI DI VELOCITÀ

indicati a cui sono giunto mi sono sembrati interessanti, pare però che simile soluzione sia stata adottata dal Wilson nel 1911 e poi abbandonata per difficoltà costruttive.

Ad ogni modo rendo note le mie conclusioni che possono interessare qualche tecnico.



Il problema tecnico consiste nel realizzare cambi di velocità con ingranaggi sempre in presa diretta, e perciò silenziosi, col minor numero di ruote e di assi. Nel tipo Wilson moderno si fa uso del rotismo epicicloidale combinatore ben noto in cinematica applicata (fig. 1).

In esso una ruota dentata A ed una corona dentata internamente C, coassiali e nello stesso piano, sono collegate con due ruote caudali, portate da un braccio portafreno. Se questo è fisso, il rapporto di trasmissione tra A e C è:

$$\tau = \frac{Z_1}{Z_2}$$

dove Z_1 e Z_2 sono il numero dei denti delle rispettive ruote.

RENZO XANETTI

STUDIO sui CAMBI DI VELOCITÀ

La necessità di disporre di cambi di velocità, specialmente per motori a scoppio, sempre più perfetti e sicuri, ed il favore con cui la stampa tecnica ha accolto un cambio di velocità tipo Wilson, per automobili, mi hanno indotto a completare analoghe ricerche teoriche da me iniziate da tempo.

I risultati a cui sono giunto mi sono sembrati interessanti: pare però che simile soluzione sia stata adottata dal Wilson nel 1911 e poi abbandonata per difficoltà costruttive.

Ad ogni modo rendo note le mie conclusioni che possono interessare qualche tecnico.

Il problema tecnico consiste nel realizzare cambi di velocità con ingranaggi sempre in presa diretta, e perciò silenziosi, col minor numero di ruote e di assi. Nel tipo Wilson moderno si fa uso del rotismo epicicloidale combinatore ben noto in cinematica applicata (fig. 1).

In esso una ruota dentata A ed una corona dentata internamente C, coassiali e nello stesso piano, sono collegate con due ruote satelliti, portate da un braccio portatreno. Se questo è fisso, il rapporto di trasmissione tra A e C è:

$$r = - \frac{Z_a}{Z_c}$$

dove Z_a e Z_c sono il numero dei denti delle rispettive ruote.




FIG. I

Se invece il braccio ruota con velocità W attorno all'asse comune, applicando le formule di Willis si ha:

$$W = \frac{Z_a}{Z_a + Z_c} W_a + \frac{Z_c}{Z_a + Z_c} W_c$$

dove W_a e W_c sono le velocità angolari delle ruote rispettive.

Di qui si vede che per W_a costante, W è funzione lineare di W_c . Inoltre per $W_c = 0$, $W < W_a$ cioè si ha un riduttore di ve-




FIG. 2




FIG. 3

locità. Nel cambio Wilson per automobili si ottiene così la prima velocità. La seconda e la terza si ottengono, dando a C una velocità cospirante con quella di A, in modo teoricamente molto semplice, collegando la corona C col braccio portatreno di un secondo rotismo combinatore di cui la ruota centrale è folle sull'asse e la corona viene bloccata con un freno, e così via.

Qui basta constatare che il meccanismo di questo cambio contiene 12 ruote dentate, 4 corone dentate, 5 tamburi ed una frizione. Nella prima velocità lavorano in serie due accoppiamenti, nella seconda, quattro, nella terza sei, e nella marcia indietro due.

Gli stessi risultati si possono però ottenere con un rotismo epicycloidale, molto usato nei riduttori di velocità, e che è mostrato nella figura 2. Qui il tamburo è collegato rigidamente coll'asse motore a che trascina due (od anche uno solo) assi porta satelliti che ingranano tanto coll'asse mosso b, che col cilindro c che può

essere bloccato. Se W_a , W_b , W_c sono le velocità angolari dei tre assi, per la formula di Willis si ha:

$$W_b = r W_c + W_a (1 - r),$$

dove r è dato da $(Z_1 : Z_2) \times (Z_3 : Z_4)$

Ma se $W_c = 0$, si ha:

$$W_b = W_a (1 - r)$$

e W_b può acquistare qualunque valore, con un conveniente valore di r .

Bloccando dunque il pezzo c si ha riduzione di velocità, ed innestando c con a si ha la presa diretta.

La disposizione da me proposta per realizzare un cambio con quattro velocità, di cui la quarta in presa diretta, e con marcia indietro, è mostrata dalla figura 3. In essa a è l'asse motore, m l'asse mosso e la scatola 1 ruota coll'asse motore. Tale cambio è ottenuto dal rotismo precedente calettando sull'asse S dei satelliti, altre tre coppie di ingranaggi che si possono bloccare indipendentemente l'una dall'altra mediante i cilindri 4, 5, 6, e 7. Invece, innestando anche una sola delle due frizioni 2 e 3, si ha la presa diretta.

Per un confronto col tipo *Wilson* si osserva, che qui si hanno *15 ruote dentate, nessuna corona dentata, quattro tamburi ed una frizione.*

In qualunque velocità che non sia la presa diretta lavorano in serie due sole coppie di ingranaggi.

Questi risultati cinematicamente così semplici non possono ottenersi con altri sistemi di rotismi.

*Come d'autunno si levan le foglie
 L'una appresso dell'altra, infin che il ramo
 Rende alla terra tutte le sue spoglie.*

(DANTE - Inferno, Canto III, versi 112-114)

così ad una ad una cadono le nostre illusioni, i nostri affetti e non resta che il dolore della memoria. Delle tante dilette persone che in questi ultimi anni mi vidi cadere d'intorno, oggi è la volta di un caro vecchio alunno e poi distinto insegnante, del professore cav. uff. dott. Giovanni Del Puppo, che oggi col pensiero riveggo nei giorni fioriti della sua gioventù, pieni di ardore negli studi, di devozione per l'insegnamento e per l'arte che tanto amava e fu il conforto della sua vita.

I primi anni

Nacque egli in Tolmezzo il 5 aprile 1854 da poveri genitori che, causa le strettezze domestiche, non avrebbero potuto scegliere per il figliuolo una carriera di lunghi e severi studi, senonchè la sua forte tempra gli permise di vincere la povertà e l'oscurità dell'origine, per salire con nobile battaglia a meritata riputazione.

Fu in sostanza uno di quegli uomini che più dovettero alla tenacità indomabile del proprio volere e più lottarono per aprirsi un varco in mezzo ai triboli di cui la via del mondo è cosparsa da chi la percorre senz'altra scorta che il merito.

Il Del Puppo intraprese gli studi nella nostra città, nella allora così detta Scuola Tecnica e più tardi, nel 1866, si iscrisse nel nostro R. Istituto Tecnico, dove, con felicissimo esito, nel

1870, conseguì la licenza della sezione industriale agraria. Oltre che lo studio delle scienze, lo attrasse quello dell'arte che fu poi la sua grande passione, a cui col suo insegnamento lo avviò colui ch'egli chiamava suo primo e più stimato maestro, il prof. Antonio Pontini.

Le aspirazioni di Giovanni Del Puppo erano per gli studi superiori ma « Haud facile emergunt quorum virtutibus obstat Res angusta domi » scriveva Giovenale, e qui i mezzi pecuniari appunto facevano difetto. La fortuna però lo sovvenne. Ebbe la buona sorte di trovare un efficace protettore in quell'ottima persona che fu il compianto sig. Abramo Morpurgo allora assessore del Comune nostro, il quale aveva preso a stimarlo ed a volergli bene e s'interessò perchè gli si aprissero le porte della R. Scuola Superiore di Agricoltura di Milano. Quivi il Del Puppo s'iscrisse i quali continuò nei suoi studi, principalmente di storia dell'arte, nel contempo, tratto dal suo amore per l'arte, passava ore nello studio di Brera.

In quello stesso anno, il 21 novembre, fu nominato nel nostro Istituto Tecnico assistente alla cattedra di chimica, tenuta dall'indimenticabile professore Giovanni Nallino.

L'insegnante

Tenne egli quell'ufficio con onore per ben 12 anni durante i quali continuò nei suoi studi principalmente di storia dell'arte e per la sua vasta coltura attese, e con successo, a svariati incarichi nell'Istituto stesso: lezioni di chimica, insegnamento di scienze naturali per parecchi mesi quando, subito dopo la morte del sempre compianto prof. Camillo Marinoni, avvenuta nel gennaio 1882, lo supplì fino al termine di quell'anno scolastico. Senonchè, essendosi nel 1885 aperto un concorso a cattedre di disegno negli istituti tecnici, si presentò e riuscì vincitore, fu perciò, il 1° gennaio 1887, nominato alla cattedra del R. Istituto Tecnico di Reggio Calabria, da dove fu poi trasferito a quello di Foggia e, infine, nel 1° ottobre 1892, alla sede da lui tanto desiderata di questa città, dove continuò la sua carriera fino a pochi anni fa quando fu collocato a riposo. E in questa nostra città si svolse maggiormente l'operosità sua.

Fu valente insegnante, appassionato della sua materia, faceva lavorare i suoi alunni e la scuola dava eccellenti risultati grazie

alla vivacità del suo ingegno pronto, diretto da un criterio sodo, pacato. Caratteristiche le sue intemerate, quando si trattava di chiamare all'ordine i suoi alunni: alzava la voce ed intarsiava il suo dire, talvolta un po' affettato, un po' iperbolico, con frasi e frizzi che destavano una specie di ilarità nei suoi uditori. Questi però apprezzavano il valore del docente e gli volevano bene e tra lui e i suoi alunni si strinse un vincolo di affettuosità schiettamente friulana, che si estrinsecava coll'appellativo di *zio* dato al professore dai suoi alunni, e con questi si tratteneva spesso in fraterna intimità.

Talvolta la lezione si riduceva per buona parte ad una conversazione o discussione, al solo intento di illustrare disegni eseguiti, e discorreva su questioni d'arte in cui era espertissimo. Talvolta conduceva i suoi alunni a visitare i monumenti cittadini e si faceva loro compagno in gite in provincia, sempre a scopo di istruzione artistica.

Tenne il Del Puppo nel corso degli anni altri incarichi in città. Al R. Collegio Uccellis fu per parecchio tempo insegnante di disegno, nel R. Ginnasio Liceo classico di elementi di matematica e nella Scuola Tecnica di scienze naturali. Per molti anni prodigò l'opera sua alla Scuola Serale d'Arti e Mestieri della quale fu anche per qualche tempo direttore; e in quell'altra Scuola Speciale d'Agraria, con felice intuito da anni annessa al R. Istituto Magistrale «Caterina Percoto», per opera del sempre compianto senatore G. L. Pecile, tenne un corso speciale di disegno applicato all'indirizzo speciale della scuola. In questi ultimi anni, e finchè la sua vista glielo permise, insegnò, con grande passione, Storia dell'Arte nel nostro Liceo Classico «Jacopo Stellini».

Lo scrittore

Il Del Puppo studiava e lavorava sempre ed anche nel campo letterario s'era procacciata una bella coltura. Moltissimi sono i suoi scritti in cui si nota la lingua pura, lo stile lucido, e lo studio di render la forma del suo lavoro la più tersa che la materia comportava. E spesso non mancava un brio suo caratteristico, sia quando sotto il nome di «Zanetto» dettava le sue poesie dialettali, in gran numero apparse nelle «Pagine Friulane» e nei «Stro-

licis»), sia quando si valeva della prosa nello studio della quale si era tanto addentrato che, pur non avendo fatto studi classici, con sapore classico scriveva ed anche in poesia, il cui senso era in lui vivo come quello dell'arte, frutto del suo ilare ingegno per cui gli scritti spesso condivideva con certo umorismo e vis comica. Notevoli i suoi sonetti, specialmente quelli che intitolò *fiorentini*, scritti a Firenze quando fu colà profugo durante il periodo infausto dell'invasione. Fra i suoi lavori, quasi sempre relativi a cose locali, sono notevoli: La casa in Friuli — La chiesa di San Marco in Friuli — Chi dipinse la Madonna delle Grazie di Udine? — Religione ed Arte — Nel Mondo dell'Arte nel secolo che muore — Uno scritto su Raimondo D'Aronco, progettista del nostro palazzo degli uffici municipali — Una commemorazione di Raffaello — L'Arte e la Vita — Il buon senso nell'Arte — Alcune idee sull'insegnamento del disegno — La genesi di un particolare architettonico nelle vecchie case della Carnia e le sue applicazioni — Aurelio Mistruzzi e l'opera sua.

Nominato nel 1885 socio della nostra Accademia vi tenne pubbliche letture: Una interpretazione degli affreschi che ornano il salone del castello di Udine — Il restauro della facciata del Duomo di Udine — Sull'ubicazione dell'antica città friulana di «Tauriscis Noreia» — Gli artisti friulani ed il risorgimento nazionale — Un'ipotesi intorno all'autore del quadro rappresentante la Vergine col Bambino nel santuario delle Grazie di Udine — La commemorazione del suo maestro prof. Antonio Pontini, e quella del prof. Giovanni Nallino.

Taccio degli innumerevoli scritti riferentesi sempre ad illustrazioni e critiche d'arte comparsi in giornali, riviste etc.

Con entusiasmo, in collaborazione del direttore didattico sig. Alfredo Lazzarini, si era accinto alla descrizione ed illustrazione dei Castelli friulani, ma, disgraziatamente, per ragioni a lui non imputabili, l'opera dovette essere interrotta. Si occupò anche specialmente per il lato artistico, di progetti costruzioni di palazzine, di villini, di tempietti funerari e si hanno di lui, come oggetti di studio, molti schizzi, pergamene, dipinti, perchè anche in pittura fu esperto ed il suo quadro «La quiete» gli meritò l'onorificenza della medaglia di bronzo all'Esposizione artistica industriale che si tenne nella nostra città nel 1883. E' da deplorare che non pochi dei suoi lavori siano andati perduti in causa della invasione del

1917-18. I suoi disegni si distinguevano specialmente per splendidi motivi decorativi di gusto svariato con immaginazione ora classica ora bizzarra.

Per molti anni appartenne alla Commissione d'ornato e fu anche membro di quella per la conservazione dei Monumenti e le sue proposte e i suoi giudizi furono sempre apprezzatissimi; fu anche R. Ispettore onorario per le zone di Udine e di Codroipo.

Piene di dottrina e insieme di brio e arguzia furono le non poche conferenze che egli tenne per illustrare il nostro patrimonio storico ed artistico. Ricordo per incidenza che fu anche fondatore del Circolo Artistico di Udine che svolse la sua attività per dieci anni, dal 1880 al 1890, con l'intento di risveglio culturale nella nostra città.

Per il nostro patrimonio artistico

Ma l'opera che rese benemerito il prof. Del Puppo, e per cui grati in special modo gli devono essere i cittadini udinesi, è la costituzione e l'ordinamento delle gallerie d'Arte e del Civico Museo, nel palazzo del Castello, opera alla quale attese silenziosamente ma con tenacia e appassionato lavoro per ben 35 anni, dapprima quale conservatore del Museo annesso alla Biblioteca nel Palazzo Bartolini, poi quale direttore delle Gallerie e del Museo attuale.

E' degno di nota che quest'opera fu da lui continuata per ben 25 anni senza compenso alcuno, e per la sola soddisfazione di dar lustro alla città che Egli tanto amava.

Fu nel 1922 che passò ad abitare nella casa del Comune, situata sul piazzale del Castello là dove ora fu ricomposta la Casa della Contadinanza. L'anno dopo, quando fu dal Governo collocato a riposo, venne nominato dal Municipio direttore del Museo con un modesto assegno mensile. E con una dotazione di L. 500 annue destinate al Museo, Egli doveva provvedere ad aprire nuove sale, ad acquisti di bacheche, a tutto ciò che doveva, secondo i suoi piani, incrementare il decoro delle gallerie.

Tempi ben tristi quelli per il povero Del Puppo, in dissenso spesso con preposti che non sapevano apprezzare l'opera sua, tempi passati, per fortuna, nel regno dei ricordi. Tempi però per lui amari e che ebbero termine solo quando la città nostra fu retta da Podestà che sopra tutto l'amavano e seppero conciliare le esigenze estetiche con le possibilità finanziarie.

Lungo fu il lavoro di ordinamento del Museo; fin dal 1906 cominciarono i lavori di adattamento delle sale del Castello che poco dopo si aprirono al pubblico. La guerra obbligò (e fu merito del De Puppo se le opere migliori furono salvate) a disfare il lavoro già condotto a buon punto. Nel 1920 fu riaperta, previo ordinamento dei quadri, la galleria Marangoni, poscia quella dei quadri dell'800 e, nel 1921, la galleria Mauroner; così nel successivo anno fu aperta al pubblico la pinacoteca antica, allora nei mezzanini, la raccolta Cadel, la mostra delle stampe, la stanza con gli acquerelli del Chiarottini.

E' debito poi ricordare che quando nel 1924, Commissario pel Comune l'illustre concittadino on.le Luigi Spezzotti, fu annunciata la visita a Udine di S. M. il Re, tutte le casse contenenti la preziosa raccolta numismatica giacevano ancora nei sotterranei. Il Del Puppo sapeva che quella raccolta, opportunamente messa in luce, avrebbe interessato S. M., e d'accordo col bravo assistente sig. Giovanni Del Missier, in soli 17 giorni riuscì a disporre degnamente ogni cosa. Fu veramente un lavoro enorme.

Ma la vista sempre più minacciata obbligò il buon Del Puppo ad interrompere i suoi piani ed il 30 giugno 1929 cessò dalle sue funzioni di direttore. Il Comune, in segno di riconoscenza, gli assegnò a vita la continuazione del compenso che gli aveva sette anni prima decretato. Il giorno in cui abbandonò la sua dimora in Castello fu per lui infinitamente più amaro di quello in cui lasciò la scuola. Tutto lassù era creatura sua, noi lo ricordiamo guida sapiente a numerose schiere di scolari e di visitatori, pronto a dar ragione di tutto, profondo conoscitore di ogni cosa piccola o grande, più o meno preziosa che lassù esistesse.

In tempi migliori le finanze del Comune e la saggezza dei preposti permisero l'attuazione di quei progetti che il Del Puppo aveva sognati e che la vista ormai spenta gli aveva impedito di effettuare e di godere.

Pur troppo poche gioie ebbe in sua vita e tristi gli ultimi anni. La moglie da lui adorata, che nell'ottobre del 1917 per un malaugurato incidente non riuscì a farsi sua compagna nell'esilio a Firenze, s'ammalò di malattia inguaribile per il che fu necessario accoglierla in una casa di salute dove tuttora si trova, nè

valsero l'opera sapiente dei sanitari ed i riguardi affettuosissimi del marito a ridarle la salute.

Giovinetto, il giorno in cui nel 1866 nella nostra città per la prima volta ci celebrava la festa dello Statuto, causa lo scoppio di un razzo, perdette un occhio, ma di ciò egli, con quel suo fare scherzoso si gloriava dicendosi lieto di aver dato alla patria un occhio della testa. Ma l'altro, sopraggiunti gli anni della vecchiaia andò a poco a poco oscurandosi, tanto che fu necessario un atto operatorio che disgraziatamente non riuscì ed Egli rimase pressochè cieco. Seguirono poi altri malanni che lo trassero alla tomba il giorno 9 del corrente marzo. Negli ultimi mesi la sua esistenza era divenuta così dolorosa, che la morte deve essergli parsa una vera liberazione.

Infelice nella sua cecità, non ebbe nemmeno l'ultimo conforto concesso ai mortali: « Perchè gli occhi dell'uom cercan morendo — Il sole; e tutti l'ultimo sospiro — Mandano i petti alla fuggente luce ».

Visse semplice, modesto, esempio di antica purezza ed intemerata rettitudine. Schietto, aperto difensore di quello che gli pareva utile per la causa dell'istruzione e del benessere del popolo, lui nato di popolo.

Il nostro omaggio adunque, a quest'uomo, che in mezzo a tanti travagli fattisi più acerbi nel punto in cui aveva maggior bisogno di pace, insieme con la devozione indefettibile al bene, nutrì caldissimo, intelligente, operoso, l'amore al bello, l'amore al suo paese..

L'Istituto ha partecipato sempre a tutte le cerimonie patriottiche, civili, religiose che si sono svolte durante l'anno scolastico. Fra le più solenni ricorderò la cerimonia inaugurale tenuta a scuola.

VITA DELL' ISTITUTO

Il discorso inaugurale fu tenuto dal prof. Primo Zanotti fiduciario dell'Associazione Fascista della Scuola. Le scolaresche, dopo l'orazione del prof. Zanotti, sfilarono dinanzi al Tempio dei Caduti dove, in precedenza, erano state deposte due corone: una per i caduti in guerra ed un'altra per i martiri fascisti.

La *Commemorazione della Marcia su Roma* tenuta il 20 ottobre per gli alunni del corso inferiore nell'aula magna dell'Istituto dal prof. Mario Camisi, volontario di guerra e decorato al valore e per gli alunni del corso superiore, nella stessa aula, il giorno successivo, dal prof. Oddone Pauluzzi, fascista della prima ora.

Vennero in seguito tenute le seguenti cerimonie:

- 3 novembre: *Celebrazione della Vittoria* (in tutte le classi).
- 10 novembre: *L'esaltazione del Re Soldato* (in tutte le classi).
- 6 dicembre: *Commemorazione del « Babilla »* (scolaresche riunite, oratore prof. Attilio Bonetto, decorato di guerra).
- 23 dicembre: *Commemorazione di Arnaldo Mussolini* (in tutte le classi).
- 4 gennaio: *Commemorazione di Arnaldo Mussolini* (scolaresche del corso inferiore riunite, oratore prof. Mario Camisi; scolaresche del corso superiore riunite, oratore prof. Domenico Traunero).

VITA DELL'ISTITUTO



L'Istituto ha partecipato sempre a tutte le cerimonie patriottiche, civili, religiose che si sono svolte durante l'anno scolastico. Fra le più solenni ricorderò la *cerimonia inaugurale* tenuta a scolaresche riunite nel grande salone del civico Castello alla presenza di tutte le autorità civili e militari e delle alte gerarchie fasciste.

Il discorso inaugurale fu tenuto dal prof. Primo Zanotti fiduciario dell'Associazione Fascista della Scuola. Le scolaresche, dopo l'orazione del prof. Zanotti, sfilarono dinanzi al Tempio dei Caduti dove, in precedenza, erano state deposte due corone: una per i caduti in guerra ed una per i martiri fascisti.

La *Commemorazione della Marcia su Roma* tenuta il 26 ottobre per gli alunni del corso inferiore nell'aula magna dell'Istituto dal prof. Mario Càmissi, volontario di guerra e decorato al valore e per gli alunni del corso superiore, nella stessa aula, il giorno successivo, dal prof. Oddone Pauluzzi, fascista della prima ora.

Vennero in seguito tenute le seguenti cerimonie:

- 3 novembre: *Celebrazione della Vittoria* (in tutte le classi).
- 10 novembre: *L'esaltazione del Re Soldato* (in tutte le classi).
- 6 dicembre: *Commemorazione del «Balilla»* (scolaresche riunite, oratore prof. Attilio Bonetto, decorato di guerra).
- 23 dicembre: *Commemorazione di Arnaldo Mussolini* (in tutte le classi).
- 4 gennaio: *Commemorazione di Arnaldo Mussolini* (scolaresche del corso inferiore riunite, oratore prof. Mario Càmissi; scolaresche del corso superiore riunite, oratore prof. Domenico Traunero).

- 1 febbraio: *Commemorazione dell'annuale di fondazione della M. V. S. N.* (in tutte le classi).
- 17 marzo: *Commemorazione di Paolo Boselli* (in tutte le classi).
- 31 marzo: *Commemorazione dell'annuale di fondazione dei Fasci di Combattimento* (in tutte le classi).
- 4 aprile: *Commemorazione di Giorgio Washington* (in tutte le classi del corso superiore).
- 11 maggio: *Commemorazione di Garibaldi* (scolarlesche del corso inferiore riunite, oratore prof. Antonio Rettore; scolarlesche del corso superiore riunite, oratore prof. Oddone Pauluzzi).
- 24 maggio: *Celebrazione dell'entrata dell'Italia in guerra* (scolarlesche riunite nel Salone del Civico Castello, oratore on. Rossi Passavanti, mutilato di guerra).

Ai professori riuniti in aula magna venne tenuta, il 17 marzo, una conferenza sulla tubercolosi in occasione della annuale campagna per la lotta contro tale morbo promossa dal Governo Nazionale; oratore dott. Molinis del locale tubercolosario.

Gli alunni furono condotti ad assistere a varie rappresentazioni teatrali ed a proiezioni cinematografiche: ricorderò tra le prime quelle de «La Locandiera», del «Saul», de «El moroso de la Nona», de «Ciasseti e spasseti del carneval de Venezia». Fra le seconde, «Africa parla»; «Bellezze d'Italia»; «Trade Horn».

Di comune accordo con le presidenze degli altri istituti cittadini, vennero organizzati i seguenti concerti musicali:

- 1) *Quartetto udinese.*
- 2) *Audizione di musica per pianoforte* (allievi Istituto musicale Tomadini).
- 3) *Concerto per pianoforte ed archi* (allievi Istituto musicale Tomadini).

Gite, visite a musei, aziende e stabilimenti industriali

Anche quest'anno, gruppi di alunni, specialmente dei corsi superiori, fecero varie gite e visite d'istruzione. Furono sempre accompagnati dai loro insegnanti e spesso anche dal Preside.

Gli alunni della sezione di agrimensura visitarono le tenute della R. Scuola di agricoltura di Pozzuolo del Friuli, la grande azienda agraria dei marchesi Mangilli a Talmassons (Udine) e la fabbrica di birra Moretti.

Gli alunni delle terze e quarte classi di ragioneria visitarono i cantieri navali di Monfalcone, la stazione radio di Trieste, il castello di Miramare.

Alcune classi del corso inferiore si recarono a rendere omaggio alla Tomba del Duca d'Aosta a Redipuglia, visitarono Gorizia, il S. Michele ed il Podgora; altre classi inferiori si portarono ad Aquileia per la visita a quei Musei e si spinsero poi sino a Grado; altri infine visitarono la zona di Caporetto e di Tolmino.

Gruppi di alunni delle tre sezioni del corso superiore visitarono ripetutamente l'Aeroporto di Campoformido, ricevuti e guidati oltre che dai loro insegnanti, da ufficiali d'aviazione sempre gentilissimi verso i nostri giovani.

Iniziative diverse

Furono istituiti tre corsi liberi di lingua tedesca, inglese e francese frequentati in maggioranza da persone estranee all'Istituto, secondo lo spirito della circolare ministeriale, ed un corso libero serale di stenografia, anch'esso frequentato da persone estranee alla scuola.

Detti corsi ebbero un esito lusinghiero sia dal punto di vista della frequenza, sia da quello dei risultati didattici.

In occasione del 13° Annuale dalla fondazione dei fasci di combattimento l'Istituto si è iscritto per la *venticinquesima volta* fra i soci perpetui della «Dante Alighieri» continuando così una tradizione assai apprezzata dal Consiglio Centrale.

Infatti in data 30 marzo u. s., il Preside riceveva la seguente lettera:

« *Ill.mo Signor Preside,*

« Significativa e patriottica unione di nobili sentimenti italiani è nella iniziativa di codesti giovani che vollero per la venticinquesima volta iscriversi soci della « Dante » nel giorno che ricordava la fondazione dei Fasci di Combattimento.

« Il plauso e la gratitudine della « Dante » salutano il generoso gesto ed io prego Lei di gradire il nostro sentimento e di rendersene interprete presso i Suoi studenti.

« Mi abbia con viva stima.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *Gigi Maino* »

Il 28 ottobre 1932-XI, la Presidenza riceveva la seguente lettera da S. E. il Sottosegretario di Stato per l'Educazione fisica e giovanile:

N. 91800 C 4.

25 ottobre 1932-X.

Preside BORTOLOTTI CIRO,

R. Istituto Tecnico « A. Zanon » di

UDINE

« Mi è gradito comunicarLe che la Commissione Ministeriale per l'assegnazione dei Diplomi di Benemerita al personale insegnante della Scuola, distintosi per l'attività spiegata in favore dell'Opera Balilla, ha proposto la S. V. per il conferimento del Diploma di 3° grado con medaglia di bronzo.

« L'ambita attestazione, che verrà a rappresentare un segno di giusto riconoscimento, vuole esprimere anche la certezza che V. S., nel superiore interesse delle nuove generazioni e in piena adesione alle nobili finalità perseguite dal Regime in fatto di educazione giovanile, vorrà offrire ancora all'Opera Balilla le Sue attente e cordiali premure.

« Fiducioso pertanto di poterLa annoverare sempre tra i collaboratori più fervidi ed efficaci dell'Istituzione Le invio, con molti rallegramenti, i migliori saluti fascisti

f.to *Renato Ricci* ».

RIPARTIZIONE per corsi e per classi degli iscritti nell'anno scolastico 1930-1931
CORSO INFERIORE

CLASSI	Corso A			Corso B			Totale complessivo		
	m.	f.	Totale	m.	f.	Totale	m.	f.	Totale
I	28	7	35	34	—	34	62	7	69
II	16	—	16	14	8	22	30	8	38
III	17	—	17	22	3	25	39	3	42
IV	17	—	17	14	4	18	31	4	35
	78	7	85	84	15	99	162	22	184

CORSO SUPERIORE

CLASSI	Sezione Commercio - Ragioneria						Sezione Agrimensura			Totale generale		
	Corso A			Corso B			m.	f.	Totale	m.	f.	Totale
	m.	f.	Totale	m.	f.	Totale						
I	19	14	33	8	27	35	—	—	27	60	8	68
II	20	21	41	1	46	47	—	—	26	67	5	72
III	23	24	47	5	53	58	—	—	23	75	1	76
VI	24	34	58	10	69	79	—	—	26	85	10	95
	86	99	185	24	209	233	—	—	102	287	24	311

Sezione Commercio - Ragioneria		Sezione Agrimensura		Totale	
m.	f.	m.	f.	m.	f.
185	24	102	—	287	24
Corso Inferiore		Totale		184	
Corso Superiore		Totale		209	
Sezione Commercio-Rag.		Totale		102	
Sezione Agrimensura		Totale		46	
Totale		Totale		495	

PROSPETTO
 esami di promozione Sessioni di giugno e settembre 1930-1931 - alunni interni

PROMOZIONE	Senza esame (I Sezione)				Con esame (II Sezione)				Percentuale
	Iscritti	Promossi	Ammessi a riparare	Esclusi	Presentati	Promossi	Respinti	Promossi giugno e settembre	
Alla II inferiore.	69	22	22	25	22	18	4	40	58
» III »	38	22	13	3	13	10	3	32	84
» IV »	42	23	11	8	11	10	1	33	79
» II superiore agrimensura	27	25	2	—	2	2	—	27	100
» II » commercio-ragioneria	41	27	12	2	12	11	1	38	93
» III » agrimensura	26	25	1	—	1	—	1	25	96
» III » commercio-ragioneria	46	21	20	5	20	19	1	40	87
» IV » Agrimensura	23	10	11	2	11	8	3	18	78
» IV » commercio-ragioneria	53	28	22	3	22	16	6	44	83
	365	203	114	48	114	94	20	297	80

PROSPETTO

esami di abilitazione tecnica Sessioni estiva ed autunnale 1931 candidati interni
 RR. Istituti di Udine e Gorizia e privatisti

SCUOLE DI PROVENIENZA	Sessione di I esame						Sessione di II esame				Totale		Percentuale
	Iscritti	Presenti	Approvati	Annessi a riparare	Respinti definitivi	Iscritti	Iscritti	Presenti	Approvati	Respinti	Presenti	Approvati	
R. Istituto Tecnico di Udine { Comm.-Ragioneria Agrimensura . .	67	65	25	32	8	35	32	25	7	67	50	75	
	25	25	10	12	3	13	12	10	2	25	20	80	
R. Istituto Tecnico di Gorizia { Comm.-Ragioneria Agrimensura . .	10	9	5	3	1	7	5	4	1	11	9	82	
	6	6	—	4	2	4	4	3	1	6	3	50	
Istruzione privata . { Comm.-Ragioneria Agrimensura . .	16	13	—	9	4	12	10	8	2	14	8	57	
	7	5	—	3	2	5	4	3	1	6	3	50	
	131	123	40	63	20	76	67	53	14	129	93	72	

PROSPETTO
statistico dei candidati interni e privatisti ammessi ed idonei. - Sessioni di giugno e settembre 1931

SPECIE DELL'ESAME	Candidati presenti agli esami			Ammessi e idonei			Percentuale di ammessi e idonei
	Maschi	Femmine	Totale	Giugno	Settembre	Totale	
Ammissione alla I Inferiore	143	18	161	114	28	142	88
Ammissione alla I Superiore	151	29	180	55	68	123	68
Idoneità alla II, III, IV classe inferiore	5	—	5	2	1	3	60
	5	—	5	1	1	2	40
	5	—	5	—	—	—	—
	5	—	5	—	—	—	—
Idoneità alla II, III, IV classe del Corso Superiore di Agrimensura	3	—	3	3	3	3	100
	6	—	6	1	4	5	83
	1	—	1	1	—	1	100
	—	—	—	—	—	—	—
Idoneità alla II, III, IV classe del Corso Superiore di Commercio-Ragioneria	—	—	—	—	—	—	—
	13	—	13	5	5	10	76
	—	1	1	1	1	1	100
	332	48	380	179	111	290	76

RIPARTIZIONE per corsi e per classi degli iscritti nell'anno scolastico 1931-1932

CORSO INFERIORE

CLASSI	Corso A		Corso B		Totale complessivo	
	Totale		Totale		Totale	
	m.	f.	m.	f.	m.	f.
I	37	8	44	—	81	8
II	12	4	20	—	32	4
III	13	—	14	7	27	7
IV	24	—	21	6	45	6
	86	12	99	13	185	25
						210

CORSO SUPERIORE

CLASSI	Sezione Commercio - Ragioneria						Sezione Agrimensura		Totale generale	
	Corso A		Corso B		Totali		Agrimensura		Totale generale	
	Totale		Totale		Totale		Totale		Totale	
	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.	m.	f.
I	17	—	12	5	29	34	26	—	55	5
II	20	1	15	4	35	40	31	—	66	5
III	18	1	24	4	42	47	30	—	72	5
IV	23	2	28	—	51	53	25	—	76	2
	78	4	79	13	157	174	112	—	269	17
										286

Sezione Commercio - Ragioneria		Sezione Agrimensura		Totale	
m.	f.	m.	f.	m.	f.
185	25	185	25	185	25
157	17	157	17	157	17
112	—	112	—	112	—
454	42	454	42	454	42

Corso Inferiore {
 Commercio - Rag.
 Corso Superiore {
 Agrimensura . . .

P R O S P E T T O
 esami di promozione Sessione di giugno e settembre 1931-1932 alunni interni

	Senza esame (I Sessione)				Con esame (II Sessione)			Promossi giugno e settembre	Percentuale
	Iscritti	Promossi	Ammessi a riparare	Esclusi	Presentati	Promossi	Respinti		
Alla II Inferiore	89	48	33	8	33	26	7	74	83
» III »	36	19	11	6	11	9	2	28	77
» IV »	34	17	14	3	14	11	3	28	82
» II Superiore Agrimensura	26	20	6	—	6	4	2	24	92
» II » Commercio-Ragioneria	34	22	10	2	10	8	2	30	88
» III » Agrimensura	31	20	8	3	8	7	1	27	90
» III » Commercio-Ragioneria	40	24	13	3	13	13	—	37	92
» IV » Agrimensura	30	16	13	1	13	10	3	26	86
» IV » Commercio-Ragioneria	47	26	17	4	17	16	1	42	89
	367	212	125	30	125	104	21	316	86

PROSPETTO

esami di abilitazione tecnica Sessioni estiva ed autunnale 1932 candidati interni
RR. Istituti Tecnici di Udine e Gorizia e privatisti

SCUOLE DI PROVENIENZA	Sessione di I esame						Sessione di II esame				Totale		Percentuale
	Iscritti	Presenti	Approvati	Ammessi a ripartire	Respinti definitivi		Iscritti	Presenti	Approvati	Respinti	Presenti	Approvati	
R. Istituto Tecnico di Udine	54	53	25	25	3		25	25	24	1	53	49	92
	24	24	5	16	3		17	17	10	7	25	15	60
R. Istituto Tecnico di Gorizia	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	5	5	2	1	2		2	1	—	1	5	2	40
Istruzione privata	20	18	2	15	1		17	17	12	5	20	14	70
	7	2	—	1	1		7	5	2	3	7	2	28
	110	102	34	58	10		68	65	48	17	110	82	74

P R O S P E T T O

statistico dei candidati interni e privatisti ammessi ed idonei. - Sessioni di giugno e Settembre 1932

SPECIE DELL'ESAME	Candidati presenti agli esami			Ammessi e idonei			Percentuale di ammessi e idonei
	Maschi	Femmine	Totale	Giugno	Settembre	Totale	
	Ammissione alla I Inferiore	177	18	195	138	38	
Ammissione alla I Superiore	164	33	197	67	86	153	76
Idoneità alla II, III, IV classe Inferiore.	9	1	10	6	3	9	90
	4	—	4	2	2	4	100
	1	—	1	—	1	1	100
Idoneità alla II, III, IV classe del Corso Superiore di Agrimensura	1	—	1	1	—	1	100
	14	—	14	6	5	11	78
Idoneità alla II, III, IV classe del Corso Superiore di Commercio-Ragioneria	1	—	1	—	1	1	100
	1	—	1	—	—	—	—
	7	—	7	—	6	6	85
	2	—	2	—	1	1	50
	381	52	433	220	143	363	84

CORPO INSEGNANTE

per l'anno scolastico 1931-32

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

BORTOLOTTI dott. cav. CIRO, *Preside*
PAULUZZI ODDONE, *Vice-Preside*
BONOMI dott. cav. ZACCARIA, *Segretario*

COLLEGIO DEI PROFESSORI

Corso Inferiore (Sezione A, B).

MUNARETTO dott. ELISEO, *ordinario di materie letterarie*
RETTORE dott. ANTONIO, *ordinario di materie letterarie*
DE PAULA dott. NICOLA, *ordinario di materie letterarie*
PANTALONE dott. ANTONIETTA, *supplente di materie letterarie*
TASSISTRO-MENGHI dott. CARLOTTA, *ordinaria di materie letterarie*
BORMIOLI-RIGONI dott. TERESA, *ordinaria di materie letterarie*
RUGARLI-RAGNI dott. MARIA, *ordinaria di materie letterarie*
CAMISI dott. MARIO, *ordinario di materie letterarie*
CERNECCA BRUNO, *ordinario di matematica*
MANTOVANI DOMENICO, *ordinario di disegno*
FONTANA dott. MARIA, *straordinaria di lingua tedesca*
FORTUNA MARIO, *incaricato di stenografia*
ROIATTI sac. CORRADO, *incaricato di religione*

Corso Superiore (Sezione Commercio-Razioneria A, B).

PAULUZZI ODDONE, *ordinario di italiano e storia*
BORGHERINI-SCARABELLIN MARIA, *ordinaria di italiano e storia*
ZANETTI dott. RENZO, *ordinario di matematica e fisica*
PAOLETTI dott. GIULIO, *ordinario di scienze naturali e geografia*
RICCIO ERMINIA, *incaricata di lingua francese*
PAULUZZI ODDONE, *incaricato di lingua tedesca*
FIOCCA RUGGERO, *ordinario di lingua inglese*
BUDAL dott. ANDREA, *ordinario di lingua slovena*

PASSARELLA dott. ANTONIO, *ordinario di computisteria e ragioneria*

CODEMO dott. GIULIO, *ordinario di computisteria e ragioneria*

MÒRVIDI dott. LETO, *ordinario di istituzioni di diritto*

DE GIAMPAULIS dott. DAMIANO, *ordinario di istituzioni di diritto*

TRAUNERO dott. DOMENICO, *supplente di economia politica, scienza finanziaria e statistica*

MAZZI dott. FRANCESCO, *ordinario di chimica merceologica*

DE TONI EMMA, *incaricata di calligrafia*

MASOTTI sac. UGO, *incaricato di religione*

Corso Superiore (Sezione Agrimensura).

ROVIGLIO dott. AMBROGIO, *ordinario di italiano e storia*

GARIGLIO dott. VITTORIO EMANUELE, *ordinario di matematica e fisica*

PITASSI dott. TULLIA, *incaricata di scienze naturali e geografia*

BONOMI dott. ZACCARIA, *ordinario di agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale*

DEL FABRO ing. GIUSEPPE, *ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni*

PIGOZZI ing. GAETANO, *ordinario di topografia e disegno topografico*

MAZZI dott. FRANCESCO, *ordinario di chimica*

MÒRVIDI dott. LETO, *ordinario di legislazione rurale*

MANTOVANI DOMENICO, *ordinario di disegno*

MASOTTI sac. UGO, *incaricato di religione*

ASSISTENTI

PETROZZI ALERAMÉ, *assistente di fisica*

COCCOLO geom. cav. ROMANO, *assistente di agraria*

GALLETTI LODOVICO, *assistente di chimica*

PERSONALE DI SEGRETERIA

MINUTTI rag. MARIO, *segretario*

VIGLIETTO ELISA, *applicata*

INDICE

<i>U. Masotti</i> — L'insegnamento religioso nelle Scuole Medie Italiane	pag. 5
<i>A. Roviglio</i> — Il Foscolo e la critica (seconda parte: le Odi e le Grazie)	» 19
<i>V. E. Gariglio</i> — Il metodo nell'indagine scientifica	» 43
<i>A. Petrozzi</i> — Intuizione e concetto	» 55
<i>D. Traunero</i> — Il costo di produzione in un'impresa	» 63
<i>L. Morvidi</i> — Appunti sull'efficacia della legge nel tempo	» 77
<i>R. Zanetti</i> — Studio sui cambi di velocità	» 107
<i>M. Misani</i> — Dott. prof. cav. uff. Giovanni Del Puppo (commemorazione)	» 113
<i>C. Bortolotti</i> — Vita dell'Istituto	» 123



- PASSARELLA dott. ANTONIO, ordinario di computisteria e ragione
- COLEMO dott. GIULIO, ordinario di computisteria e ragione
- MORVIDI dott. LEO, ordinario di istituzioni di diritto
- DE GIAMPAULIS dott. DANIELO, ordinario di istituzioni di diritto
- TRACNERO dott. DOMENICO, **INDICE** economia politica, scienza finanziaria e statistica
- MAZZI dott. FRANCESCO, ordinario di chimica inorganica
- DE TONI EMMA, incaricata di calligrafia
- MASOTTI sic. UGO, incaricato di religione

- U. Monti — L'insegnamento religioso nelle scuole elementari
- VIGORIO dott. AMBRASIO, incaricato di istituzioni di diritto
- GARIGLIO dott. VITTORIO, incaricato di istituzioni di diritto
- OLIVIERO dott. GIULIO, incaricato di istituzioni di diritto
- N. E. Gualco — Il metodo nell'indagine scientifica
- A. Pavesi — Intuizione e concetto
- D. Tasso — Il costo di produzione in un'impresa
- L. Morici — Appunti sull'efficienza della legge nel tempo
- R. Zanetti — Studio sui cambi di valuta
- M. Monti — Dott. prof. sic. sui Giovanni Del Puppo
- (comunicazione)
- C. Barozzi — Via dell'Industria


INDUSTRIA

- ...
- ...
- GALLIOTTI

PERSONALE DI SEGRETARIA

- MIRATI sig. MARIO, segretario
- VICENTINO ELISA, applicata





1. Si tratta, come dice il titolo, di semplici « appunti », destinati ad un ulteriore sviluppo in cui non mancherà un'esposizione critica delle diverse teorie, adesso trascurate, per una veduta organica e completa del problema.

Mi sono contenuto in limiti ristretti, preoccupandomi di adottare una esposizione in forma quanto più possibile semplice e piana affinché, frattanto, ne possano trarre un certo profitto i miei alunni (e tanto meglio, se anche altri); poichè io penso che le pubblicazioni, simili a quella nella quale il presente scritto vede la luce, debbano essere fatte soprattutto per gli studenti, sia allo scopo di ovviare alle inevitabili lacune dei libri di testo e delle lezioni, sia allo scopo di suscitare discussioni e quindi interessamento per le materie di studio.

2. Il problema dell'efficacia della legge nel tempo si può considerare da due diversi punti di vista: *formale* l'uno, *sostanziale* l'altro.

Dal lato formale si delimita la durata dell'efficacia della legge: si determina, cioè, quando ha inizio e quando cessa il suo vigore.

Dal lato sostanziale si precisa quali sono i rapporti che una legge, nella successione del tempo, regola.

3. *Dal punto di vista formale*, la legge va in vigore (« diventa

